

dossier

17 dicembre 2019

LEGGE DI BILANCIO 2020

*Profili di interesse della
X Commissione Attività produttive*

A.C. 2305



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X V I I I
L E G G I S L A T U R A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 181/3/0/10



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Attività produttive

Tel. 06 6760-3403 - st_attprod@camera.it -  [@CD_attprod](https://twitter.com/CD_attprod)

Progetti di legge n. 230/3/0/X

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AP0128.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- LA PRIMA PARTE CONTIENE LE SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE, DI COMPETENZA DI CIASCUNA COMMISSIONE (ESTRATTE DAL DOSSIER GENERALE SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO IN ESAME);
- LA SECONDA PARTE CONTIENE L'ANALISI DELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE, RECANTE IL BILANCIO INTEGRATO PER IL 2020-2022 DI COMPETENZA DI CIASCUNA COMMISSIONE.

INDICE

1. LA PRIMA SEZIONE	3
▪ Disciplina contabile	3
▪ Schede di lettura Sez. I	5
▪ Articolo 1, commi 29-37 (Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)	7
▪ Articolo 1, comma 65 (Scambio sul posto di energia da fonti rinnovabili per l'edilizia residenziale pubblica)	13
▪ Articolo 1, comma 70 (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)	15
▪ Articolo 1, comma 71 (Elettrodotti di rilevanza nazionale)	17
▪ Articolo 1, comma 85-100 (Green new deal)	18
▪ Articolo 1, commi 107-109 (Green Mobility)	38
▪ Articolo 1, comma 175 (Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia)	39
▪ Articolo 1, comma 176 (Abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica)	43
▪ Articolo 1, commi 184-197 (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)	46
▪ Articolo 1, commi 198-209 (Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)	57
▪ Articolo 1, commi 210-217 (Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)	70
▪ Articolo 1, comma 218 (Credito d'imposta investimenti sisma Centro Italia)	75
▪ Articolo 1, commi 226-229 (Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI)	76
▪ Articolo 1, commi 230-232 (Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)	84
▪ Articolo 1, commi 291-295 (Disposizioni a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet)	91
▪ Articolo 1, commi 297-299 (Piano straordinario per la promozione del Made in Italy)	94
▪ Articolo 1, comma 300 (Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore)	99
▪ Articolo 1, comma 319 (Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)	101

▪ Articolo 1, comma 320 (<i>Misura “Resto al Sud”</i>)	103
▪ Articolo 1, commi 524-527 (<i>Misure per favorire l'economia circolare del territorio</i>).....	108
▪ Articolo 1, comma 630 (<i>Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale</i>).....	111
▪ Articolo 1, comma 631 (<i>Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica</i>).....	113
▪ Articolo 1, commi 634-658 (<i>Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile</i>)	118
▪ Articolo 1, commi 736-737 (<i>Royalties idrocarburi</i>).....	127
2. LA SECONDA SEZIONE	131
▪ Disciplina contabile	131
▪ 2.1. Le previsioni di spesa di competenza della X Commissione nel disegno di legge di bilancio	137

1. LA PRIMA SEZIONE

Disciplina contabile

Il disegno di legge di bilancio è disciplinato, nel suo complesso, dall'articolo 21 della legge n. 196/2009.

Con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232), i contenuti della *ex* legge di stabilità e della legge di bilancio sono stati ricompresi in un unico provvedimento, articolato in due sezioni, la **I Sezione** di carattere normativo, la **II Sezione di contenuto contabile**, quest'ultima contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

La **I Sezione** svolge essenzialmente le funzioni dell'*ex* disegno di legge di stabilità; la **II Sezione** assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli *ex* disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

La presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio è stabilita entro il termine del 20 ottobre di ogni anno (art. 7, L. n. 196)¹. Nel caso in

¹ Si evidenzia che la tempistica e i contenuti del ciclo della programmazione di bilancio nazionale sono fortemente influenzati e definiti dalle regole di *Governance* economica adottate al livello europeo, tese a favorire un più intenso coordinamento *ex ante* delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri della UE ed una più stretta sorveglianza in campo fiscale e macroeconomico. In particolare, il Regolamento UE n. 473/2013 conferisce alla Commissione competenze che le consentono di valutare i progetti di bilancio nazionali e, ove necessario, richiederne la revisione al fine di assicurare la correzione dei disavanzi eccessivi. Il regolamento fissa un " calendario comune di bilancio ", finalizzato ad una migliore sincronizzazione delle principali fasi di elaborazione dei bilanci nazionali proprio per garantire l'efficacia del Patto di stabilità e crescita e dei relativi obiettivi programmatici in esso assunti.

Il calendario aggiunge alla tempistica già fissata con il [semestre europeo](#) la presentazione alla Commissione e all'Eurogruppo entro il **15 ottobre** – termine di poco precedente la presentazione alle Camere, il 20 di ottobre, del disegno di legge di bilancio – di un **Progetto di documento programmatico di bilancio (DPB)** per l'anno successivo, riassuntivo dei contenuti della manovra predisposta per il triennio di riferimento con il disegno di legge di bilancio. Il documento, che va anche trasmesso alle Camere nel medesimo termine del 15 ottobre, deve essere coerente con le raccomandazioni delle Istituzioni europee formulate nel contesto del Patto di stabilità e crescita e con le raccomandazioni formulate nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, anche per quanto concerne la procedura sugli squilibri macroeconomici. Poiché il conseguimento degli obiettivi finanziari fissati con il Patto di stabilità e crescita (PSC) richiede

cui il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, la Costituzione prevede la concessione al Governo dell'esercizio provvisorio. La normativa contabile conferma che l'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso soltanto per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (articolo 32).

il concorso di tutti i sottosettori delle amministrazioni pubbliche, il documento programmatico di bilancio deve esporre informazioni circa l'entità di tale concorso da parte di ciascuno di questi. Il parere della Commissione sul progetto di documento programmatico di bilancio dovrebbe essere adottato il più rapidamente possibile e comunque entro il 30 novembre, tenendo conto, per quanto possibile, della tempistica e delle procedure parlamentari nazionali

Schede di lettura
Sez. I

Articolo 1, commi 29-37
(Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

Il **comma 29**, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, assegna ai comuni, nel limite complessivo di **500 milioni** di euro annui, **contributi** per investimenti destinati ad **opere pubbliche** in materia di efficientamento energetico e di **sviluppo territoriale sostenibile**.

Il **comma 30** stabilisce la misura dei contributi spettanti a ciascun comune; essi devono essere attribuiti entro il **31 gennaio 2020** con decreto del Ministero dell'interno, il quale assume altresì l'obbligo di comunicare a ciascun comune, entro il 10 febbraio 2020, l'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

Il **comma 31** stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a **condizione** che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici.

Si stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo; i contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Si prevede il **monitoraggio** delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "**Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020**". Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il **contributo è revocato**, in tutto o in parte, **entro il 31 ottobre di ciascun anno** di riferimento, con decreto del Ministero dell'interno: le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza prevista. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un **controllo a campione** sulle opere pubbliche oggetto del contributo (**commi 32-36**).

Il **comma 37** reca disposizioni in materia di trasparenza informativa.

Il **comma 29**, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, assegna ai comuni, nel limite complessivo di **500 milioni** di euro annui, **contributi** per investimenti destinati ad **opere pubbliche** in materia di:

- **efficientamento energetico**, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- **sviluppo territoriale sostenibile**, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il **comma 30** prevede che i contributi sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il **31 gennaio 2020**, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

- ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
- ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
- ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.

Il comma in esame prevede altresì che, entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dia comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

Il **comma 31** stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, stabilendo le seguenti **condizioni**:

- che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti
- e che gli stessi siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici.

Il [decreto ministeriale n. 14/2018](#) disciplina il regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori

pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, emanato in attuazione dell'art. 21, comma 8, del citato codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. n. 50/2016). Sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili.

La condizione della assenza di altri finanziamenti per i medesimi lavori riproduce quanto previsto nell'ambito dei commi da 107 a 114 della legge di bilancio per il 2019 (che avevano disciplinato l'assegnazione di contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale; su tale tema, si vedano infra anche i commi 16 e seguenti della disposizione); il comma 108 della legge di bilancio per il 2019 prevedeva, per il riconoscimento al comune beneficiario del contributo, la condizione che i lavori non fossero già integralmente finanziati da altri soggetti.

Il comma 32 stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di **iniziare l'esecuzione dei lavori** entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

In base al **comma 33**, i contributi in parola sono **erogati dal Ministero dell'interno** agli enti beneficiari con le seguenti modalità:

- per il **50 per cento**, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo **comma 35**;
- per il restante 50 per cento, previa trasmissione al Ministero dell'interno del **certificato di collaudo** o del **certificato di regolare esecuzione** rilasciato dal direttore dei lavori.

L'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, reca la disciplina del collaudo e di verifica di conformità, prevedendo che il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Nei casi previsti, il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione: il comma 2 dell'art. 102 del codice dei contratti pubblici prevede infatti per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria che il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal regolamento di attuazione, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di

importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi in questione il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, in base al **comma 34** il **contributo è revocato**, in tutto o in parte, **entro il 31 ottobre di ciascun anno** di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno.

Si prevede che le **somme derivanti dalla revoca** dei contributi in parola siano assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al **comma 32**, vale a dire entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Si dà al riguardo **priorità** ai comuni:

- con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente
- e che non siano 'oggetto di recupero'. *La formulazione potrebbe essere chiarita, al fine di definire se il recupero menzionato sia da riferire alle risorse previste dal contributo.*

I comuni beneficiari dei contributi derivanti da revoca e riassegnazione sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori **entro il 15 marzo dell'anno successivo** a quello di riferimento del contributo.

Si prevede, al **comma 35**, il **monitoraggio** delle opere pubbliche di cui ai **commi da 29 a 34**. Esso è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "**Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020**".

• **Procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche**

Il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti". In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche. Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi

effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). L'art. 5 del decreto legislativo n. 229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara". Si ricorda, inoltre, che l'art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall'art. 14 del medesimo decreto. In base a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, nell'AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l'altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera. Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l'altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP). In tal modo l'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP. Il comma 6 dispone inoltre che gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dell'attuazione degli interventi (identificati dai CUP) insistenti sulle opere pubbliche (identificate dai codici IOP) e delle relative risorse assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del D.Lgs. 229/2011.

Si prevede, al **comma 36**, che il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un **controllo a campione** sulle opere pubbliche oggetto del contributo in esame.

Inoltre, il **comma 37** reca disposizioni in materia di trasparenza informativa, i comuni rendono infatti nota:

- la fonte di finanziamento;
- l'importo assegnato;
- e la finalizzazione del contributo assegnato;

nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sottosezione Opere pubbliche.

Il **sindaco** deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella **prima seduta utile**.

Articolo 1, comma 65
*(Scambio sul posto di energia da fonti rinnovabili
per l'edilizia residenziale pubblica)*

Il comma 65 - per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, consente agli enti pubblici – strumentali e non – delle regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata di usufruire, a date condizioni, del meccanismo dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui sono proprietari, **senza alcun limite di potenza, a copertura dei consumi** di utenze proprie degli enti strumentali e **delle utenze degli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica**, fermo il **pagamento, nella misura massima del 30% dell'intero importo, degli oneri generali del sistema** elettrico.

Nel dettaglio, il comma precisa che il meccanismo dello scambio sul posto operi “in analogia a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lett. e) del d.lgs. del 3 marzo 2011 n. 28, ove applicabile” – **senza alcun limite di potenza, a copertura dei consumi** di utenze proprie degli enti strumentali e **delle utenze degli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica**, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il **pagamento, nella misura massima del 30% dell'intero importo, degli oneri generali del sistema** elettrico.

La norma opera sotto forma di novella all'articolo 27 della legge n. 99/2009, aggiungendovi un nuovo comma 4-*bis*.

Si osserva che sarebbe opportuno riformulare la locuzione “in analogia con quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lett. e) del d.lgs. del 3 marzo 2011 n. 28, ove applicabile”, con un richiamo a quanto disposto dalla disciplina vigente relativa allo scambio sul posto adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 5, lett. e) del d.lgs. del 3 marzo 2011 n. 28.

A tale proposito si ricorda che l'articolo 27, comma 4 della legge n. 99/2009 - per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili – consente ai i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti - di usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.

Come evidenzia il GSE, lo Scambio sul Posto (SSP) è una modalità semplificata di accesso al mercato rivolta alle PA che rivestono contemporaneamente il ruolo di produttore e di consumatore di energia e che dispongono di un impianto di generazione da FER o di un impianto di cogenerazione riconosciuto “CAR” (cogenerazione ad alto rendimento), alimentato da fonti fossili, di potenza inferiore a 200 kW. Grazie a questo strumento, le PA possono immettere in rete l’energia elettrica prodotta dai propri impianti che non consumano contestualmente e, nello stesso tempo, prelevare dalla rete quella eventualmente necessaria a coprire il proprio fabbisogno. Lo **SSP permette** alle Amministrazioni un **reale risparmio** sui propri costi energetici. Il GSE riconosce agli enti beneficiari una parziale compensazione economica che valorizza la differenza tra il prezzo riconosciuto all’energia immessa in rete (più basso) e quello corrisposto per l’elettricità prelevata (più alto), comprensiva degli oneri accessori per l’accesso alla rete. Il cosiddetto **SSP altrove**, a differenza dal “tradizionale” SSP, **non prevede l’obbligo di coincidenza tra i punti di produzione e di consumo** dell’energia elettrica. In questo caso, ad esempio, per un impianto FV installato su un edificio della PA si può beneficiare dello SSP sia per l’energia elettrica prelevata in corrispondenza dell’edificio stesso, sia per quella prelevata da utenze di edifici (piscine, palestre, uffici comunali, etc.) dislocati altrove.

Articolo 1, comma 70
(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)

Il **comma 70** sostituisce il comma 3.1 dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, così da mantenere il **meccanismo dello sconto in fattura** per gli **interventi di ristrutturazione importante di primo livello** di cui alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26 giugno 2015), per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

La norma vigente interviene sostituendo integralmente il comma 3.1 dell'articolo 14 del D.L. 63 del 2013, che è stato introdotto con il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 34/2019.

Tuttavia, il comma 176 del provvedimento in esame dispone proprio l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 10 del D.L. n. 34/2019.

Sarebbe pertanto opportuno un coordinamento tra il predetto articolo 1, comma 176 – che elimina tout court il meccanismo dello sconto in fattura - e quanto previsto dall'articolo 1, comma 70 in commento, che invece lo mantiene sia pure circoscrivendolo.

Il nuovo comma 3.1 dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, come introdotto dall'articolo 8, comma 10-*sexies* in commento prevede che - a partire dal 1° gennaio 2020 - **unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello** di cui al D.M. 26 giugno 2015 (di adeguamento del D.M. 26 giugno 2009) - *Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*, **per le parti comuni degli edifici condominiali**, con un **importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro**, **il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare**, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di **credito d'imposta** da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Il **fornitore** che ha effettuato gli interventi ha a sua volta **facoltà di cedere il credito d'imposta** ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Ai sensi dell'all.1 al D.M. 26/06/2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti

minimi degli edifici), per ristrutturazione importante di primo livello si intende l'intervento che, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.

Si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 1, comma 176.

Articolo 1, comma 71
(Elettrodotti di rilevanza nazionale)

Il **comma 71**, dispone che, ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanza i lavori di **riqualificazione e razionalizzazione** degli **elettrodotti** della **Rete di trasmissione nazionale (RTN)**, sul territorio italiano.

In tale contesto, è ritenuto **prioritario** il progetto di **variante** delle linee **Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago**, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la **spesa di 3,7 milioni di euro** per il 2022.

Il **comma 10-quinquies**, dispone che, ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanza i lavori di **riqualificazione e razionalizzazione** degli **elettrodotti** della **Rete di trasmissione nazionale (RTN)**, sul territorio italiano.

Si ricorda, in particolare, che il comma 29 assegna ai comuni l'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (lett. c)).

In tale contesto, viene ritenuto **prioritario** il progetto di **variante** delle linee **Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago**, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la **spesa di 3,7 milioni di euro** per il 2022.

Quanto agli interventi di sviluppo della RTN, si rinvia al [Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale 2019](#), predisposto ai sensi del D.M. del 20 aprile 2005, riguardante la Concessione rilasciata a Terna per le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale (modificata ed aggiornata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 dicembre 2010), e del D.lgs. n. 93/2011.

Articolo 1, comma 85-100 *(Green new deal)*

I **commi 85-99** recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano, istituendo un **Fondo** da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (**comma 85**). Il fondo, alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO₂, sarà utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con precise finalità. Il Fondo ha anche finalità di **supporto all'imprenditoria giovanile e femminile**, di **riduzione dell'uso della plastica** e per la **sostituzione della plastica con materiali alternativi** (**commi 86 e 87**).

Si definisce quindi la disciplina per l'attuazione dei suddetti interventi rinviando a decreti di natura non regolamentare. Con una modifica apportata dal Senato, è stata aggiunta la previsione in base alla quale le specifiche iniziative da avviare nelle **Zone economiche ambientali** sono **definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto** con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico (**comma 88**). Sancisce poi la possibilità, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE, di concedere la garanzia statale attualmente prevista per gli investimenti ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), in modo complementare con la garanzia di bilancio dell'UE che sarà prevista dal prossimo programma comunitario a sostegno degli investimenti e dell'accesso ai finanziamenti in corso di approvazione, che sostituirà il FEIS (**comma 89**).

Il **comma 90** prevede, in particolare, che per le finalità di cui **al comma 86**, possono essere destinate le risorse del **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)**. Il **comma 91** istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per la prima casa una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'**efficienza energetica**.

Il **comma 92** prevede la possibilità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di inserire tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti **Green Bond** la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo, nonché in generale gli interventi

finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. Le emissioni di titoli di Stato Green Bond saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato.

Il **comma 93** istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un **Comitato interministeriale** con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni funzionali al monitoraggio, demandando ad un D.P.C.M. - da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio - l'individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato stesso.

Si dettano norme sul monitoraggio. In base al **comma 94**, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze recanti la disciplina di attuazione degli interventi illustrati possono prevedere che siano certificati da un professionista indipendente sia la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 86, sia la quantificazione del relativo impatto.

Agli oneri recati dai **commi 88 e 94, primo periodo**, relativi alla selezione degli interventi e alla certificazione di professionisti, si provvede a valere sulle disponibilità del **Fondo** istituito dal comma 85 nei **limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020** e di **5 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni successivi (**comma 95**).

Assicura infine la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del *Green Climate Fund*, autorizzando la relativa spesa (**comma 96**).

Il **comma 97** prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e per la realizzazione di programmi e progetti mediante piattaforme informatiche.

I **commi 98-100**, che disciplinano l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, di una **Commissione** per lo studio, le proposte per la **transizione ecologica** e per la **riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi**, con una dotazione di **0,5 milioni** di euro per l'anno **2020**.

La disposizione in esame reca misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano, la strategia in linea con il *Green new deal* annunciato dalla Commissione europea.

In via preliminare, si fa presente che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2019 ([Doc. LVII, n. 2-bis](#)) era previsto tra i **collegati alla decisione di bilancio** un disegno di legge *Green New Deal* e per la transizione ecologica del Paese.

La Nadef indicava l'impegno del Governo a favore della rapida attuazione di un 'Green new deal' europeo finanziato con risorse comuni e lo sviluppo di appositi strumenti finanziari.

Come illustrato nel documento programmatico presentato dalla Presidente eletta Ursula von der Leyen della neo-costituita [Commissione](#), tra le priorità del nuovo Esecutivo europeo vi è la presentazione, entro 100 giorni dall'inizio del mandato, del "Green Deal" una strategia volta a fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero, tramite un [Green deal europeo](#). Per approfondimenti, anche con riferimento alle Linee strategiche per una transizione verso un'economia a zero emissioni nette si veda il [Dossier n. 66](#) cura del Senato e della Camera dei deputati.

Si ricorda a questo fine l'11 dicembre 2019 sono stati illustrati in una Comunicazione ([COM\(2019\) 640](#)) gli intendimenti della Commissione al fine di: elaborare una serie di politiche profondamente trasformative; integrare la sostenibilità in tutte le politiche dell'UE; proporre l'Unione come *leader* mondiale; varare un patto europeo per il clima entro marzo 2020.

In [Allegato](#) alla Comunicazione viene proposta una tabella di marcia dettagliata, che affianca le azioni chiave da adottare ad un calendario indicativo delle relative scadenze.

Si ricorda infine che è stato approvato in via definitiva il disegno di legge (A.S. n. 1547, A.C. [2267](#)) di conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga di termini.

Dotazioni del Fondo e finalità

In particolare il **comma 85** istituisce, nello stato di previsione del MEF, un **Fondo** da ripartire, con la seguente dotazione:

- **470 milioni di euro per l'anno 2020**
- **930 milioni di euro per l'anno 2021**
- **1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.**

Di tale dotazione, una **quota non inferiore a 150 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal **2020 al 2022** sarà destinata ad interventi coerenti con le finalità previste - secondo quanto stabilito con una modifica apportata dal Senato - dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui **fino a 20 milioni di euro** per ciascuno dei predetti anni destinati alle **iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali**.

Si rammenta che il comma 6 citato prevede che il 50 per cento dei proventi delle singole aste è destinato alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca

e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020; c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi; d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità; d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento; e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi; f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni; g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto; h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso; i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41; i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001.

Il testo originario del disegno di legge faceva invece riferimento alle finalità della [direttiva 2003/87/CE](#), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

Si rammenta che tale direttiva ha istituito un "sistema scambio quote" di emissione di CO₂ al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni. Il suddetto sistema fissa un tetto massimo per le emissioni consentite ai soggetti che ne fanno parte, consentendo ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato i diritti di emissione di CO₂ (c.d. "quote"), acquisiti mediante asta. La direttiva è stata rivista da ultimo nel marzo 2018 (con la direttiva 2018/410/UE), al fine di consentire il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Quadro 2030 per l'energia e il clima e dall'Accordo di Parigi, che per il 2030 prevedono una riduzione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990. Le modalità per l'adozione delle norme di recepimento della direttiva 2018/410/CE sono contenute nell'articolo 13 della [Legge 4 ottobre](#)

[2019, n. 117](#) (Legge di delegazione europea 2018) che fissa principi e criteri direttivi specifici cui il Governo dovrà attenersi nella fase di trasposizione. Per maggiori dettagli si rimanda al [Dossier 62/4](#) a cura del Senato e della Camera dei deputati.

Sempre il **comma 85** chiarisce che il suddetto fondo sarà alimentato con i **proventi delle aste delle quote di emissione di CO2** - versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022 - di cui all'articolo 19 del [decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30](#). Tali proventi saranno a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo fissato, che resta acquisito dall'erario, è pari a **150 milioni di euro** per ciascuno dei predetti anni.

Il richiamato articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 disciplina la messa all'asta delle quote di emissione, prevedendo, tra l'altro, le modalità di versamento dei proventi nel bilancio dello Stato e la loro successiva ripartizione e riassegnazione in appositi capitoli per spese di investimento. In base al comma 5, il 50% dei proventi viene assegnato al Ministero dello sviluppo economico, e il 50% è destinato ad una serie di attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica. Tra esse rientrano: la riduzione delle emissioni di gas serra; lo sviluppo di energie rinnovabili; la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2. Inoltre, una quota dei proventi sarà destinata a finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico nel settore industriale.

La **RT** all'AS nel testo originario chiarisce che si tratta di operazioni che hanno effetti solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno; i decreti attuativi (previsti dai successivi commi della disposizione) saranno predisposti al fine di escludere che tali operazioni possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

I **commi 86 e 87** illustrano alcune finalità del fondo, che prevedono interventi del Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, il **comma 86** prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di **una o più garanzie** a titolo oneroso e nella **misura massima dell'80%**, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili con i seguenti obiettivi:

- decarbonizzazione dell'economia;
- economia circolare;
- rigenerazione urbana;
- turismo sostenibile;
- adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico.

- Sono inclusi anche, più in generale, i programmi e i progetti innovativi, con elevata sostenibilità ambientale che tengano conto degli impatti sociali.

Con l'approvazione di una modifica apportata dal Senato sono state aggiunte anche la finalità di **supporto all'imprenditoria giovanile e femminile**, di **riduzione dell'uso della plastica** e per la **sostituzione della plastica con materiali alternativi**.

La concessione di garanzie è riferita **anche ad un portafoglio collettivo di operazioni**.

Il **comma 87** prevede la **partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o debito**, anche di natura subordinata, sempre del Ministro dell'economia e delle finanze, a sostegno delle operazioni di cui al **comma 86**.

Il **comma 88** demanda ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina di attuazione degli interventi illustrati sopra, in ordine a:

- l'**individuazione**, sulla base di procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, dell'**organismo competente** a selezionare gli interventi di cui al **comma 86**;
- la definizione degli interventi, dei criteri, delle procedure e delle condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al **comma 86** - anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico - secondo quanto aggiunto con una modifica apportata dal Senato - e delle partecipazioni al capitale di rischio e/o debito di cui al **comma 87**
- la ripartizione della quota pubblica nel caso di investimenti pubblico/privati di cui ai **commi 86 e 87**, e quello di cui al comma 89, anche per **escludere** che tali interventi comportino un **indebitamento netto** da parte delle amministrazioni pubbliche.

In relazione ai suddetti decreti, varati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e del territorio, si specifica che **il primo** di essi dovrà essere emanato **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'attuazione dei **commi 86 e 87**, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di **società in-house** oppure della **Banca europea degli investimenti**, in qualità di Banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai suddetti **commi 86 e 87**, è autorizzata inoltre l'istituzione di un apposito **conto corrente** presso la tesoreria centrale.

Con una modifica apportata dal Senato - è stata aggiunta la previsione in base alla quale le specifiche iniziative da avviare nelle **Zone economiche ambientali** sono **definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della**

tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

Il **comma 89** stabilisce che nell'ambito del **nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea**, lo Stato possa concedere la **garanzia** prevista dall'articolo 1, comma 822 della 28 dicembre 2015, n. 208 ([legge di stabilità 2016](#)), anche in modo **complementare** con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale vigente di volta in volta.

La relazione illustrativa chiarisce che nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione Europea la garanzia dello Stato che oggi può assistere le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al fondo europeo per gli investimenti strategici, promosse da Cassa depositi e prestiti (in qualità di istituto nazionale di promozione) nell'ambito del cosiddetto piano Juncker, potrà anche essere utilizzata in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione Europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner e esecutivi che sarà regolata con specifici atti dell'UE in attuazione del predetto quadro finanziario pluriennale.

Il citato articolo 1, comma 822 prevede che per contribuire alla costituzione delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al suddetto fondo possano essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

Quanto al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 si rammenta che sono in corso i negoziati sul pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea tra il 2 maggio 2018. Tra maggio e giugno 2018 sono state presentate poi le proposte settoriali relative ai programmi cui sarà demandata la concreta implementazione del nuovo quadro finanziario pluriennale.

Per maggiori dettagli sui contenuti del pacchetto e sui negoziati in corso si rimanda al [Dossier n. 21/1 DE](#).

Anche in questo caso è previsto l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrà stabilire, mediante decreto di natura non regolamentare, i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione della **suddetta garanzia di Stato**. Il decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della normativa europea in materia di garanzia di bilancio dell'Unione europea.

Il comma fa riferimento alla proposta di regolamento che istituisce il programma InvestEU ([COM \(2018\) 439](#)), che fa parte del pacchetto di misure settoriali collegate al nuovo QFP. Il relativo Fondo, che sostituirà il Fondo per gli investimenti strategici (FEIS), dovrebbe fornire una garanzia dell'UE al fine di mobilitare finanziamenti pubblici e privati sotto forma di prestiti, garanzie, partecipazioni o altri strumenti di mercato, e sostegno a investimenti strategici nelle attività di ricerca e sviluppo tramite un'apposita finestra di investimento.

La dotazione di bilancio, pari a 15,2 miliardi di euro, dovrebbe, nelle intenzioni della Commissione, mobilitare più di 650 miliardi di investimenti aggiuntivi nell'intero territorio dell'Unione. L'*iter* legislativo di approvazione della proposta è ancora in corso.

Misure in materia di sostegno alle imprese e garanzia sulle ristrutturazioni per accrescimento dell'efficienza energetica

I **commi 90 e 91** recano disposizioni in materia di sostegno alle imprese e garanzia sulle ristrutturazioni per accrescimento dell'efficienza energetica.

Il **comma 90** prevede che per le finalità di cui **al comma 86**:

a) possono essere destinate le risorse del **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca** (FRI) di cui all'art. 30, commi 2 e 3, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012);

L'art. 30. co. 2, del D.L. 83/2012 prevede che per il perseguimento delle finalità relative al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23, co. 2 del medesimo D.L. 83/2012, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'art. 1, co. 354 della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004). I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie.

In base al co. 3 dell'articolo in esame, fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della citata legge 311/2004, le risorse del FRI non utilizzate al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle predette finalità, nel limite massimo del 70 per cento. La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante: a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per le risorse già destinate a interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni; b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura

finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino, entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione; c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.

Il co. 3-*bis* dell'art. 30, D.L. 83/2012, prevede che per le finalità di cui al comma 3 e all'art. 1, co. 355, della legge 311/2004, la ricognizione delle risorse non utilizzate è comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine il co. 4 ha demandato a decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico la determinazione, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a., delle modalità di utilizzo e del riparto delle risorse di cui al comma 3 tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile.

In attuazione di tale previsione sono stati adottati il D.M. 26 aprile 2013 e il D.M. 23 febbraio 2015. Quest'ultimo decreto ha stabilito che, in sede di prima applicazione, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse del FRI oggetto di ricognizione e destinate alle finalità del Fondo crescita sostenibile fosse attribuita alle attività di ricerca e sviluppo (finalità di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto 8 marzo 2013) e che le restanti risorse fossero ripartite tra le ulteriori finalità del Fondo crescita: situazioni di crisi complessa e internazionalizzazione delle imprese, in modo che almeno il 60 per cento delle stesse risulti attribuito alle situazioni di crisi complessa. Il D.M. ha rimesso ad un decreto direttoriale la fissazione delle successive rideterminazioni del riparto delle risorse disponibili del FRI.

L'art. 1, co. 354, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004), ha disposto l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitale rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale in gestione separata presso CDP, è stata stabilita in 6 miliardi di euro. Le successive variazioni alla dotazione sono disposte da CDP Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme

concesse a finanziamento agevolato, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361 della medesima legge finanziaria. Tale comma dispone che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.P.A. sia determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che la differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A. (riconosciuti dal comma 360) sono posti a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma 361.

Una quota delle risorse del FRI è specificamente destinata agli interventi in ricerca e sviluppo delle imprese.

Le modalità di funzionamento del FRI sono state stabilite con deliberazione n. 76/2005 del CIPE (pubblicata nella GU 21 ottobre 2005, n. 246).

Si vedano la [deliberazione 14 novembre 2017, n. 16/2017/G](#), Relazione concernente “Il Fondo per la crescita sostenibile (anni 2013-2016)” e la [deliberazione n. 90/2016 del 22 luglio 2016](#), Determinazione e Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria di Cassa depositi e prestiti S.p.A., esercizio 2014, della Corte dei conti.

b) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del FRI relative ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, può essere concesso **un contributo a fondo perduto per spese di investimento**, sino ad una quota massima del **15 per cento** dell'investimento medesimo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi.

A tal fine è autorizzata la **spesa** di 10 milioni di euro nel 2020, 40 milioni di euro nel 2021 e 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

c) è esteso l'ambito di operatività del FRI per gli interventi previsti dall'art. 1, commi da 855 a 859, della L. 296/2006.

Il co. 855 ha esteso l'ambito di operatività del FRI agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del d.lgs. 112/1998, per gli investimenti produttivi e per la ricerca. Gli interventi predetti possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente *pro tempore*, determinato con il decreto di cui all'art. 1, co. 358 della L. 311/2004.

Il co. 856 ha autorizzato per le suddette finalità la Cassa depositi e prestiti Spa ad apportare alla dotazione iniziale del FRI un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul

bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'art. 1, co. 361, della L. 311/2004, che allo scopo possono essere integrati: a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844; b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.

Il co. 857 prevede che ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.

Il co. 858 dispone che ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.

Infine, il co. 859 afferma che le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del FRI dell'anno successivo.

Per le medesime finalità e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concedere una **quota di finanziamento a fondo perduto**, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa del finanziamento concesso ai sensi dell'art. 1, co. 855, della L. 296/2006;

d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, le misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi di cui al Titolo I, Capo 01, del d.lgs. 185/2000, possono essere integrati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20% delle spese ammissibili a valere su risorse dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le Amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

In base all'art. 1 del d.lgs. 185/2000, le disposizioni del Capo 01 sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. Secondo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso d.lgs., ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento. Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

In ogni caso la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90% delle spese ammissibili.

A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto "di cui al presente comma" possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022.

Sempre la **lettera d)** in esame prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere aggiornata la disciplina di attuazione di cui all'art. 29, comma 2, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019), anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il comma 2 dell'art. 29, D.L. 34/2019, ha demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (cioè dal 1° maggio 2019), la ridefinizione della disciplina di attuazione della misura di cui al Capo 01 del d.lgs. 185/2000, prevedendo

anche, per le imprese di più recente costituzione, l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili.

Fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si veda la pagina dedicata alle [Misure per l'autoimprenditorialità - Nuove imprese a tasso zero](#) sul sito del MISE.

Il comma 91 novella l'art.1, co. 48, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), introducendovi la lettera *c-bis*).

L'art.1, co. 48, della L. 147/2013 ha previsto, ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, l'istituzione del Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia: a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, co. 100, lettera a), della L. 662/1996; b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia prima indicato; c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

A tale nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo (istituito dall'articolo 13, comma 3-*bis*, del D.L. 112/2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.

In attuazione della citata lettera c) è stato emanato il [decreto interministeriale 31 luglio 2014](#) (pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014), con cui è stata definita dettagliatamente la disciplina del nuovo Fondo di garanzia "prima casa".

In base a quanto precisato nell'art. 1 di tale decreto, il "nuovo" Fondo è finalizzato alla concessione di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all'acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Il successivo art. 3 dispone che sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro e che le unità immobiliari relative non devono avere le caratteristiche di lusso.

L'art. 19 del D.L. 34/2019 ha disposto un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2019 del Fondo e ha altresì fissato all'8 per cento la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

La nuova disposizione istituisce la sezione speciale, che è istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione, a titolo **oneroso**, di **garanzie**, a prima richiesta, nella misura massima del **50 per cento** della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai **condomìni**, connessi ad interventi di **ristrutturazione** per accrescimento dell'**efficienza energetica**.

Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale **garanzia di ultima istanza**.

Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a **10 milioni** di euro per il 2020 e **20 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle **regioni** e di **altri enti e organismi pubblici** ovvero con l'intervento della **Cassa depositi e prestiti Spa**, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia.

Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale viene accantonato a copertura del rischio un importo **non inferiore all'8%** dell'importo garantito.

Il comma in esame demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione della sezione speciale.

Emissione di titoli di Stato c.d. Green Bond e Comitato interministeriale

Il **comma 92** prevede la possibilità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di inserire tra le spese rilevanti nell'ambito dell'**emissione di titoli di Stato** cosiddetti **Green Bond**:

- la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo
- e più in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai

cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale.

Le suddette emissioni di titoli di Stato *Green Bond* saranno **proporzionate** agli interventi con **positivo impatto ambientale** finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui al presente articolo, e dovranno essere comunque tali da garantire un **efficiente funzionamento del mercato secondario** di detti titoli.

Si segnala che la formulazione, pur collegando l'emissione dei titoli di Stato al positivo impatto (ambientale) dei finanziamenti - in termini di 'proporzionalità' - non appare definire in modo chiaro il rapporto tra sistema di monitoraggio pubblico e di controllo su tale positivo impatto, cui fa riferimento la norma, e l'emissione dei titoli.

Si osserva poi che, alla luce del combinato disposto con il successivo comma 94, la norma sembrerebbe configurare un sistema di certificazione da parte di professionisti, di cui non risulta chiarita la valenza rispetto alla emissione di titoli di stato pubblici.

Andrebbe chiarito il sistema di valutazione dell'impatto ambientale ai fini dell'emissione dei titoli di Stato previsti dalla disposizione.

Il **comma 93** istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un **Comitato interministeriale** con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le **informazioni** di cui al successivo comma 94. Si indica espressamente la finalità della previsione nell'emissione dei titoli di Stato Green Bond.

Si demanda ad un **D.P.C.M.** - da emanare **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della legge di bilancio - l'individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato stesso.

La norma prevede comunque che tale Comitato interministeriale sia **coordinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze**.

Monitoraggio

In base al **comma 94**, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al **comma 88** della disposizione (recanti la disciplina di attuazione degli interventi illustrati) 'possono' prevedere che siano certificati da un **professionista indipendente**:

- la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del **comma 86**
- nonché la quantificazione del relativo impatto.

Si segnala che la norma riconosce tale profilo, relativo ad attività di certificazione da parte di professionisti indipendenti, comunque in termini di **'facoltà'**.

Si valuti l'opportunità di chiarire già nella disposizione le tipologie professionali cui riferire le attività di certificazione previste dalla norma, anche alla luce delle implicazioni che tali certificazioni sembrano avere nel quadro della disposizione in materia di sistema di emissione di titoli di Stato green.

Con i medesimi decreti sono inoltre individuati i **dati** e le **informazioni** che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il **monitoraggio dell'impatto** dei seguenti interventi:

- degli interventi previsti dall'articolo in esame
- nonché degli interventi finanziati con il Fondo Investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, commi 14 e ss. (su cui si veda la relativa scheda illustrativa).
- e più in generale delle operazioni a sostegno dei **programmi di spesa** orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale.
- Si osserva che da un lato la disposizione sembra profilare un obbligo comunicativo generale per le pubbliche amministrazioni con riferimento ai programmi di spesa in parola, dall'altro la formulazione fa riferimento a programmi di spesa 'orientati' (ai molteplici obiettivi indicati nella disposizione medesima).

La disposizione prevede che la **mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richieste**, necessarie anche per il rispetto degli impegni con l'Unione Europea, rileva ai fini della **misurazione e valutazione della performance** individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si segnala che la norma, al **terzo periodo del comma 94**, fa riferimento ad informazioni 'richieste', con riguardo ai dati e alle informazioni in parola, mentre il secondo periodo sembrerebbe prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato in capo alle pubbliche amministrazioni interessate, a prescindere da apposite richieste.

I dati che verranno raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato Interministeriale di cui al **comma 93**, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla **rendicontazione di effettivo utilizzo** e di **impatto ambientale** degli

impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al **comma 92**.

Si valuti di specificare le tipologie dei dati, al fine di chiarire il modo in cui gli stessi 'devono consentire' l'acquisizione del pieno quadro informativo da parte del Ministero, secondo la previsione dizione della norma.

Il **comma 95** stabilisce che agli oneri recati dai **commi 88 e 94**, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilità del **Fondo** istituito dal **comma 85**, nei **limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020** e di **5 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni successivi. Si tratta degli oneri relativi alla selezione degli interventi (**comma 88**) e alla possibile previsione di certificazione da parte di professionisti indipendenti (**comma 94, primo periodo**).

Green climate Fund

Il **comma 96** assicura la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione del "*Green climate Fund*" previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, autorizzando una spesa di **33 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal **2020 al 2023** e di **66 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal **2024 al 2028**.

• *Il Green climate fund (GCF)*

Il [Green climate fund](#) (Fondo verde per il clima, GCF) è stato istituito alla Conferenza sul clima di Cancún (COP 16) nel 2010. Questo fondo dell'ONU svolge un ruolo centrale per convogliare le risorse finanziarie verso i paesi in via di sviluppo e catalizzare i finanziamenti privati per il clima. L'Ue e gli Stati membri si sono impegnati a fornire quasi la metà delle risorse del fondo, circa 4,7 miliardi di dollari. In occasione della prima Conferenza dei donatori del Fondo, nel novembre 2014, l'Italia si è impegnata a contribuire alla prima capitalizzazione con una cifra pari a 250 milioni di euro. In seguito poi ad un accordo tra il Ministero dell'ambiente e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) che agisce in qualità di fiduciario del GCF, l'Italia ha stabilito di corrispondere 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016-2018, come previsto dalla [legge n. 204 del 4 novembre 2016](#) con la quale l'Italia ha ratificato l'Accordo di Parigi. Il Consiglio europeo svoltosi il 20-21 giugno 2019 ha riaffermato l'impegno dell'Ue e degli Stati membri ad adoperarsi a favore di un processo di ricostituzione tempestivo, ben gestito e riuscito del suddetto Fondo.

Commissione per la transizione ecologica

Il **comma 98** prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

Nello specifico, la Commissione è incaricata di studiare le modalità per rendere permanente lo sviluppo di un *Green new deal* italiano e per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili, con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030.

Il **comma 99** disciplina la composizione della Commissione, la quale è presieduta dal Ministro dell'ambiente, o da un suo sostituto, ed è composta da:

- un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- tre esperti nominati dal Ministro per l'ambiente;
- tre esperti nominati dal Ministro dell'economia.

Il **comma 98, secondo periodo**, prevede che la Commissione sviluppi un ampio **percorso di partecipazione democratica** con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni, dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori.

Il terzo periodo stabilisce che ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Il **comma 100** prevede l'assegnazione alla Commissione di una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, per lo svolgimento dei compiti previsti.

L'art. 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) ha previsto la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza annuale, di un "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli" (rispettivamente SAD e SAF).

I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni. La Direzione

generale per lo Sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente- con l'assistenza tecnica della Sogesid S.p.A. - provvede alla redazione del Catalogo, avvalendosi, oltre che delle informazioni nella disponibilità dello stesso MATTM e dell'ISPRA, delle informazioni rese disponibili dall'ISTAT, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle Regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca. Si fa riferimento nel catalogo a sussidi diretti (leggi di spesa) e sussidi indiretti (o spese fiscali), includendo anche i sussidi "impliciti" come parte dei sussidi indiretti, ossia sussidi che possono emergere dalla tassazione ordinaria e favorire o incoraggiare comportamenti e scelte di consumo (e produzione) favorevoli o dannosi per l'ambiente. Casi specifici, ad esempio, si riferiscono all'*underpricing* per l'estrazione di risorse naturali (cave o *royalties*). Per l'edizione 2018 del Catalogo, con dati al 2017, che stima per il 2017 SAF pari a 15,2 miliardi di euro e SAD pari a 19,3 miliardi di euro (per approfondimenti si veda [qui](#)).

Si ricorda che nella Nota di aggiornamento al DEF 2019 il Governo, nel sottolineare l'importanza di riformare il sistema fiscale in chiave ambientale al fine di accompagnare il sistema economico verso forme di consumo e produzione sostenibili, ha sottolineato che l'Italia sta avviando, in qualità di Stato membro, in collaborazione con lo [Structural Reform Support Service](#) della Commissione europea e con l'Ocse, un progetto volto a sviluppare un Piano d'Azione per la riforma fiscale ambientale in Italia.

Ai sensi del **comma 97**, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Il comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto, al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, che i diritti dell'azionista della **società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria** ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

In tale materia, si segnala che disposizioni sono state altresì recate dal D.L. 26/10/2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) che all'art. 51 ha recato disposizioni sulle attività informatiche in favore di organismi pubblici

La norma in esame reca l'indicazione dei seguenti ambiti:

- per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali
- nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi.

Si indica la finalità di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Si rinvia ad apposite **convenzioni** per la definizione dell'oggetto e delle condizioni dei servizi in parola.

Articolo 1, commi 107-109 *(Green Mobility)*

Nei **commi 107-109** si dispone in ordine agli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, prescrivendo che il rinnovo della loro dotazione avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida.

Il **comma 107** prescrive alle **pubbliche amministrazioni** - dal 1° gennaio 2020 - allorché rinnovino gli **autoveicoli in dotazione**, di procedere in misura **non inferiore al 50 per cento** mediante l'acquisto o noleggio (nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale spesa) di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad **energia elettrica, ibrida** o ad **idrogeno**.

Quest'ultima previsione relativa all'alimentazione ad idrogeno è stata introdotta dal Senato.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di **almeno due** veicoli.

Sono **esclusi** dalla prescrizione sopra ricordata, ai sensi del **comma 108**:

- il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa;
- le Forze di polizia.

Il **comma 109** prevede che l'attuazione delle presenti disposizioni sia realizzata dalle amministrazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il censimento delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2018, realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica (in collaborazione con Formez PA) rileva (al 31 dicembre 2018) 33.527 autovetture (le amministrazioni che hanno comunicato i dati sono state 8.366, su un totale di 10.164).

Articolo 1, comma 175
***(Proroga detrazione per le spese di riqualificazione
energetica e di ristrutturazione edilizia)***

Il **comma 175** dispone la **proroga** per l'anno **2020** delle **detrazioni** spettanti per le spese sostenute per interventi di **efficienza energetica**, di **ristrutturazione edilizia** e per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici**, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

Il comma 175, alla **lettera a)**, **n.1**, **proroga al 31 dicembre 2020** il termine previsto per avvalersi della **detrazione fiscale** (dall'Irpef e dall'Ires) nella misura del **65%** per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. **ecobonus**) disposta ai commi 1 e 2, lettera **b)**, dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica.

Si ricorda che l'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo da numerosi provvedimenti, consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010, n. 220);

- per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006 (articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

La **lettera a), n.2, proroga** la detrazione per le spese sostenute **dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** per l'acquisto e la posa in opera di **micro-generatori** in sostituzione di impianti esistenti.

Dispone inoltre la **soppressione del terzo, quarto e quinto periodo del comma 2, lettera b-bis**), dell'articolo 14, che stabilivano rispettivamente:

- la riduzione della detrazione al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
- l'esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
- l'applicazione della detrazione nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

La **lettera a), n.3, proroga** altresì per l'**anno 2020** la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (comma *2-bis* dell'articolo 14, D.L. 63/2013).

Per una dettagliata ricognizione delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si consiglia la lettura della [Guida dell'Agenzia delle entrate](#).

Per una panoramica della materia si rinvia alle pagine *web* [Riquilificazione energetica degli edifici: l'ecobonus](#) e [Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica](#) consultabili sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

La **lettera b), n.1)** della norma in esame, modifica l'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia,

prorogando **al 31 dicembre 2020** la misura della detrazione al **50 per cento**, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** indicati dall'articolo 16-*bis*, comma 1, del TUIR ovvero interventi di:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
- risparmio energetico con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- adozione di misure antisismiche;
- bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Per un approfondimento delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia si rinvia alla [Guida dell'Agenzia delle entrate](#) nonché alla pagina *web* [Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica](#) del Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Si segnala che **il comma 219** del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si fa rinvio, stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

La **lettera b), n. 2)** proroga al **2020** la detrazione al **50 per cento** (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista per l'acquisto di **mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+** (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Si ricorda che le spese per l'acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. In altri termini, le spese per l'acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.

Per una ricognizione completa delle detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici si suggerisce la consultazione della [Guida dell'Agenzia delle entrate](#).

Per una valutazione generale dell'impatto delle detrazioni fiscali per il recupero e la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio in Italia si consiglia la lettura del [dossier Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione](#) realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati in collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio).

Articolo 1, comma 176
*(Abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per gli
interventi di riqualificazione energetica e antisismica)*

Il **comma 176** prevede l'abrogazione dei commi 1,2,3 e 3-ter dell'articolo 10 del D.L. n. 34/2019, i quali hanno introdotto il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici).

Nel dettaglio, il comma 176 **abroga** i seguenti commi dell'articolo 10 del D.L. n. 34/2019:

- il comma 1, che prevede la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013 di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione fiscale, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. I fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Analoga facoltà il comma concede ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori. Il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. n. 34/2019 interviene introducendo le previsioni di cui sopra sotto forma di novella all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, in nuovo comma 3.1 del medesimo articolo 10.

Sarebbe pertanto opportuno che l'abrogazione disposta dall'articolo in esame operi sul comma 3.1 dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 10 del D.L. n. 34/2019. Tuttavia, si fa presente che il comma 70 del provvedimento in esame dispone proprio la sostituzione del comma 3.1 dell'articolo 14 del D.L. 63 del 2013.

Sarebbe pertanto opportuno un coordinamento tra il comma 176 in esame – che elimina tout court il meccanismo dello sconto in fattura - e quanto previsto dal comma 70, che invece lo mantiene sia pure circoscrivendolo.

- il comma 2, il quale consente al soggetto avente diritto alle detrazioni fiscali per gli interventi di adozione di misure antisismiche, di optare, in

luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. n. 34/2019 interviene introducendo le previsioni di cui sopra sotto forma di novella all'articolo 16 del D.L. n. 63/2013, in nuovo comma 1-*octies* del medesimo articolo 10.

*Sarebbe pertanto opportuno che l'abrogazione disposta dall'articolo in esame operi sul comma 1-*octies* dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 10 del D.L. n. 34/2019.*

- Il comma 3 che demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 luglio 2019, la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

In attuazione della disposizione in commento è stato adottato il [Prov. 31 luglio 2019](#).

- Il comma 3-*ter*, il quale dispone che a decorrere dal 30 giugno 2019, per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (fotovoltaici in particolare) (di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h del TUIR-D.P.R. n. 917/1986) i soggetti beneficiari della detrazione fiscale possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Si ricorda sul punto che, in data 4 dicembre 2019, la Commissione Industria del Senato [ha approvato all'unanimità](#) una [risoluzione](#) sull'Affare n. 290 (sulle ricadute dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore -*Doc. XXIV, N. 14*), **con la quale si impegna il Governo tra l'altro a :**

-
- consolidare nella prossima legge di bilancio le misure a sostegno degli interventi di riqualificazione energetica vigenti;
 - stabilizzare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, le misure di detrazione fiscale relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sia quelle in scadenza al 31 dicembre 2019, che quelle in scadenza al 31 dicembre 2021, interrompendo il ciclo di rinnovi periodici che prosegue da oltre dieci anni, garantendo ai cittadini e alle imprese una misura certa, volta al raggiungimento degli obiettivi di intervento rispetto all'emergenza climatica e di supporto all'economia del settore edilizio;
 - individuare adeguati meccanismi di supporto, di carattere temporaneo, per le piccole e medie imprese, tra cui eventualmente anche il ripristino transitorio della situazione *ex-ante* articolo 10 del D.L. n. 34/2019, c.d. Decreto "Crescita", che nelle more di una riorganizzazione permetta alle stesse di dotarsi di adeguati strumenti per beneficiare degli aspetti positivi degli strumenti dello sconto e della cessione;
 - valutare, tra le possibili misure di cui al precedente impegno:
 - la creazione di un meccanismo di salvaguardia con l'individuazione di un soggetto deputato all'acquisto obbligato dei crediti fiscali, il c.d. acquirente di ultima istanza;
 - l'individuazione di un meccanismo di trasformazione della detrazione fiscale nel riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione;
 - l'individuazione di soglie minime sotto le quali il meccanismo dello sconto immediato/cessione del credito non sia applicabile;
 - valutare di dare seguito alle raccomandazioni inviate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con lettera prot. 0739129 del 31 ottobre 2019 ([Segnalazione A.S. 1622](#)).

In tale segnalazione - inviata alla Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia delle Entrate, in data 31 ottobre 2019- l'AGCM pur comprendendo e condividendo l'intento del legislatore teso a incentivare lo sviluppo delle energie rinnovabili (articolo 10, comma 3-ter del D.L. n. 34/2019), ha evidenziato che la modalità di fruizione della cessione del credito finisce per generare vantaggi competitivi in capo solamente alle imprese di maggiori dimensioni o ai grandi *trader* di energia, che – come evidenzia la risoluzione parlamentare - dispongono di ampia liquidità, di rilevante capacità di ricorrere al credito bancario e di imporre la tempistica dei pagamenti ai propri fornitori, nonché in grado di recuperare facilmente il credito in compensazione in quanto grandi debentrici fiscali. Al contempo, per le imprese di piccole e medie dimensioni, lo strumento della cessione del credito con recupero a compensazione è di difficile, se non impossibile, utilizzo.

Articolo 1, commi 184-197
(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

Con i **commi 184-197** al **Senato** è stata integralmente sostituita la disciplina originariamente contenuta nell'articolo 22 del disegno di legge: in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese e di disciplinare un credito d'imposta per la realizzazione di progetti ambientali, i **commi 184-197** introducono un **nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi**.

In estrema sintesi, esso riguarda **tutte le imprese** e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito viene riconosciuto con aliquota **differenziata** secondo la **tipologia di beni** oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in **beni strumentali nuovi**, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello **Industria 4.0**. Le norme in esame chiariscono il **regime transitorio** applicabile ad alcuni **investimenti in beni strumentali effettuati nel 2020**, al fine di **evitare la sovrapposizione** dell'agevolazione introdotta con la **disciplina di superammortamento e iperammortamento**.

L'originario articolo 22 del disegno di legge prorogava al 2020 il cd. superammortamento, misura agevolativa che consente di maggiorare a fini fiscali (del trenta per cento) il costo degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi; proroga altresì al 2020 anche il cd. iperammortamento, che consente di maggiorare ai fini fiscali (dal 50 al 170 per cento a seconda dell'investimento) il costo di acquisizione di beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie che abilitano la trasformazione in chiave 4.0. Infine riconosce un credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2022, alle imprese che realizzano progetti ambientali che includono beni strumentali nuovi, pari al 10 per cento delle spese sostenute per brevetti, consulenze e lavoratori dipendenti in seno a tali progetti.

Il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - così come il nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui al comma 198 e seguenti, a sua volta sostitutivo del vigente credito di imposta in R&S, e la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0 di cui al comma 210, sono inquadrabili nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" preannunciato dal Governo a novembre scorso, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo

italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale (si rinvia sul punto al *box* di approfondimento in calce alla presente scheda).

Con le modifiche proposte si chiarisce infatti esplicitamente (**comma 184**) che la **ridefinizione degli incentivi fiscali** previsti dal **Piano Impresa 4.0**, operata dalle norme in esame, intende sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica

Beneficiari

Il **comma 185** individua i **beneficiari del credito d'imposta** nelle **imprese** che, a decorrere **dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, ovvero **entro il 30 giugno 2021** - in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - **effettuano investimenti in beni strumentali nuovi**, destinati a **strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**. Esso è riconosciuto nelle condizioni e nelle misure stabilite *ex lege*, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Ai sensi del **comma 186**, possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese residenti** nel territorio dello Stato, ivi incluse le **stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono **escluse dall'agevolazione**:

- le **imprese in stato di crisi**, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le **imprese destinatarie di sanzioni interdittive** derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone

giuridiche (di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore** e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Il **comma 194** consente di applicare, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, il credito d'imposta anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, purché esso abbia ad oggetto **beni diversi da quelli (materiali e immateriali) individuati nell'ottica di Industria 4.0** ed elencati negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).

Investimenti agevolabili

Il **comma 187** chiarisce che sono **agevolabili** gli **investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa**.

Sono **esclusi dall'agevolazione** gli investimenti concernenti:

- **veicoli e altri mezzi di trasporto**, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all'art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);
- beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede **coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento** (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
- **fabbricati e le costruzioni**;
- **beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016** (legge n. 208 del 2015). L'allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;
- i **beni gratuitamente devolvibili** delle imprese operanti, in **concessione** e a **tariffa**, nei settori **dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti**.

Sono inoltre agevolabili gli **investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa**, individuati **all'allegato B** annesso alla legge di bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si tratta di beni immateriali (*software*) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016).

Misura del credito d'imposta

Il **credito d'imposta** in parola è riconosciuto in **misura differenziata** secondo la **tipologia di beni** oggetto dell'investimento.

Ai sensi del **comma 189**, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi **nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017**, ovvero i **beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del **40 per cento del costo** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- nella misura **del 20 per cento** per la quota di investimenti **oltre i 2,5 milioni di euro** e fino al **limite massimo** di costi complessivamente ammissibili, pari a **10 milioni di euro**.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Ai sensi del **comma 190**, per gli **investimenti aventi ad oggetto beni immateriali** (*software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni*) **connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0"** (ricompresi **nell'allegato B** annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il **credito d'imposta** è riconosciuto nella misura del **15 per cento del costo**, nel **limite massimo** di costi ammissibili pari a **700.000 euro**.

Si considerano agevolabili anche le **spese per servizi** sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

Il **comma 188** chiarisce che, per gli investimenti aventi a oggetto **beni diversi da quelli** ricompresi nei predetti allegati, indicati nei commi 189 e 190, il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 6 per cento del costo**, determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR e nel **limite massimo** di **2 milioni di euro**.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

L'articolo 110, comma 1, lettera *b*) del TUIR chiarisce si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.

Operatività e fruizione del credito d'imposta

Il **comma 191** chiarisce che il credito d'imposta in esame è **utilizzabile** esclusivamente **in compensazione** (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in **cinque quote annuali** di pari importo, ridotte a **tre** per gli investimenti in **beni immateriali** (di cui al comma 190).

Esso è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al già menzionato comma 188; per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190, ossia per i beni strumentali **materiali e immateriali ricompresi negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017**, esso è utilizzabile a decorrere **dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l'interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

A tale credito d'imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Al solo scopo di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una **comunicazione al Ministero dello sviluppo economico**. Si demanda a un apposito **decreto direttoriale** del Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.

Il credito d'imposta **non può formare oggetto di cessione o trasferimento**, neanche all'interno del consolidato fiscale.

Ai sensi del successivo **comma 192**, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

Esso è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad **oggetto i medesimi** costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il **comma 193** disciplina le conseguenze della **cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati**.

In particolare, se entro il **31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento** i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il **credito d'imposta è corrispondentemente ridotto** escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

Introdotte per evitare che il beneficio dell'iperammortamento interferisse, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa potesse aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto, le richiamate norme sugli "investimenti sostitutivi" contemplano l'ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti). In tali casi si prevede che il **beneficio non venga meno per le residue quote**, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d'imposta del realizzo l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Di conseguenza, **la sostituzione non determina la revoca dell'agevolazione**, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l'investimento

originario. Ove l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Controlli e monitoraggio

Il comma 195 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.

In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6 e 7 (di cui agli allegati A e B della legge di bilancio 2017, beni individuati nell'ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una **perizia tecnica** semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono **interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura**.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000).

Ai sensi **del comma 197 il Ministero dell'economia e delle finanze** effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta in esame al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.

Disciplina transitoria: rapporti con superammortamento e iperammortamento

Il comma 196 chiarisce il **regime transitorio** applicabile ad alcuni **investimenti in beni strumentali**, al fine di **evitare la sovrapposizione** dell'agevolazione in parola con la **disciplina del cd. superammortamento e del cd. iperammortamento**.

Si ricorda che il superammortamento è stato prorogato, da ultimo dal decreto-legge n. 34 del 2019; esso consente ai titolari di reddito d'impresa ed agli esercenti

arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020- a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – di usufruire dell'aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Con riferimento al cd. iperammortamento, disposto in origine dalla legge di bilancio 2017 e da ultimo prorogato e rimodulato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 60-65 della legge n. 145 del 2018), esso consente di aumentare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0. Essa è stata riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il comma 196 prevede dunque che il credito d'imposta non si applichi:



- agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 5 (diversi da quelli degli allegati A e B della legge di bilancio 2017), se **effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020**, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali **resta fermo il cd. superammortamento**;
- agli investimenti aventi a oggetto i beni strumentali “Industria 4.0” indicati negli allegati A e B della legge di bilancio 2017 (di cui ai commi 6 e 7), effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per tali beni resta fermo il cd. iperammortamento (e l'ulteriore maggiorazione del 40 per cento dei costi, per specifiche tipologie di beni) da ultimo prorogate dalla legge di bilancio 2019.

• **La riforma degli incentivi fiscali industria 4.0**


Con riferimento agli incentivi fiscali “Industria 4.0”, nel corso dell'audizione presso la Commissione attività produttive della Camera il 30 ottobre 2019, il Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha preannunciato - alla luce del monitoraggio e delle valutazioni sull'efficacia delle misure introdotte dal Piano Nazionale Impresa 4.0 – l'intenzione di apportare alcune modifiche, nel rispetto dei principi di neutralità settoriale e tecnologica che caratterizzano il Piano.

Successivamente, in data 13 novembre, sull'argomento si è tenuto un tavolo presso il MISE, presieduto dallo stesso Ministro, a cui hanno partecipato le associazioni rappresentative del tessuto imprenditoriale del Paese.

In apertura del tavolo, dedicato alla cd. “transizione 4.0”, il Ministro ha illustrato i dati disponibili relativi al 2017 delle principali misure agevolative (iper e super-ammortamento, credito d'imposta per le spese in ricerca e sviluppo), dai quali si evince come il Piano Impresa 4.0 abbia premiato maggiormente le medie e grandi imprese rispetto alle imprese di minore dimensione. (cfr. tabelle successive, Fonte: sito istituzionale del MISE).



Inoltre, è stato sottolineato come dopo un 2017 record negli ordinativi interni di macchine utensili, si è registrato a partire dal 2018 un progressivo calo degli ordini che si è andato ad accentuare nei primi nove mesi del 2019 (cfr. tabella successiva, Fonte: sito istituzionale del MISE).



Transizione 4.0

- 1 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE**
 - Misure valide almeno per il triennio 2020-2022
- 2 AMPLIAMENTO DELLA PLATEA, ATTRAVERSO:**
 - Razionalizzazione delle misure: un credito d'imposta a intensità crescente
 - Anticipazione del momento di fruizione del beneficio: il credito fiscale è compensabile già a partire da gennaio dell'anno successivo all'investimento
 - Estensione del CIRS agli investimenti in innovazione e design
 - Accesso al super ammortamento sui beni immateriali dell'allegato B senza il vincolo dell'acquisto di beni materiali compresi nell'Allegato A
- 3 MAGGIORE INCENTIVAZIONE PER LE COMPETENZE, L'ECONOMIA CIRCOLARE, IL SOFTWARE E I SISTEMI IT**
- 4 MINORE INCERTEZZA APPLICATIVA E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA**

Per un ulteriore approfondimento si rinvia alla [pagina web dedicata del sito istituzionale del MISE.](#)

Articolo 1, commi 198-209
***(Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo,
innovazione tecnologica e altre attività innovative
per la competitività delle imprese)***

I **commi da 198 a 209** introducono la disciplina del credito d'imposta per investimenti in **ricerca e sviluppo**, in **transizione ecologica**, in **innovazione tecnologica 4.0** e in **altre attività innovative** a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina vigente che ne prevede invece l'operatività fino al 2020).

Il nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui all'articolo in esame, sostitutivo del vigente credito di imposta in R&S, è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" preannunciato dal Governo a novembre scorso, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale (si rinvia sul punto al *box* di approfondimento in calce alla scheda dei commi 184-197). Rientrano in tale progetto anche il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali disciplinato dai commi 184-197 in luogo dell'iper e del super ammortamento, nonché la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0 di cui ai commi 210-217.

Il **comma 198** riconosce un credito d'imposta per gli investimenti in **ricerca e sviluppo**, in **transizione ecologica**, in **innovazione tecnologica 4.0** e in **altre attività innovative** per il **periodo d'imposta successivo** a quello in corso al 31 dicembre **2019**.

I **commi da 199 a 206** dell'articolo definiscono le condizioni e le modalità attraverso le quali tale agevolazione fiscale è riconosciuta.

Il **comma 199** indica i **sogetti che possono fruire del credito d'imposta**: tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla

forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa, indicate nei successivi commi.

Il comma 199 **esclude**:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le **imprese destinatarie di sanzioni interdittive** ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, relativo alla responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica **per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato**.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la **fruizione del beneficio** spettante è comunque **subordinata** al **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Il **comma 200** indica quali **attività di ricerca e sviluppo ammissibili** al credito d'imposta le attività di **ricerca fondamentale**, di **ricerca industriale** e **sviluppo sperimentale** in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della [Comunicazione della Commissione \(2014/C 198/01\) del 27 giugno 2014](#), concernente "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione".

Ai sensi della citata **lettera m)** rientrano nella «ricerca fondamentale»: i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.

Ai sensi della **lettera q)** rientrano nella «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti.

Ai sensi della **lettera j)** rientrano nello «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali.

Con **decreto del Ministro dello sviluppo economico**, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono dettati i **criteri per la corretta applicazione di tali definizioni**, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nell'*OECD Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development* ([Manuale di Frascati dell'OCSE](#)).

Con riferimento alla formulazione del comma 200, si osserva che esso richiama genericamente il “manuale di Frascati”, mentre il richiamo andrebbe formulato in senso meno generico alle sopra indicate Linee guida dell'OCSE.

Il **comma 200** considera **ammissibili - ai fini della determinazione della base di calcolo** del credito d'imposta - nel rispetto delle regole di effettività, pertinenza e congruità una serie di spese, di seguito illustrate.

Sono anzitutto ammissibili (comma 200, lettera *a*)) le **spese di personale** relative ai **ricercatori** e ai **tecnici** titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, **direttamente impiegati** nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, **nei limiti del loro effettivo impiego** in tali operazioni.

Le **spese di personale relative a giovani ricercatori** (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), **assunti dall'impresa** con contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato** e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, **concorrono in modo**

maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **150 per cento del loro ammontare**.

Ai sensi della successiva lettera c) la predetta maggiorazione si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.

Sono inoltre ammissibili (comma 200, lettera b)) le **quote di ammortamento, canoni di locazione** finanziaria o di locazione semplice e le **altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software** utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e **nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento** delle spese di personale indicate alla lettera a).

Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività dell'impresa, **si considera solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle attività di ricerca e sviluppo;**

Inoltre sono agevolabili (lettera c)) le spese per **contratti di ricerca extra-muros**, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

Le spese per i contratti di ricerca *extra-muros* **stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta** per un importo pari al **150 per cento** del loro ammontare.

I contratti stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, sono assoggettati alle stesse regole applicabili nel caso che l'attività di ricerca e sviluppo sia svolta internamente all'impresa. Il comma, ai fini della definizione di imprese appartenenti allo stesso gruppo richiama le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 cc. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

Le **spese previste dalla lettera in esame sono ammissibili a condizione che** i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di R&S, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati **in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)** o in Stati compresi nell'Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

*Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione potendosi in particolare ritenere che siano ammissibili esclusivamente le spese per contratti di ricerca extra-muros i cui commissionari dei progetti siano fiscalmente residenti o localizzati (solo) in **altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e dunque non in Italia.***

Tra le spese agevolabili rientrano altresì (lettera *d*)) le **quote di ammortamento relative all'acquisto** da terzi, anche in licenza d'uso, di un'**invenzione industriale o biotecnologica**, una **topografia di prodotto a semiconduttori** o una **nuova varietà vegetale**, nel limite massimo complessivo di spesa di **1 milione di euro** e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili al credito d'imposta.

Tali spese sono ammissibili **a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri** dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

*Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione per le stesse motivazioni indicate alla lettera *c*).*

Non sono ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali **derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo** dell'impresa acquirente.

Anche in tal caso, si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

Rientrano altresì (lettera *e*)) tra le spese agevolabili quelle per **servizi di consulenza e servizi equivalenti** inerenti alle attività di R&S ammissibili, nel **limite massimo complessivo del 20 per cento** delle spese di personale indicate alla lettera *a*) ovvero delle spese per contratti di ricerca *extra-muros* indicate alla lettera *c*), senza considerare le maggiorazioni ivi previste. Ciò a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (D.M. 4 settembre 1996).

Infine sono ammesse al credito d'imposta (lettera f)) le **spese per materiali, forniture e altri prodotti** analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolte internamente dall'impresa anche **per la realizzazione di prototipi o impianti pilota**, nel limite massimo del **30 per cento** delle spese di personale sopra indicate ovvero, nel caso di ricerca *extra-muros*, del 30 per cento dei costi dei contratti suindicati.

Il **comma 201** indica come ammissibili al credito di imposta le seguenti **attività di innovazione tecnologica**: si tratta delle attività, diverse da quelle indicate nel comma 200 relative alla ricerca e sviluppo, finalizzate alla **realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati**.

Il comma reca la **definizione di prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato**, con esso intendendo un **bene materiale o immateriale** o un **servizio** o un **processo che si differenzia**, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori.

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica (IT) ammissibili all'agevolazione:

- le attività di *routine* per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
- le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Il comma demanda al **decreto del Ministro dello sviluppo economico** di cui al comma 200, la definizione dei criteri per la corretta applicazione delle sopra citate definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle *Linee guida dell'OCSE per la raccolta e l'interpretazione dei dati sull'innovazione tecnologica* (cd. Manuale di Oslo dell'OCSE).

Con riferimento alla formulazione del comma 201, si osserva che esso richiama genericamente il "manuale di Oslo", mentre il richiamo andrebbe formulato in senso meno generico alle sopra indicate Linee guida dell'OCSE.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, **sono considerate ammissibili**, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità le seguenti spese:

- a) le **spese per il personale** titolare di rapporto di lavoro **subordinato** o di lavoro **autonomo o altro** rapporto diverso dal lavoro subordinato,

direttamente impiegato nelle operazioni di **IT** svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le **spese di personale relative a giovani ricercatori** (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, con un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), **assunti dall'impresa** con contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato** e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, **concorrono in modo maggiorato** a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **150 per cento** del loro ammontare. La successiva lettera c) dispone che tale maggiorazione si applichi **solo nel caso** in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in **laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato**.

- b) le **quote di ammortamento**, i canoni di **locazione** finanziaria o di locazione semplice e le **altre spese** relative ai **beni materiali mobili** e dei **software** utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini del reddito d'impresa e **nel limite massimo** complessivo pari al **30 per cento** delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;
- c) le **spese per contratti** aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle **attività di IT** ammissibili al credito d'imposta. Se i contratti sono stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo della committente, si applicano le stesse regole per le attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Il comma richiama le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Le spese sono ammissibili **a condizione che** i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di IT, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano **fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE** o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione per le stesse motivazioni indicate alla lettera c) del comma 200.

- d) le **spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti** inerenti alle attività di IT ammissibili, nel **limite massimo** complessivo del **20 per cento** delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti **residenti nel territorio dello Stato** o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato D.M. 4 settembre 1996;
- e) le **spese per materiali, forniture e altri prodotti** analoghi impiegati nelle attività di IT anche per la **realizzazione di prototipi o impianti pilota**, nel limite massimo del **30 per cento** delle spese di personale di cui alla citata lettera a), ovvero del **30 per cento** delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

Il **comma 202** indica ammissibili al credito di imposta le seguenti **attività innovative**: si tratta delle **attività di design e ideazione estetica** svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

L'attuazione del comma è demandata al decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, anche in relazione alle medesime attività **di design e ideazione estetica** svolte in settori diversi da quelli indicati.

Sono **ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta** per le attività di design e ideazione estetica, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

- a) le **spese per il personale** titolare di rapporto di lavoro **subordinato** o di lavoro **autonomo** o altro rapporto **diverso** dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Anche per esse è prevista una maggiorazione della base di calcolo del credito di imposta nel caso in cui si tratti di **giovani specializzati** (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in *design* e altri titoli equiparabili) **assunti a tempo indeterminato** e impiegati esclusivamente nei lavori di *design* e innovazione estetica. Tali spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **150 per cento** del loro ammontare. **Tale maggioranze si applica solo** nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in **laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato**;

- b) le **quote di ammortamento**, i **canoni di locazione** finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai **beni materiali mobili** utilizzati nelle attività di *design* e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la **progettazione e realizzazione dei campionari**, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e **nel limite massimo** complessivo pari al **30 per cento** delle spese di personale indicate alla lettera a). Se i predetti beni sono utilizzati anche per le ordinarie attività, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;
- c) le **spese per contratti** aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario delle **attività di design e ideazione estetica** ammissibili al credito d'imposta, **stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese**. Vale il principio enunciato nei precedenti commi per cui ai contratti stipulati con imprese o soggetti dello stesso gruppo della committente, si applicano le stesse regole che nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si richiama anche dal comma in esame l'articolo 2359 del codice civile. Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti di *design* e ideazione estetica ammissibili, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito di cui al D.M. 4 settembre 1996;
Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione per le stesse motivazioni indicate alla lettera c) del comma 200.
- d) le **spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti** utilizzati solo per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel **limite massimo** complessivo pari al **20%** delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le **spese sono ammissibili a condizione che** i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano **fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE** o in Stati compresi nel già citato elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione per le stesse motivazioni indicate alla lettera c) del comma 200.

e) le **spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi** impiegati nelle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel **limite massimo del 30 per cento** delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).

Ai sensi del **comma 203**, il credito di imposta è riconosciuto:

- per le **attività di ricerca e sviluppo** (di cui al commentato comma 200), in misura pari al **12 per cento della relativa base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 3 milioni**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le **attività di innovazione tecnologica** (di cui al comma 201), separatamente, in misura pari al **6 per cento della relativa base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 1,5 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le attività di **innovazione tecnologica** (di cui al comma 201) destinate alla **realizzazione di prodotti o processi** di produzione **nuovi** o sostanzialmente **migliorati per** il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica** o di **innovazione digitale 4.0** individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10 per cento** della relativa **base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 1,5 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;
- per le **attività di design e ideazione estetica** (di cui al comma 202), il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **6 per cento della relativa base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 1,5 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Ai sensi del **comma 204**, il **credito d'imposta** spettante è utilizzabile esclusivamente **in compensazione**, in **tre quote annuali di pari importo**, a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione**,

subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute previsti dal comma 205 (cfr. *infra*).

Il comma prevede che le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una **comunicazione al Ministero dello sviluppo economico** al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, **anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali** indicati al comma 184.

Si ricorda che tale norma prevede la ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0 per sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

Con apposito **decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico** sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

Il credito d'imposta non può essere ceduto o trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale.

Non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007 e di cui all'articolo 34 della Legge n. 388/2000.

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi** (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP di cui sopra, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il **comma 205** dispone che - ai fini del riconoscimento del credito d'imposta - l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa **devono risultare da apposita certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della **revisione legale** dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali e delle società di revisione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010.

Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato D.Lgs. n. 39/2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di fruibilità del credito d'imposta indicati al comma 203.

Ai sensi del **comma 206**, le **imprese beneficiarie** della misura sono tenute a **redigere e conservare una relazione tecnica** che illustri le finalità, i **contenuti e i risultati delle attività ammissibili** svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

La relazione deve essere predisposta **a cura del responsabile aziendale** delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del D.Lgs. n. 445/200.

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Il **comma 207** prevede che, nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, **l'Agenzia delle entrate**, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 205 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i **controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta** e della corretta applicazione della disciplina.

Nel caso in cui si accerti **l'indebita fruizione** anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al **recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge**, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie **valutazioni di carattere tecnico** in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate **può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere**.

Ai sensi del **comma 208**, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua la **verifica delle fruizioni** del credito d'imposta, ai fini di quanto

previsto in ordine al **monitoraggio degli oneri finanziari** recati dalla misura dall'articolo 17, comma 13, della legge di contabilità nazionale (L. 196/2009).

In base al citato articolo 13, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Il **comma 209** novella l'articolo 3, comma 1, del **DL n. 145/2013**, concernente il **credito d'imposta** per investimenti in attività di **ricerca e sviluppo**, al fine di prevedere che il **termine di fruibilità** del predetto credito sia anticipato al 31 dicembre **2019**, rispetto al termine del 31 dicembre 2020 come previsto dalla disciplina vigente.

Le **risorse derivanti dall'anticipata cessazione** del termine di applicazione del credito d'imposta di cui al citato articolo 3 del DL n. 145/2013, sono destinate **al nuovo credito d'imposta** per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese, istituito dall'articolo in esame.

Articolo 1, commi 210-217
(Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)

Con le **modifiche apportate al Senato** – sostituendo integralmente l'originario articolo 23 del disegno di legge – i **commi da 210 a 217 prorogano al 2020** (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) il **beneficio del credito d'imposta formazione 4.0**, **rimodulano i limiti massimi** annuali del credito medesimo ed **eliminano l'obbligo** di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso **contratti collettivi** aziendali o territoriali.

Si ricorda che l'originario articolo 23 del disegno di legge prorogava di un anno (al 2020) l'applicazione del credito d'imposta formazione 4.0, estendendolo alle spese di formazione sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, in luogo di un solo periodo di imposta.

In dettaglio, il **comma 210**, stabilisce che la disciplina del **credito d'imposta** introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, **per le spese di formazione** del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal **Piano Nazionale Impresa 4.0**, **si applica**, con le modifiche previste dalle norme in commento, anche alle spese di formazione sostenute nel **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019**. Il beneficio pertanto è prorogato al **2020**.

La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n.205) ha assegnato tale **credito di imposta in favore di ogni tipo e forma di impresa**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro **300.000** per ciascun beneficiario, qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Il comma 48 della legge di bilancio 2018 prevede, inoltre, che tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal **Piano nazionale Industria 4.0** quali *big data* e analisi dei dati, *cloud*, *fog computing*, *cyber security*, *sistemi cyber-fisici*, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono **escluse** dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione. Inoltre il credito di imposta deve essere indicato nella

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in **compensazione** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni). Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Al beneficio non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni).

Con **D.M. 4 maggio 2018** sono state emanate le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0., con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.

Successivamente, la **legge di bilancio 2019** (articolo 1, **comma 79** della legge n. 145 del 2018) ha **rimodulato il beneficio secondo la dimensione delle imprese**. In particolare il credito d'imposta, fermo restando il **limite massimo annuale di 300.000 euro**, è attribuito nella misura del **50 per cento** delle spese ammissibili sostenute dalle **piccole imprese** e del **40 per cento** di quelle sostenute dalle **medie imprese**. Alle grandi imprese, come definite dalla normativa europea, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del **30 per cento**.

Il **comma 211** effettua alcune **rimodulazioni del limite massimo annuale del credito** da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:

- nei confronti delle **piccole imprese** il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **300.000 euro**;
- nei confronti delle **medie imprese**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **250.000 euro** (rispetto ai vigenti 300.000 euro);
- nei confronti delle **grandi imprese** il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **250.000 euro** (rispetto ai vigenti 200.000 euro).

La misura del credito d'imposta è **comunque aumentata** per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, **al 60 per cento** nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti **svantaggiati o ultra svantaggiati** come definite dal [decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017](#).

Il **comma 212** stabilisce che, ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà, stabilita dall'articolo 2 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, la disciplina del credito d'imposta **non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive**.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'effettiva **fruizione** del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa **non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro e con gli **obblighi di versamento** dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il **comma 213** dispone che nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da **soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili** al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6, dell'articolo 3, del richiamato decreto 4 maggio 2018 (soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma, università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37), **anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori**.

Il **comma 214** specifica che il **credito d'imposta è utilizzabile**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, **esclusivamente in compensazione** e che **non può formare oggetto di cessione o trasferimento** neanche all'interno del consolidato fiscale.

La disposizione prevede inoltre che al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di **acquisire le informazioni necessarie per valutare** l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali del Piano nazionale impresa 4.0, **le imprese che si avvalgono del credito d'imposta**

sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Con apposito **decreto** direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

Il comma 215 elimina l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in **contratti collettivi** aziendali o territoriali.

La norma precisa che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 **ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali** presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

Si segnala che tale modifica recepisce le osservazioni espresse dalla Confindustria nella [audizione delle Commissioni congiunte Bilancio](#) del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul disegno di Legge di bilancio 2020 (11 novembre 2019) nella quale si rappresentava che l'agevolazione è stata poco utilizzata dalle imprese a causa dell'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali. Secondo Confindustria si tratta di **un vincolo molto stringente soprattutto per le PMI** e che, pertanto, dovrebbe essere eliminato.

Il comma 216 dispone che per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, **è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021.**

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ovvero del riscontro che dall'attuazione della legge non si rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il comma 217 prevede che agli adempimenti di cui al [regolamento \(UE\) n. 651/2014](#), in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Si ricorda, in particolare, che l'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, consente gli aiuti alla formazione a determinate condizioni, tra cui quella che l'intensità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili (percentuale che può essere più elevata in determinate ipotesi); nell'ambito di questi ultimi rientrano le spese di personale

relative ai partecipanti alla formazione, per le ore durante le quali i lavoratori siano stati impegnati nell'attività in oggetto.

Articolo 1, comma 218 *(Credito d'imposta investimenti sisma Centro Italia)*

Il **comma 218** reca la **proroga fino al 31 dicembre 2020** del credito d'imposta per **l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni** delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo **colpiti dagli eventi sismici** succedutisi dal 24 agosto 2016.

L'articolo 18-*quater* del decreto-legge n. 8 del 2017 ha esteso agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici iniziati nel 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, disciplinato dalla legge di stabilità 2016 a favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e successivi, della legge n. 208 del 2015).

In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

La norma in esame **proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020**, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi**.

Si ricorda che recentemente la Commissione europea, con [la decisione C \(2018\) 1661 final del 6 aprile 2018](#), ha autorizzato il regime di aiuti previsti dal citato articolo 18-*quater*. Successivamente a tale decisione, l'Agenzia delle entrate ha definito con [provvedimento del 9 agosto 2019](#) le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta.

Si segnala che, analogamente, il comma 319 del provvedimento in esame proroga al 31 dicembre 2020 anche il credito d'imposta previsto per gli investimenti realizzati delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Per una ricostruzione dettagliata della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti realizzati nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici si rimanda alla [scheda dell'articolo 18-*quater* del dossier Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017](#) realizzato dai Servizi Studi della Camera e del Senato.

Articolo 1, commi 226-229
*(Nuova Sabatini, investimenti SUD ed
investimenti eco-sostenibili delle PMI)*

Il **comma 226** prevede un **rifinanziamento** di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025 della cd. **Nuova Sabatini**, misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva del 30% delle risorse e la maggiorazione del contributo statale del 30% per gli investimenti in beni strumentali cd. “Industria 4.0”.

La maggiorazione del contributo statale per investimenti “Industria 4.0” è del 100% per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate (**comma 226**).

Una ulteriore riserva pari al 25% delle risorse autorizzate è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale. Anche per tali operazioni opera una maggiorazione del contributo statale, che viene rapportato, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 % (dunque, il contributo statale è maggiorato del 30% rispetto al contributo ordinario) (**comma 227**).

Le risorse delle predette riserve non utilizzate alla data del 30 settembre di ciascun anno rientrano nella disponibilità della misura (**comma 228**).

Sui finanziamenti concessi di cui al precedente periodo, la garanzia del Fondo di garanzia PMI, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (**comma 229**).

Il **comma 226** rifinanzia di **105 milioni** di euro per l'anno **2020**, di **97 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2021 al 2024** e di **47 milioni** di euro per l'anno **2025** la cd. **Nuova Sabatini**.

La cd. Nuova Sabatini è una misura di sostegno che consiste nella concessione - alle micro, piccole e medie imprese – di:

- un **finanziamento agevolato per investimenti** in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”: *big data*, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti
- un **correlato contributo statale in conto impianti** rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Nel dettaglio, il contributo statale è parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto e fissato dalla normativa secondaria attuativa della misura: 2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e 3,575% per gli investimenti "Impresa 4.0", in quanto tali investimenti, ai sensi quanto previsto sin dalla legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 55 e 56, L. n. 232/2016) godono di una maggiorazione del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. Ai contributi statali “maggiorati” per gli investimenti 4.0 è poi riservata una specifica quota degli stanziamenti autorizzati. La riserva, inizialmente fissata dalla legge di bilancio 2017 al 20 per cento è stata poi fissata al 30 per cento dalle successive norme di rifinanziamento, contenute nella legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 41) e nella legge di bilancio per il 2019 (per una ricostruzione normativa più generale cfr. *Box, infra*).

Il rifinanziamento disposto dal **comma 226** – complessivi 540 milioni di euro nel periodo 2020-2025 – è dunque relativo all’autorizzazione di spesa finalizzata a fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali previsti dalla “Nuova Sabatini”.

Come nella legge di bilancio per il 2018 e per il 2019, è riservata una quota, **pari al 30 per cento** delle risorse stanziata alla **concessione dei contributi statali “maggiorati” del 30 per cento per gli investimenti Industria 4.0** (richiamando a tal fine l’articolo 1, commi 55 e 56 della legge n. 232/2016).

Il medesimo **comma 226**, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno, eleva la **maggiorazione** del contributo statale dal 30 per cento al **100 per cento** per le **micro e piccole imprese** che effettuano **investimenti “Industria 4.0” nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni**, a valere sulle risorse stanziata dal medesimo comma.

A fondamento dell’inserimento di tale maggiorazione, la **relazione tecnica** evidenzia che la distribuzione delle domande di agevolazione pervenute nel periodo 2014-2018, ha mostrato un’articolazione concentrata nelle PMI del Nord (75%) a scapito di quelle delle aree Mezzogiorno (14% PMI del Centro

e 11% Sud e Isole), le quali oltre ai limiti legati alla scarsa propensione all'innovazione e alla contenuta dimensione aziendale, scontano l'applicazione di tassi di interesse bancari significativamente più elevati rispetto a quelli rilevati nelle regioni del Centro Nord.

Si rileva che il comma 226 in esame non indica in che quota percentuale annua, nel periodo 2020-2025, debba operare la riserva in questione, né rimanda in merito ad una norma attuativa secondaria. Solo la relazione tecnica fornisce il riparto annuale, suddividendo la riserva di 60 milioni complessivi in 12 milioni per il 2020, 11 milioni per ciascuno degli anni 2021-2024 e 4 milioni nel 2025.

Il **comma 227** dispone che una **quota pari al 25 per cento** delle risorse stanziata per la misura al **comma 226**, sia destinata alle **micro, piccole e medie imprese** a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, di **macchinari, impianti e attrezzature nuovi** di fabbrica ad uso produttivo, **a basso impatto ambientale**, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni, i contributi statali - fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato - sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un **tasso annuo del 3,575 per cento**.

Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili ai requisiti di ecosostenibilità sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.

I contributi statali concessi ai sensi della "Nuova Sabatini" sono configurabili come "**contributi in conto impianti**" e sono **comunicati in esenzione** ai sensi della disciplina UE relativa al settore di riferimento e, pertanto, non sono soggetti alla disciplina sugli aiuti di stato in regime "*de minimis*"².

Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti comunitari:

Regolamento generale di esenzione dall'obbligo di notifica alla Commissione Ue di talune categorie di aiuti Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (**GBER**) per il settore "altro" con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese;

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, per il settore della produzione dei **prodotti agricoli** con intensità agevolativa massima del 40% e del 50% nelle regioni meno sviluppate;

² Disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*) di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 717/2014

Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei **prodotti della pesca e dell’acquacoltura** con intensità agevolativa massima del 50% (Si rinvia, più dettagliatamente, al [Punto 8 della Circolare MISE 15 febbraio 2017](#), n.14036 e ss. mod..).

Ai sensi del **comma 228**, le **risorse** che, al **30 settembre** di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, **non risultano utilizzate per le riserve** previste dai **commi 226 e 227** rientrano **nelle disponibilità complessive della misura**.

A sensi del **comma 229**, sui finanziamenti **di cui al comma precedente la garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) **a titolo gratuito**, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato³.

Agli oneri derivanti dal **comma 229** si provvede mediante utilizzo delle risorse non utilizzate a valere sulla **dotazione della Sezione speciale del Fondo destinata all’editoria** - istituita con Convenzione del 6 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell’economia e delle finanze, per un importo pari a **7 milioni di euro**, che vengono destinate alle finalità generali del Fondo.

Si ricorda che la [Sezione speciale per l’editoria](#) del Fondo di garanzia PMI è finalizzata a favorire l'utilizzo della garanzia del Fondo a favore delle **piccole e medie imprese editoriali**. La Sezione Speciale è stata istituita con una convenzione del 5 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, approvata con decreto del Capo Dipartimento per l'informazione e l'Editoria - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 6 Febbraio 2015. La dotazione iniziale della Sezione è stata pari a circa 7,42 milioni di euro, con una compartecipazione al 50% con le risorse ordinarie del Fondo. Di conseguenza la Sezione Speciale ha potuto contare di fatto su una dotazione finanziaria complessiva iniziale di 14,84 milioni di euro.

³ L’intervento del Fondo di garanzia PMI è concesso - sulla base di quanto disposto nella Parte XIII delle Disposizioni Operative del Fondo - **ai sensi e nel rispetto** delle condizioni previste dalla **disciplina** europea sugli **aiuti di Stato**, di cui:

- al **Regolamento di esenzione per categoria** (GBER) n. 651/2014,
- al **Regolamento (UE) n. 1407/2013/UE** sugli **aiuti di stato d’importanza minore** (cd. *de minimis*), al **Regolamento (UE) n. 1408/2013**, come da ultimo modificato dal **Regolamento (UE) 2019/316**, (Regolamento sugli aiuti “*de minimis*” in agricoltura) e al **Regolamento (UE) n. 717/2014** (Regolamento sugli aiuti “*de minimis*” nella pesca e nell’acquacoltura).

Si osserva che il comma 229, per come formulato, consente l'accesso gratuito per le MPMI alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI solo a valere sui finanziamenti di cui al comma 228 (cioè sui finanziamenti concessi a valere sulle risorse delle riserve non utilizzate) e non ha carattere generale.

• La Nuova Sabatini

Lo strumento agevolativo cd. "**Nuova Sabatini**" – istituito dall'articolo 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) e successivamente rifinanziato ed esteso – costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle PMI all'acquisto, o all'acquisizione in *leasing*, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e *hardware*) o immateriali (*software* e tecnologie digitali) a uso produttivo.

La misura è finalizzata a migliorare l'accesso al credito per tali investimenti produttivi e tecnologici delle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e consente:

- l'accesso a finanziamenti agevolati per investimenti in beni strumentali (anche mediante operazioni di *leasing* finanziario). I finanziamenti sono concessi, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario, nonché – a seguito della novella apportata dal D.L. n. 34/2019 - anche gli **altri intermediari finanziari** iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106 del TUB ([D.Lgs. 385/1993](#)), **che statutariamente operano nei confronti delle PMI**
- l'accesso ad un contributo statale in conto impianti per gli investimenti in beni strumentali in questione, parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto (pari al 2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e al 3,575% per gli investimenti "Impresa 4.0").

La tipologia degli investimenti in beni strumentali ammissibili al beneficio – inizialmente individuata in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in *hardware*, *software* ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013) - è stata estesa dalla legge di bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) ai seguenti **investimenti cd. "Industria 4.0"**: macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, *cloudcomputing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio *frequencyidentification* (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (articolo 1, comma 55 della legge di bilancio 2017 e [circolare attuativa 15 febbraio 2017, n. 14036](#), allegati [6/A](#) e [6/B](#)). Per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0", la legge di bilancio 2017 ha costituito apposita riserva di risorse ed una maggiorazione del contributo statale in conto impianti concedibile a valere sulle nuove risorse dalla medesima legge stanziata.

La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) oltre a rifinanziare, all'articolo 1, comma 40, la misura, ha mantenuto il meccanismo preferenziale,

introdotto nell'anno precedente, per gli investimenti "**Industria 4.0**". Ad essi ha riservata una quota pari al 30 per cento delle nuove risorse stanziata dalla medesima legge e ha disposto che il relativo **contributo statale in conto impianti rimanga maggiorato del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili**. La legge ha altresì disposto che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrino nella disponibilità complessiva della misura (articolo 1, comma 41). Inoltre, ha portato il **termine per la concessione dei finanziamenti agevolati** a valere sulla misura in questione dal 31 dicembre 2018 **fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili**, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 42).

La legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018, articolo 1, comma 200) ha anch'essa rifinanziato la misura, mantenendo le percentuali di riserva, la maggiorazione per gli investimenti in beni 4.0. e il termine della concessione dei finanziamenti fino ad esaurimento delle risorse previsti dalla legge di bilancio per il 2018.

Quanto ai **finanziamenti agevolati concedibili per gli investimenti in beni strumentali ammissibili al beneficio**, la normativa istitutiva del 2013 aveva previsto che la concessione degli stessi avvenisse da parte di banche e società di *leasing* finanziario esclusivamente a valere su un *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A. Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 3/2015 (Legge n. 33/2015), che ha previsto la possibilità di riconoscere i contributi statali alle PMI anche a fronte di un finanziamento - compreso il *leasing* finanziario - non più necessariamente erogato a valere sul *plafond* di provvista CDP (articolo 8, comma 1).

I finanziamenti vengono concessi alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) **per un importo non superiore a 4 milioni di euro** (e non inferiore a 20 mila euro), anche frazionato in più iniziative di acquisto, possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di **cinque anni dalla stipula** del contratto (comma 3 del D.L. n. 69/2013, come novellato dall'articolo 20 del D.L. n. 34/2019).

Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** fino al massimo previsto dalla normativa vigente (80% dell'ammontare del finanziamento), con priorità di accesso ai sensi del D.M. attuativo 29 settembre 2015.

Come detto, alle PMI beneficiarie è concesso - sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati - un **contributo statale in conto impianti** parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto e fissato dalla normativa secondaria attuativa della misura (2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e **3,575% per gli investimenti "Impresa 4.0"**)⁴.

⁴ Esso è pari all'ammontare degli interessi calcolati con le modalità stabilite dalla normativa secondaria attuativa della misura: il contributo è concesso dal MISE e determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento quinquennale di importo pari all'investimento al tasso del 2,75% (commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013, DD.MM. attuativi 27 novembre 2013 e 25 gennaio 2016 e **Circolare 23 marzo 2016, n. 26673**). Per gli investimenti "Industria 4.0", il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento

L'erogazione del contributo avviene sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in più quote determinate con il medesimo decreto. A fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro, l'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione (tale possibilità di erogazione unica è stata introdotta dall'art. 20 del D.L. n. 34/2019, come la precisazione che l'erogazione avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese).

Quanto alle risorse statali destinate alla concessione del citato contributo in conto impianti, si ricorda che il D.L. n. 69/2013 ha inizialmente previsto uno stanziamento iniziale pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 17 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Al fine di snellire le procedure connesse alla concessione ed erogazione del contributo, con D.L. n. 91/2014 (articolo 18, comma 9-bis, lett. b)) è stata costituita nell'ambito del Fondo Crescita Sostenibile, un'apposita contabilità speciale n. 5850 denominata "Contributi per investimenti in beni strumentali" nella quale affluiscono le risorse che anno per anno sono impegnate sul capitolo 7489, pg.1 per poi essere erogate alle imprese beneficiarie.

L'autorizzazione di spesa è stata poi rifinanziata dalla legge di stabilità 2015 (art.1, comma 243), che ha disposto, un incremento di 12 milioni di euro dello stanziamento per il 2015, di 31,6 milioni di euro di quello per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse in questione, appostate sul capitolo di Bilancio 7489 pg. 1/MISE sono state oggetto, nel corso del tempo, anche di riduzioni lineari a copertura di norme sul contenimento della spesa.

La legge di bilancio 2017 ha stanziato ulteriori 28 milioni di euro per l'anno 2017, 84 milioni di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni per l'anno 2022 e 28 milioni per il 2023.

La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, articolo 1, comma 40) ha ulteriormente rifinanziato la misura per 33 milioni per il 2018, per 66 milioni per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e 33 milioni per il 2023. Inoltre, ha portato il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati dal 31 dicembre 2018 fino alla data di avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 42).

L'articolo 1, comma 200 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) rifinanzia da ultimo la misura per 48 milioni di euro per il 2019, di 96 per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e 48 milioni per il 2024. Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30% delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30%) per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0", nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018. Le risorse non

rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. Dunque, il tasso convenzionale su cui calcolare il beneficio è elevato al 3,575% annuo rispetto al 2,75% annuo riservato ai beni ordinari (Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036).

utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

Alla data di ottobre 2019, il [MISE comunica](#) che risulta prenotato l'89% delle risorse statali stanziare per la misura.



Fonte: MISE

La **Corte dei Conti**, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ha condotto un'analisi della misura di sostegno cd. "Nuova Sabatini" (Relazione approvata con [deliberazione 25 ottobre 2018, n. 21/2018/G](#)). Per quel che riguarda le considerazioni di sintesi della Corte circa i controlli propedeutici alle erogazioni condotti dal MISE, si rinvia a pagina 14 e ss. della Relazione.

Si ricorda infine che il [D.L. n. 34/2019](#) ha esteso la disciplina agevolativa di sostegno della cd. "Nuova Sabatini" **anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione**, che intendano realizzare un **programma di investimento**. Per tali operazioni si prevede, a date condizioni, un'**applicazione in forma maggiorata** del relativo **contributo statale**. A tal fine, l'intervento statale viene rifinanziato per 10 milioni per il 2019, per 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 10 milioni per il 2024. Viene demandato ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze la definizione dei requisiti e delle condizioni di accesso al contributo statale, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo (articolo 21). Il regolamento non risulta allo stato adottato.

Articolo1, commi 230-232
*(Rifinanziamento degli interventi di riconversione
e riqualificazione produttiva di aree di crisi)*

Il comma 230 incrementa la dotazione del **Fondo per la crescita sostenibile** di **50 milioni per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021** destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle **aree di crisi industriale, complessa e non complessa** di cui all'articolo 27 del D.L. n. 83/2012.

Il comma 231 autorizza la spesa di **100 milioni** per ciascuno degli anni **2020 e 2021** per la concessione delle **agevolazioni** previste nell'ambito dei **"contratti di sviluppo"**, di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112/2008.

Il comma 232 incrementa la dotazione del **Fondo** per i contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'**Importante Progetto di Interesse Comune Europeo** sulla microelettronica di **10 milioni** di euro nel **2020** e di **90 milioni** nel **2021**. Inoltre, estende l'ambito di operatività del Fondo al **sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo intrapresi in tutti gli ambiti** di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea.

Il comma 230 incrementa la dotazione del **Fondo per la crescita sostenibile** di cui all'articolo 23 del D.L. n. 83/2012 di **50 milioni per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021** destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle **aree di crisi industriale, complessa e non complessa**, di cui all'articolo 27 del D.L. n. 83/2012.

Si demanda ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse tra gli interventi nelle **aree di crisi industriale complessa e non complessa**, e che presentano comunque impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi della disciplina contenuta nel citato articolo 27 (comma 8-bis).

Si osserva che non è indicata la data di adozione del decreto ministeriale.

Le **aree di crisi industriale complessa** riguardano **specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale** di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. L'**articolo 27 del D.L. n. 83/2012** demanda al MiSE il riconoscimento di situazioni di **crisi industriale complessa, anche a seguito di istanza presentata dalla regione interessata**. Il Ministero cura l'attuazione di

politiche e programmi per la reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori colpiti dalla crisi mediante l'adozione di **PRRI -Progetti di riconversione e riqualificazione industriale**. I **PRRI promuovono**, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili compatibili, **investimenti produttivi** anche a carattere innovativo, la **riqualificazione** delle aree interessate, la **formazione** del capitale umano, la **riconversione** di aree industriali dismesse, il **recupero ambientale** e l'**efficientamento energetico** dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi (commi 1 e 2). I **progetti sono adottati tramite appositi accordi di programma**. **Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi** (commi 3 e 4).

Nel dettaglio, il MiSE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'adozione di un decreto di natura non regolamentare di disciplina delle modalità di individuazione delle **situazioni di crisi industriale complessa** e la determinazione dei criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale (comma 8).

Il **decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013**, in attuazione, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, de termina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le opportune direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - INVITALIA, prevedendo la priorità di accesso agli interventi.

Quanto ai **benefici concedibili alle imprese**, il **nuovo [Decreto ministeriale 30 agosto 2019](#)** stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla **[riqualificazione delle aree di crisi industriali](#)**, complessa e non complessa, in sostituzione della originaria disciplina attuativa recata dal **[decreto ministeriale 9 giugno 2015](#)** e ai sensi dell'articolo 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. (DL Crescita).

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, le società cooperative e le società consortili. A date condizioni, sono altresì ammesse alle agevolazioni le reti di imprese.

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che:

a prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l'innovazione dell'organizzazione, e progetti per la formazione del personale. Le domande di agevolazioni relative a programmi d'investimento che prevedono un importo complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro e un significativo impatto occupazionale possono formare, ove ciò sia proposto dal soggetto richiedente tramite istanza di parte, oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l'Agenzia e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate;

b comportino un incremento degli addetti dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti devono:

- a) riguardare unità produttive ubicate in una delle aree di crisi;
- b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a **1 milione di euro**
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni
- d) essere realizzati entro 36 mesi dalla data di stipula dei contratti di finanziamento;
- e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione, caratterizzato da un incremento degli addetti.

Nel caso di programma d'investimento presentato da reti di imprese, i singoli programmi d'investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400 mila euro.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 ("Regolamento GBER"), dettagliate nel decreto.

È facoltà del soggetto proponente l'iniziativa agevolabile richiedere, a date condizioni, una partecipazione di minoranza al capitale di rischio dell'impresa a INVITALIA.

Il finanziamento agevolato, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione societari, è concedibile nella misura tra il 30% e il 50% degli investimenti ammissibili, ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, fermo restando il rispetto del limite minimo dello 0,50 per cento annuo del tasso d'interesse e di quanto ulteriormente indicato nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 richiamato nelle premesse.

Il contributo in conto impianti è determinato in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato di cui al comma 3, nei limiti delle intensità massime di aiuto. Il loro importo complessivo massimo è determinato, in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.

La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e della eventuale partecipazione al capitale di cui all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 12, comma 1, non può comunque essere superiore al 75 per cento degli investimenti ammissibili.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento GBER, le agevolazioni di cui al presente decreto **non sono cumulabili con altre agevolazioni** pubbliche concesse per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de *minimis*, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

Un [riepilogo](#) aree di crisi complessa è presente sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e viene via via aggiornato.

Quanto alle **aree di crisi non complessa**, il comma 8-*bis* dell'articolo 27 (introdotto dal successivo D.L. n. 145/2013) ha demandato ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.

Il [Decreto ministeriale 4 agosto 2016](#) ha proceduto all'individuazione delle aree di crisi industriale non complessa e riguardano i territori individuati dal [decreto direttoriale 19 dicembre 2016](#). Con [decreto direttoriale 24 febbraio 2017](#) sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni. Lo sportello è stato chiuso il 6 aprile 2017 a causa dell'elevatissimo numero di richieste ricevute, il cui fabbisogno espresso ha superato largamente la dotazione finanziaria disponibile. Con [decreto ministeriale 4 aprile 2018](#) è stato prorogato al 28 settembre 2018 il termine per l'utilizzo delle risorse a favore delle aree di crisi industriali non complesse mediante Accordi di Programma con le Regioni interessate. Con [decreto ministeriale 31 ottobre 2018](#) è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'utilizzo delle risorse a favore delle aree di crisi industriali non complesse mediante Accordi di Programma con le Regioni interessate.

Per ciò che concerne le **risorse per gli interventi** (sia in aree di crisi industriale complessa che in quelle di crisi non complessa), l'articolo 27, comma 10, del D.L. n. 83 ha disposto che le risorse già destinate al finanziamento degli interventi del D.L. n. 120/1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni già assunti, affluissero all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro dell'economia, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del MiSE per la successiva assegnazione al **Fondo per la crescita sostenibile**. Contestualmente, la norma ha disposto che all'attuazione degli interventi previsti dai Progetti si provveda a valere sulle risorse stanziare sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo per la crescita sostenibile, una finalità delle quali è appunto il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il **rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma** (art. 23, co. 2, lett. b) D.L. n. 83/2012).

Le attività sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili (comma 9). Si evidenzia che per le aree di crisi complessa e non complessa affluiscono anche risorse a valere sui Fondi strutturali, in particolare le risorse del PON «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III-Competitività PMI (cfr. tabella successiva).

Si ricorda che la legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ai **commi 204 e 205** ha da ultimo incrementato di **100 milioni** di euro per l'anno 2019 e di **50 milioni** di euro per l'anno 2020 la dotazione del **Fondo crescita sostenibile** destinando tali

risorse al **finanziamento** degli interventi nelle **aree di crisi industriale complessa e non complessa**.

Il **comma 232** autorizza la spesa di **100 milioni** per ciascuno degli anni **2020 e 2021** per la concessione delle **agevolazioni** previste nell'ambito dei "**contratti di sviluppo**", di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112/2008.

Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni in esame, il MISE può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo.

Il comma dispone altresì che le **risorse** annualmente destinate agli interventi adottati nell'ambito dei contratti di sviluppo e **non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno** a decorrere **dall'anno 2021**, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, **possono essere destinate**, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, – **nel rispetto delle regole contabili - al finanziamento di iniziative a carattere innovativo** di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo **dei territori interessati**.

Il **contratto di sviluppo** rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale. Lo strumento è gestito dall'[Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia](#).

Esso è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del D.L. n. 112/2008 per favorire la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni, proposti da imprese italiane ed estere, nei settori industriale, turistico e commerciale.

Il D.L. n. 69/2013 è intervenuto sulla disciplina dello strumento agevolativo in questione, demandando, all'articolo 3, comma 4, al Ministro dello sviluppo economico di provvedere, con proprio decreto, alla ridefinizione delle modalità e dei criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al menzionato articolo 43 del D.L. n. 112/2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal MISE, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

In attuazione di quanto previsto dal **D.L. n. 69/2013** è stato adottato il D.M. 14 febbraio 2014, che ha operato una riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo. Il successivo **D.M. 9 dicembre 2014** ha operato un adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo. Il **D.M. 8 novembre 2016** ha apportato modifiche al D.M. 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo, al fine di assicurare una più efficiente gestione delle fasi procedurali, nonché di modulare le medesime in funzione delle dimensioni dei programmi di sviluppo proposti. In

particolare, con il citato D.M. è stata introdotta la possibilità di stipulare accordi di sviluppo tra il Ministero, Invitalia (soggetto gestore), l'impresa proponente e le eventuali regioni cofinanziatrici, per promuovere la realizzazione di programmi che rivestono una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale di riferimento. Con [D.M. 7 dicembre 2017](#) si è provveduto ad adeguare il D.M. 9 dicembre 2014 alle nuove disposizioni comunitarie in materia di delocalizzazione introdotte dal regolamento (UE) n. 1084/2017, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014. Con [D.M. 23 marzo 2018](#) sono state ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per il soggetto gestore, ad integrazione delle agevolazioni di natura contributiva o di finanziamento già previste, di intervenire alle normali condizioni di mercato nel capitale di rischio del soggetto proponente. Al suddetto intervento, il citato D.M. 23 marzo 2018 ha destinato 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile.

Le istanze di accesso alle agevolazioni sono presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, la quale procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza. La procedura è finalizzata alla sottoscrizione tra il Ministero, Invitalia, l'impresa proponente e le eventuali regioni cofinanziatrici, di accordi di sviluppo ed è attivabile su istanza dell'impresa proponente, ossia l'impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo.

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili; contributo in conto interessi; contributo in conto impianti; contributo diretto alla spesa; prestiti; garanzie. Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni applicabili per il periodo 2014-2020.

Per un'analisi delle risorse finanziarie assegnate, per il periodo di programmazione 2014-2020, allo strumento dei contratti di sviluppo, si rinvia alla [sezione dedicata](#) sul sito del MISE.

Si ricorda in questa sede che la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) al **comma 202** ha rifinanziato di **1,1 milioni** di euro per l'anno **2019**, di **41 milioni per il 2020** e di **70,4 milioni** di euro per il **2021** lo strumento del **contratto di sviluppo**.

Il comma 232 incrementa la dotazione del **Fondo** per i contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'**Importante Progetto di Interesse Comune Europeo** sulla microelettronica⁵ di **10 milioni** di euro nel

⁵ IPCEI (*Important Project of Common European Interest*): importante progetto di interesse comune europeo ai sensi della comunicazione n. 188/2014. L'IPCEI integrato nel settore della microelettronica, approvato dalla decisione n. 8864/2018 della Commissione europea C(2018) 8864 final, del 18 dicembre 2018, si compone del documento comune «Connecting European microelectronic industry to foster digitisation in Europe» («Chapeau»), degli allegati tecnici comuni relativi ai cinque settori tecnologici in cui si articola l'iniziativa, e dei project portfolio dei singoli partecipanti.

2020 e di 90 milioni nel 2021. Il rifinanziamento è finalizzato a favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea.

Il Fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 203 della legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) per l'erogazione dei **contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante Progetto Di Interesse Comune Europeo (IPCEI)** sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. In attuazione della norma istitutiva, il **Decreto ministeriale 30 ottobre 2019** ha definito i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del Fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) sulla microelettronica. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

Il **comma 232** in esame dispone inoltre che il Fondo possa ora intervenire per il **sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo** di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), TFUE, **intrapresi in tutti gli ambiti** di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea.

L'articolo 107, paragrafo 3, lett. *b*) del TFUE dispone che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

Inoltre, ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo nel settore della microelettronica, in attuazione della citata norma della Legge di bilancio 2018, il comma demanda ad un **decreto del Ministro dello sviluppo economico**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo.

Si osserva che il comma non indica il termine entro il quale adottare il decreto interministeriale.

Il comma prevede infine che - sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati - i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 1, commi 291-295
*(Disposizioni a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione
per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua
e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet)*

I **commi 291-295** recano disposizioni a tutela dei consumatori in materia di **errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet**.

Il **comma 291** prevede che i gestori di servizi di **pubblica utilità** e gli operatori di **telefonia**, di **reti televisive** e di **comunicazioni elettroniche** hanno l'**obbligo** di trasmettere agli utenti le **comunicazioni** con cui si **contestano**, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali **mancati pagamenti di fatture** e si comunica la **sospensione delle forniture** in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, **non inferiore a 40 giorni**, tramite **raccomandata con avviso di ricevimento**.

Il **comma 292** prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nei contratti di **fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico** nonché di **fornitura** nei servizi di **comunicazione elettronica** disciplinati dal Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), in caso di emissione di **fatture a debito** in relazione alle quali sia accertata dall'autorità competente – ovvero, debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche - l'**illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti**, l'utente ha **diritto** ad ottenere, oltre al **rimborso** delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una **penale pari al 10 per cento** dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo **non inferiore a 100 euro**.

Il **comma 293** prevede che il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al **rimborso delle somme** indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al **pagamento della penale** attraverso, a scelta dell'utente, lo **storno** nelle fatturazioni successive o un **apposito versamento**, entro un termine in ogni caso **non superiore** a 15 giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente.

Il **comma 294** novella l'articolo 1 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007), introducendovi innanzi tutto il nuovo comma 1-*bis*.1 (lettera a)).

La nuova disposizione prevede che nei contratti di fornitura nei servizi di **comunicazione elettronica** di cui al comma 1-*bis*, il diritto al **corrispettivo** si prescrive in **due anni**.

In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo (d.lgs. 206/2005), relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio di tale procedimento e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della predetta verifica, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

La lettera b) inserisce nel comma 1-*quinquies* il riferimento al nuovo comma 1-*bis*.1, di talché i poteri attualmente attribuiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si estendono anche alla violazione delle disposizioni da esso dettate.

Al riguardo si ricorda che il comma 1-*quinquies* prevede attualmente che in caso di violazione del comma 1-*bis*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

La lettera c) inserisce nel comma 4, secondo periodo, il riferimento al nuovo comma 1-*bis*.1, al fine di estendere i poteri sanzionatori dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche alla violazione delle nuove disposizioni.

Attualmente, il comma 4, secondo periodo, prevede che la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche.

Il **comma 295** abroga la disposizione - recata dal comma 5 dell'articolo 1 della L. 205/2017 (Bilancio di previsione 2018) - la quale prevede che le disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio

per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici (di cui al comma 4) non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.

Si veda al riguardo il [dossier n. 560/7 Volume I](#), del febbraio 2018.

Articolo 1, commi 297-299
(Piano straordinario per la promozione del Made in Italy)

Il **comma 297**, autorizza la spesa di **44,895 milioni** di euro per il **2020** e di **40,290 milioni** di euro per il **2021** per il **potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia**, da destinare alle finalità, già individuate dalla normativa per l'attuazione del Piano medesimo, la cui realizzazione è in corso. Lo stanziamento di spesa è autorizzato nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).

L'**attuazione del Piano** viene confermata in capo all'**ICE** – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il **comma 298**, al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la **promozione del sistema economico italiano** autorizza alcuni interventi di potenziamento del contingente di **personale con funzioni di esperto** nelle **rappresentanze diplomatiche** e negli **uffici consolari** all'estero, disponendone un **incremento di 30 unità** e stanziando a favore del MAECI **0,5 milioni** di euro a decorrere **dall'anno 2020** per iniziative di formazione del personale.

Il **comma 299** autorizza l'**ICE**, a bandire per l'**anno 2020**, **concorsi pubblici** per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di **50 unità di personale non dirigenziale** della terza area funzionale, posizione economica F1.

Nel dettaglio, il **comma 297** autorizza la spesa di **44,895 milioni** di euro per il **2020** e di **40,290 milioni** di euro per il **2021** per il **potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia**, da destinare alle finalità - già previste dalla normativa istitutiva del Piano medesimo di cui all'articolo 30 del D.L. n. 133/2014 - la cui realizzazione è in corso.

Si tratta delle seguenti finalità, individuate dal citato articolo 30, comma 2, lettere *a), b), c), d), f), g), h), i) e l)*:

- a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle **opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese**, in particolare PMI;
- b) **supporto** alle più rilevanti **manifestazioni fieristiche** italiane di livello internazionale;
- c) **valorizzazione delle produzioni di eccellenza**, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

- d) **sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani** nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
- e) realizzazione di **campagne di promozione strategica** nei mercati più rilevanti e di **contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding***;
- f) sostegno all'**utilizzo degli strumenti di e-commerce** da parte delle PMI;
- g) **realizzazione di tipologie promozionali innovative** per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
- h) **rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese** in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher*;
- i) sostegno ad **iniziative di promozione delle opportunità di investimento** in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

Si segnala che la finalità del Piano di cui alla lettera *e*) dell'articolo 30, comma 2, D.L. n. 133/2014 **era** specificamente **volta alla realizzazione di un segno distintivo** unico, per le iniziative di promozione all'estero e **durante l'Esposizione universale 2015**, delle produzioni agricole e agroalimentari italiane. Pertanto, alla predetta finalità, sono state assegnate risorse unicamente nell'anno 2015, dal primo dei decreti ministeriali di riparto degli stanziamenti autorizzati per il Fondo stesso (D.M. 7 aprile 2015, *cf.* infra, ricostruzione normativa). Il rifinanziamento qui in esame pertanto non considera la lettera *e*).

Il comma 297 conferma quale soggetto competente all'attuazione del Piano l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

L'articolo 30 del D.L. n. 133/2014 ha previsto l'istituzione del **Piano di promozione straordinaria del *Made in Italy*** e per l'attrazione degli investimenti in Italia, finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del *Made in Italy* nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.

A tal fine, la norma istitutiva ha indicato le finalità da perseguire attraverso il Piano in questione (art. 30, co. 2, lett. da *a*) ad *l*) e ne aveva demandato l'effettiva adozione al Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni riguardanti il settore agroalimentare (*cf.* D.M. 20 febbraio 2015).

All'ICE (art. 30, comma 3) è stata assegnata la competenza sull'attuazione del Piano.

Recentemente, il [D.L. n. 104/2019](#), in corso di conversione, ha disposto il **trasferimento al Ministero degli affari esteri** e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della **politica commerciale** e promozionale **con l'estero** e di sviluppo dell'**internazionalizzazione del sistema Paese**. Le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE vengono trasferite al MAECI a decorrere dal 1° gennaio 2020, ivi **comprese le competenze gestionali sul Piano**. Nel dettaglio **comma 9** interviene sulla disciplina del **Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy*** e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30 del D.L. n. 133/2014.

Nel dettaglio, il comma 9 dell'articolo 2 del D.L. n. 104/2019 modifica l'articolo 30, prevedendo:

- che le modifiche al Piano siano ora adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di competenza, rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni;
- che sia il MAECI (e non più il MISE) il soggetto competente a stipulare la convenzione con l'ICE per la definizione delle iniziative promozionali e delle risorse finanziarie necessarie per perseguirle;
- che il Comitato di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri abbia la sua sede presso il MAECI (e non più presso il MISE) e che lo stesso Comitato sia presieduto dal membro rappresentante del MAECI, rimanendo in capo al MISE un membro rappresentativo;
- che sia il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più il Ministro dello sviluppo economico) a presentare al Parlamento, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.

Per quanto concerne le **risorse finanziarie stanziare per il Piano**, queste sono state inizialmente autorizzate per il triennio 2015-2017, dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), nella misura di 130 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017. Il D.M. 7 aprile 2015 ha provveduto al riparto delle risorse per l'anno 2015 tra le diverse finalità del Fondo, indicate, come accennato, dalle lett. da *a)* ad *l)* del comma 2 dell'art. 30 del D.L. n. 133/2014)

La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015, art. 1, comma 370) ha poi previsto uno stanziamento di 51 milioni di euro per l'anno 2016, per il potenziamento delle azioni dell'ICE Agenzia relative al Piano.

Il **D.M. 25 luglio 2016** ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l'anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. *a), b), c), d), f), g), h), i) e l)* del comma 2 dell'art. 30 del D.L. n. 133/2014).

Il Piano *Made in Italy*, nel suo complesso, è stato ulteriormente rifinanziato per complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 dalla legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016)⁶.

Il **D.M. 13 aprile 2017** ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l'anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. *a), b), c), d), f), g), h), i) e l)* del comma 2 dell'art. 30 del D.L. n. 133/2014.

La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017), ha esteso l'operatività del Piano per il *Made in Italy* anche al successivo triennio 2018-2020, rifinanziandolo di 130 milioni per il 2018 e di 50 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020.

Il **D.M. 19 febbraio 2018** ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l'anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. *a), b), c), d), f), g), h), i) e l)* del comma 2 dell'art. 30 del D.L. n. 133/2014.

Infine, la legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018, articolo 1, comma 201) ha rifinanziato il Piano 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020.

Il **D.M. 14 marzo 2019** ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l'anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. *a), b), c), d), f), g), h), i) e l)* del comma 2 dell'art. 30 del D.L. n. 133/2014.

Il **comma 298**, al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali **in ambito europeo** e la **promozione del sistema economico italiano** all'estero, autorizza i seguenti interventi:

- alla **lettera a)** dispone un **incremento di 30 unità del personale con funzioni di esperto nelle rappresentanze diplomatiche** e negli **uffici consolari** (prioritariamente presso la Rappresentanza permanente presso l'UE a Bruxelles, come evidenziato nella relazione tecnica), ai sensi dell'articolo 168 del D.P.R. n. 18/1967. A tale fine, **incrementa l'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera**, di cui all'articolo 170 del medesimo D.P.R. di **2,505 milioni** di euro per il **2020** e di **5,010 milioni** di euro per il **2021**;
- alla **lettera b)** dispone un ulteriore incremento della predetta autorizzazione di spesa per **2,1 milioni** di euro per il **2020** e per **4,2 milioni** a decorrere **dall'anno 2021** finalizzato, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, all'esigenza di coprire altri 30 posti aggiuntivi presso uffici all'estero (anche in questo caso, in via prioritaria presso la Rappresentanza permanente presso l'UE a Bruxelles) mediante l'invio di personale di ruolo MAECI.
- alla **lettera c)** stanziava a favore dello stesso Dicastero la spesa di **0,5 milioni dall'anno 2020** per **iniziative di formazione del personale** della predetta Amministrazione.

⁶ Le risorse complessivamente stanziate per l'anno 2017 per il Piano in questione, dalla legge di stabilità 2015 e dalla legge di bilancio 2017, pari complessivamente a 150 milioni di euro, sono state ridotte a 148 milioni per effetto dell'art.13 del D.L. n. 50/2017.

Il comma 299 autorizza l'ICE, per l'anno **2020**, a bandire **concorsi pubblici** per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di **50 unità** di personale **non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1**.

Ciò in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle unità eccedenti. A Tale fine è autorizzata la spesa di **951.667 euro** per l'anno **2020** e di euro **2.855.000** dall'anno **2021**.

Articolo 1, comma 300
(Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore)

Il comma 300 proroga al 2020 il credito d'imposta, concesso alle **piccole e medie imprese italiane** attualmente per il solo 2019, per le spese sostenute per la partecipazione a **manifestazioni fieristiche internazionali** di settore.

A tale scopo l'articolo in esame sostituisce il comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge "crescita" (decreto-legge n. 34 del 2019) il quale - nella sua formulazione vigente - per migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, concede a tale tipologia di imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34), un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore (specificate al comma 2), fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a 5 milioni per l'anno 2020.

Con le **modifiche in esame**, il **credito d'imposta è prorogato all'anno 2020** e viene, dunque, concesso per i periodi di imposta 2019 e 2020.

L'importo massimo dell'agevolazione, quanto all'anno 2019, viene elevato da **5 a 10 milioni**; per il **2020** esso è fissato in **misura pari a 5 milioni di euro**.

Si ricorda che le spese agevolabili sono individuate dal comma 2 del richiamato articolo 49 nelle seguenti:

- spese per l'affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento;
- spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.

Il comma 3 dell'articolo 49 chiarisce che il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa UE in tema di aiuti *de minimis*, con specifico riferimento anche al settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi della relativa disciplina generale (articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997). Ai sensi del comma 4, si affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire le disposizioni applicative delle norme in commento.

Il decreto deve disciplinare, in particolare:

- le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di quelle individuate al comma 2;

- le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto del limite massimo di risorse (5 milioni, di cui al comma 1);
- l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che per effetto delle modifiche introdotta dalla Camera si svolgono sia in Italia che all'estero, per cui è ammesso il credito di imposta;
- le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

Detto provvedimento, che si sarebbe dovuto adottare entro il 30 giugno 2019 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), **non** risulta ancora **emanato**.

Il comma 5 dell'articolo 49 prevede che, ove l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione - totale o parziale - del credito d'imposta, essa debba darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi delle richiamate disposizioni volte a contrastare l'uso illecito dei crediti di imposta (articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010), provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Articolo 1, comma 319 ***(Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)***

Il **comma 319** dispone la **proroga al 31 dicembre 2020** del **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del **Mezzogiorno** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo)

Il comma in esame, **lettera a)**, **proroga al 31 dicembre 2020** la disciplina del credito di imposta (commi 98-110 legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016) prevista per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.

Si ricorda che i soggetti destinatari dell'agevolazione sono le imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite:

- delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna: si tratta delle regioni meno sviluppate, che ricomprendono quelle in cui il Pil procapite è inferiore al 75% della media UE;
- delle regioni Abruzzo e Molise, vale a dire quelle c.d. in transizione, in cui il Pil pro-capite è ricompreso tra il 75% ed il 90% della media UE.

Le zone assistite sono, quanto al primo gruppo di regioni, quelle ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall'articolo 107, par.3, lettera *a*) del Trattato UE e, quanto al secondo gruppo, quelle ammissibili alle deroghe previste dalla lettera *c*) del medesimo paragrafo.

In base al comma 98 della legge di stabilità 2016 il credito d'imposta compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero del 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e del 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise. Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.

Per una ricostruzione completa della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno si rinvia alla scheda [Articolo 1, commi 98-108](#) del dossier Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità 2016) realizzata dai Servizi Studi di Camera e Senato.

Si segnala, inoltre, che l’Agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato le [indicazioni per la presentazione del nuovo modello di comunicazione](#) per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno nonché la [circolare del 13 aprile 2017 n. 12](#) interpretativa della disciplina agevolativa.

La **lettera b)** modifica il comma 108 della legge di stabilità 2016 disponendo anche per l’anno **2020 la copertura finanziaria** degli oneri finanziari (617 milioni di euro) derivanti dalle disposizioni agevolative in esame.

Articolo 1, comma 320
(Misura “Resto al Sud”)

Il **comma 320** interviene sulla misura in favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «**Resto al Sud**», stabilendo che, **per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età**, come modificato dalla citata legge di bilancio 2019 (compreso tra i 18 e i 45 anni), **si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018**, dunque alla data del **1° gennaio 2019**.

Nel dettaglio, il **comma** interviene sull’articolo 1 del **decreto legge 20 giugno 2017, n. 91**, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno), che introduce la **misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno**, denominata «**Resto al Sud**».

La misura è stata originariamente rivolta ai giovani di età compresa **tra i 18 e i 35 anni**, in possesso di determinati requisiti previsti dalla norma istitutiva (*per un approfondimento sulla misura v. Box infra*).

Successivamente, l’**articolo 11, comma 2-ter del D.L. n. 148/2017** ha chiarito che - in sede di prima applicazione della misura, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di età si intendeva soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (dunque alla data del 21 giugno 2017).

Con la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 601, lettera a), della legge n. 145/2018), il limite di età massimo, originariamente stabilito in 35 anni, è stato innalzato a 45 anni.

La **norma in esame**, tramite l’inserimento di un nuovo comma *2-bis* nell’articolo 1 del citato DL n. 91/2017, precisa che, **per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età**, come modificato dalla citata legge di bilancio 2019, **si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018** (e quindi dal 1° gennaio 2019).

Come chiarito dalla relazione illustrativa al DDL originario, la norma, analogamente a quanto disposto in sede di prima applicazione della medesima misura dall’art. 11, comma *2-ter*, del DL 148/2017, è necessaria per permettere l’adozione delle necessarie disposizioni attuative, che allo stato non risultano adottate.

• La Misura "Resto al Sud"

L'art. 1 del D.L. 91/2017, come da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 601, L. n. 145/2018), dispone l'attivazione della misura denominata «Resto al Sud», diretta a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 1).

Recentemente la misura è stata estesa anche ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (nuovo comma 1-bis inserito nell'articolo 1 del D.L. n. 91/2017 dal D.L. n. 123/2019).

La misura è rivolta ai giovani di età compresa **tra i 18 e i 45 anni**, che:

- non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità e che
- siano residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, o entro centoventi giorni se residenti all'estero, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento (commi 2 e 6).

L'articolo 11, comma 2-ter del D.L. n. 148/2017 ha chiarito che - in sede di prima applicazione della misura, **per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di età si intende soddisfatto se posseduto** alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (dunque **alla data del 21 giugno 2017**).

L'istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione sul progetto imprenditoriale, può essere presentata attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA, soggetto gestore della misura⁷ (comma 3).

Le istanze possono essere presentate dai soggetti predetti che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche:

- a) **impresa individuale;**
- b) **società**, ivi incluse le società cooperative⁸.

La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria, fatta eccezione per le **attività libero-professionali**, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti istanti non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della

⁷ INVITALIA S.p.A. è il soggetto gestore della misura. per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le politiche di coesione, amministrazione titolare della misura stessa, secondo modalità stabilite da un'[apposita convenzione](#).

⁸ In quest'ultimo caso i benefici della misura "resto al Sud" sono cumulabili, nei limiti delle risorse disponibili, anche con le agevolazioni della cd. "Legge Marcora" (art. 17 L. n. 49/1985) fermo il rispetto dei limiti agli aiuti di Stato cd. *de minimis* di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 717/2014 (200.000 euro) (comma 8-bis).

domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta.

Come sopra detto, **i beneficiari devono mantenere la residenza nelle regioni interessate dalla misura per tutta la durata del finanziamento** e le imprese, le società e le attività libero-professionali devono avere, per tutta la durata del finanziamento, **sede legale e operativa** in una delle regioni in questione (comma 6)⁹.

Appare opportuno evidenziare che le istanze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse stanziare: si tratta dunque di un incentivo **a sportello**, le cui domande vengono esaminate senza graduatorie in base all'ordine cronologico di arrivo.

L'istruttoria sull'istanza è svolta da INVITALIA, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa, ad esclusione dei periodi necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste, una sola volta (comma 5)¹⁰.

Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino a 50 mila euro. Nel caso di istanza presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo erogabile è pari a 50.000 mila euro per socio, che presenti i requisiti sopra indicati, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore *de minimis* (comma 7).

Il finanziamento consiste:

- per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto;
- per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento (secondo quanto previsto dal **D.M. 9 novembre 2017, n. 174**, attuativo del comma 15 e la [convenzione INVITALIA-ABI](#), attuativa del comma 14).

La quota del prestito a tasso zero beneficia sia di un contributo in conto interessi, per tutta la durata del prestito, corrisposto agli istituti di credito da INVITALIA, sia di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito, prestata da una **Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI** alla quale è a tal fine trasferita una quota parte delle risorse stanziare per la misura in esame (l'istituzione della Sezione speciale e le modalità operative della garanzia sono state disciplinate dal **D.M. 15 dicembre 2017**¹¹).

⁹ Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici previsti dalla misura, a condizione che la presenza di essi nella società non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. Tali soci non possono accedere ai finanziamenti (comma 12).

Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (comma 12-*bis*).

¹⁰ Le amministrazioni pubbliche, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione ad INVITALIA, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale (comma 4).

¹¹ La garanzia diretta del Fondo copre l'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del finanziatore verso il soggetto beneficiario. La controgaranzia della Sezione speciale è concessa su richiesta del garante nella misura dell'80 per cento, a

Attraverso la misura “Resto al Sud” sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, compresi i servizi turistici.

Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

I finanziamenti non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse¹² (commi 10 e 11).

I beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto solo per l'attività di impresa. In caso di società, le quote versate e le azioni sottoscritte dai soci beneficiari della misura non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte (comma 12).

Quanto alle **risorse finanziarie stanziare** per la misura, il comma 16 dell'articolo 1 del D.L. n. 91/2017 ha assegnato alla misura – a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della Programmazione 2014-2020 - un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro per il periodo 2017 -2025. Le risorse del FSC sono imputate alla quota delle risorse destinate a sostenere gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno. Il comma 17 ha demandato al CIPE di provvedere con apposita delibera ad assegnare le risorse nei limiti suddetti, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto, al contributo in conto interessi e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia PMI.

In attuazione di quanto sopra, la delibera **CIPE n. 74 del 7 agosto 2017** ha assegnato alla misura **715 milioni** di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, con la seguente articolazione annuale: 36 milioni di euro per il 2017; 100 milioni di euro per il 2018; 107 milioni di euro per il 2019, 308,50 milioni di euro per il 2020; 92 milioni di euro per il 2021; 22,50 milioni di euro per il 2022; 18 milioni di euro per il 2023; 14 milioni di euro per il 2024 e 17 milioni di euro per il 2025. In base all'utilizzo delle risorse, il Comitato con successive delibere si è riservato di riequilibrare le suddette percentuali nel rispetto delle risorse assegnate. Con successiva delibera **CIPE n. 102 del 22 dicembre**

condizione che la garanzia rilasciata dal garante non superi la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

La controgaranzia copre fino all'80 per cento della somma liquidata dal garante al finanziatore, ovvero la somma liquidata direttamente al finanziatore nel caso di mancato adempimento sia del beneficiario che del garante. Sulla restante quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo, le modalità per il conferimento di garanzie sono state fissate nella Convenzione ABI. Il comma 13 dell'articolo 1 del D.L. n. 91 infatti dispone che l'erogazione dei finanziamenti è condizionata anche al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento (comma 13).

¹² Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

2017, il CIPE ha assegnato la residua quota di **535 milioni** di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2018, 355 milioni per l'anno 2019.

Da informazioni ricevute per le vie brevi dal soggetto gestore del Fondo, INVITALIA, le risorse complessivamente assegnate (1.250 milioni di euro nel periodo) e poi oggetto di riparto annuale ai sensi delle predette delibere CIPE, sono destinate, per quota parte (275 milioni) alla Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI “*Resto al Sud*” e per quota parte (**975 milioni**) per il finanziamento della misura in senso proprio.

Alla data del **25 ottobre 2019**, le domande approvate sono state 3907, con un **impegno di spesa** correlato di **135 milioni di euro**, mentre le domande in corso di valutazione sono circa 380 e quelle in compilazione sulla piattaforma informatica dedicata alla misura sono circa 13.000. INVITALIA **stima**, applicando un tasso percentuale medio di approvazione, che le domande pendenti assorbiranno **ulteriori 175 milioni di euro**. L'andamento viene considerato in linea con l'avvio della misura, posto anche che non risulta ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale attuativo delle norme estensive dell'ambito di applicazione della misura stessa contenute nella legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, co. 601), le quali, come sopra accennato, hanno disposto che l'incentivo “*Resto al Sud*” si applichi ai giovani imprenditori fino a 45 anni di età (anziché fino a 35 come originariamente previsto) e anche a coloro i quali esercitano attività libero professionali (oltre che alle imprese e alle società).

Articolo 1, commi 524-527
(Misure per favorire l'economia circolare del territorio)

I **commi 524-527** introducono una disciplina incentivante a favore degli esercenti impianti di produzione di **energia elettrica** esistenti alimentati a **biogas**.

Il **comma 524** concede il **diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta** agli impianti di produzione di **energia elettrica** esistenti alimentati a **biogas**,

- realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;
- entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007;
- che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia;
- la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001;
- con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici;
- che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per 24 ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del d.lgs. 28/2011.

Il **comma 525** demanda a un **decreto del Ministro dello sviluppo economico**, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la **definizione dell'incentivo**, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di **compatibilità** con la disciplina in materia di **aiuti di Stato** a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonché dei **nuovi investimenti** effettuati per la **riconversione** di cui al comma.

Esso è **erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di 15 anni**.

L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.

Il **comma 526** specifica che l'**ARERA definisce le modalità** con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.

Il **comma 527** novella il **DM n. 5046 del 25 febbraio 2016** recante *Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*.

Innanzitutto, esso inserisce all'articolo 3, comma 1, la lettera *o-bis* recante la definizione di **digestato equiparato**, il quale è il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 del medesimo DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*), rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica.

In secondo luogo, introduce nel Titolo IV (*Utilizzazione agronomica del digestato*) il **nuovo Capo IV-bis** (*Utilizzazione agronomica del digestato equiparato*), il quale comprende i **nuovi articoli 32-bis, 32-ter e 32-quater**.

Il **nuovo art. 32-bis** (*Condizioni di equiparabilità*) specifica che sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:

- una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;
- un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
- una idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;
- una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;
- un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

Il **nuovo art. 32-ter** (*Modalità di utilizzo*) prevede che, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.

Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.

Il **nuovo art. 32-quater** (*Controlli*) prevede che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate,

da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.

Le analisi sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del d.lgs. 75/2010 e sono sottoposti al controllo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Articolo 1, comma 630 *(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)*

Il comma 630 esclude dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. Nel corso dell'esame al Senato è stato posticipato il termine di tale l'esclusione: essa si applica, anziché dal 1° marzo 2020, a decorrere dal 1° ottobre 2020.

Le norme in esame prevedono inoltre che a partire **dal 1° gennaio 2021 l'esclusione riguardi anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori.**

Si ricorda che l'articolo 24-ter del testo unico delle accise –TUA, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, applica al gasolio utilizzato da talune categorie di esercenti le attività di trasporto merci e passeggeri un'aliquota di accisa agevolata, fissata al numero 4-bis della Tabella A allegata al medesimo testo unico.

Il punto 4-bis della Tabella A – TUA sottopone ad aliquota agevolata, pari a 403,22 euro per mille litri, in luogo dell'ordinaria misura di 617,40 euro per mille litri, il gasolio utilizzato da alcune categorie di soggetti esercenti talune attività di trasporto merci e passeggeri.

La disposizione, introdotta dal decreto-legge n. 193 del 2016, si applica secondo le modalità individuate dall'articolo 24-ter TUA. Esso in sintesi prevede che per gasolio commerciale usato come carburante si intenda il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

1. attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:
 - persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 - persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
 - imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
2. attività di trasporto di persone svolta da:
 - enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto;
 - imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;
 - imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;
 - imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.

Viene considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Ai sensi del vigente comma 2 dell'articolo 24-ter, è escluso da tale agevolazione il gasolio impiegato nei veicoli di categoria euro 2 o inferiore, in relazione alla maggiore capacità inquinante di tali veicoli rispetto a quelli più moderni.

Con la norma in esame si **escludono dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale** anche i veicoli appartenenti alla categoria **euro 3** e a **categorie inferiori**.

Nel corso dell'esame al Senato il termine dell'esclusione in parola è stato posticipato: in luogo del 1° marzo 2020, essa si applica a decorrere dal 1° ottobre 2020.

A partire **dal 1° gennaio 2021** l'esclusione dal beneficio riguarda **anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4** o inferiori.

Al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che con tali norme si intende incentivare il *turn over* dei veicoli utilizzati dalle summenzionate categorie di esercenti le attività di trasporto merci e passeggeri con veicoli meno inquinanti.

Si ricorda che l'**articolo 8 del decreto-legge n. 124 del 2019**, all'esame del Parlamento per la conversione in legge, prevede che dal 2020 sia individuato un importo massimo agevolabile dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri. In particolare, si introduce un limite massimo all'importo rimborsabile, parametrato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell'agevolazione di accisa, per ogni chilometro percorso. L'importo cui si riferisce il parametro è relativo a ciascun trimestre di richiesta dell'agevolazione. Tali disposizioni si applicano ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 1, comma 631
(Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica)

Il **comma 631** rimodula e **innalza** le **accise gravanti sui prodotti energetici** utilizzati per la **produzione di energia elettrica**, operandone inoltre un **complessivo riordino all'interno del Testo Unico Accise**.

La normativa vigente

A **legislazione vigente**, i **prodotti energetici utilizzati per la produzione** - diretta o indiretta- di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista *ex lege* sono sottoposti ad accisa in specifiche misure, riepilogate nella sottostante tabella (fonte: [Agenzia delle dogane](#))

Oli vegetali non modificati chimicamente	esenzione <i>Articolo 1, comma 1, lettera cc), punto 5 del D.Lgs. n. 26 del 2007</i>
Gas naturale	€0,4493 per 1000 m³ <i>DPCM 15/01/1999</i>
Gas di petrolio liquefatti	€0,6817 per mille kg <i>DPCM 15/01/1999</i>
Gasolio	€12,72601 per mille litri <i>DPCM 15/01/1999</i>
Olio combustibile e oli minerali greggi naturali	€15,33154 per mille kg <i>DPCM 15/01/1999</i>
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)	€2,60 per mille kg <i>Articolo 1, comma 1, lettera cc), punto 5, lett. b) del D.Lgs. n. 26 del 2007</i>

Le aliquote previste per i prodotti energetici utilizzati per produrre energia elettrica sono applicate:

- a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
- b) ai prodotti energetici greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'auto produzione di energia elettrica a vapore;
- c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

La **Tabella A** allegata al Testo Unico Accise – TUA, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, prevede la **riduzione** delle suindicate aliquote in caso di **autoproduzione** di energia elettrica.

Il **punto 11 della Tabella A** prevede inoltre che, nel caso di **generazione combinata** di energia elettrica e calore utile, i **quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica** sono determinati utilizzando specifici consumi convenzionali: si tratta di criteri volti a determinare la quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di elettricità, con l'obiettivo di **definire il riferimento giuridico necessario per la tassazione dei combustibili** impiegati negli **impianti di cogenerazione**. Essi sono attualmente così determinati:

Oli vegetali non modificati chimicamente	0,194 kg per kWh
Gas naturale	0,220 mc per kWh
Gas di petrolio liquefatti	0,173 kg per kWh
Gasolio	0,186 kg per kWh
Olio combustibile e oli minerali greggi naturali	0,194 kg per kWh
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)	0,312 kg per kWh

Le norme in commento

Come anticipato, le norme in esame **rimodulano le aliquote di accisa applicabili ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica**.

A tale scopo viene effettuato un **complessivo riordino** di tale accisa entro il Testo Unico. **Viene abrogato il punto 11 della Tabella A** allegata al TUA (**lettera c**) della disposizione in parola), che contiene le attuali misure di accisa sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La **disciplina** viene **riportata nell'articolato del TUA e nell'Allegato I al medesimo Testo unico**.

Le norme proposte hanno l'esplicito scopo di introdurre aliquote di accisa specifiche, determinate con riferimento al **livello di emissioni nell'ambiente di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili**.

Si ricorda che al riguardo che l'articolo 14, paragrafo 1, lettera *a*) della **Direttiva n. 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici**, in deroga al generale obbligo di esenzione dall'accisa dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità, attribuisce agli Stati membri la facoltà di **tassare** gli stessi prodotti **per motivi di politica ambientale**, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella medesima direttiva.

Con una prima modifica (**lettera a**) viene novellato l'**articolo 21 del TUA**, in particolare con modifiche al comma 9 e con l'inserimento di due commi aggiuntivi (*9-bis* e *9-ter*).

Il vigente comma 9 si limita a disporre che i prodotti energetici (individuati al comma 1 del medesimo articolo mediante classificazione doganale, ovvero mediante la nomenclatura combinata convenzionale), ove utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con rinvio alle aliquote stabilite nella tabella A.

Il **nuovo comma 9** chiarisce che i **prodotti energetici** utilizzati per la **produzione diretta o indiretta di energia elettrica**, con impianti obbligati alla denuncia secondo le norme di legge, sono **sottoposti ad accisa** per motivi di politica ambientale, **con aliquote individuate all'Allegato I**; l'allegato viene contestualmente modificato (vedi lettera *b*) con la specifica individuazione della misura di accisa applicabile. In tal modo sono chiarite le aliquote di accisa di ciascun prodotto energetico, distinte in relazione ai diversi impieghi.

Il nuovo comma 9 dispone inoltre, modificando parzialmente il dettato del punto 11 della Tabella A, che le **aliquote previste per i prodotti energetici utilizzati per produrre energia elettrica** siano applicate:

- a) ai prodotti energetici (in luogo di prodotti petroliferi), limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
- b) ai prodotti energetici (non più solo quelli greggi, naturali) impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;
- c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

Viene poi introdotto il comma *9-bis* che **esplicita**, per l'ipotesi di **autoproduzione di energia elettrica**, la **riduzione al 30 per cento** delle predette **aliquote** in relazione al combustibile impiegato.

Viene trasfusa nel nuovo comma *9-ter* la previsione di cui al punto 11 della Tabella A, relativa all'utilizzo di **consumi specifici convenzionali** come parametro di calcolo dell'accisa, nel caso di **generazione combinata di energia elettrica e calore utile**.

La **lettera b**), come anticipato, modifica l'**Allegato I al TUA**.

In sostanza, le aliquote di accisa per i prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica sono dunque così **elevate**:

Prodotti	Accisa a legislazione vigente	Accisa rimodulata a LDB 2020	Differenza (euro/unità di misura)
Oli vegetali	esenzione	esenzione	-

Prodotti	Accisa a legislazione vigente	Accisa rimodulata a LDB 2020	Differenza (euro/unità di misura)
non modificati chimicamente			
Gas naturale	€0,4493 per mille m ³	€0,45 per mille m³	0,01
Gas di petrolio liquefatti	€0,6817 per mille kg	€0,70 per mille kg	0,018
Gasolio	€12,72601 per mille lt	€12,8 per mille lt	0,074
Olio combustibile e oli minerali greggi naturali	€15,33154 per mille kg	€15,4 per mille kg	0,068
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)	€2,60 per mille kg	€11,8 euro per mille kg	9,200

Con riferimento agli **oli combustibili**, le norme proposte distinguono le misure di accisa **non solo per il tenore di zolfo** (come previsto a legislazione vigente), ma anche per **l'utilizzo specifico**.

In particolare, con riferimento agli **oli combustibili** usati per **riscaldamento**:

- ove siano ad alto tenore di zolfo (ATZ), l'accisa è pari a 128,26775 euro per mille chilogrammi;
- ove siano a basso tenore di zolfo (BTZ), essa ammonta a 64,2421 euro per mille chilogrammi.

Con riferimento all'uso **industriale**, la misura di accisa è così distinta:

- ad alto tenore di zolfo (ATZ): 63,75351 euro per mille chilogrammi;
 - a basso tenore di zolfo (BTZ): 31,38870 euro per mille chilogrammi;
- Ove si tratti di oli combustibili usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica l'accisa ammonta, come esposto in tabella, a 15,4 euro per mille chilogrammi, così come per gli oli minerali greggi, naturali.

Con riferimento al **carbone, lignite e coke**, attualmente assoggettati ad accisa (codici NC 2701, 2702 e 2704) ove impiegati per uso riscaldamento, le norme in esame **rideterminano le aliquote di accisa** specificandole secondo il soggetto che utilizza tali combustibili per riscaldamento.

In particolare l'aliquota di **carbone, lignite e coke** usati per **riscaldamento dalle imprese** aumenta da 4,60 a **12,00 euro** per mille

chilogrammi; nel caso di uso da parte di **soggetti diversi dalle imprese** essa aumenta da 9.20 a **15,00 euro per mille chilogrammi**.

Articolo 1, commi 634-658
*(Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con
singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti
in plastica biodegradabile e compostabile)*

I commi 634-658, modificati dal Senato, stabiliscono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di **merci o di prodotti alimentari**, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un **credito di imposta** alle **imprese attive nel settore delle materie plastiche**, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del **10% delle spese sostenute**, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'**adeguamento tecnologico** finalizzato alla produzione di manufatti **compostabili**.

La relazione illustrativa del disegno di legge chiarisce che gli organismi istituzionali europei hanno da tempo intrapreso una linea strategica mirata al conseguimento di soluzioni in grado di arginare la crescente produzione di imballaggi e contenitori monouso di materie plastiche e la conseguente dispersione degli stessi nell'ambiente. Come emerge dalla lettura dei considerando della direttiva del 5 giugno 2019 n. [2019/904/UE](#), adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea e finalizzata alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, l'uso sempre più diffuso della stessa plastica in impieghi di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficace, si traduce in modelli di produzione e di consumo sempre più inefficienti e decisamente in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente.

Conseguentemente, in ambito istituzionale europeo, viene fortemente auspicato l'instaurarsi di approcci di tipo circolare che promuovano l'impiego di prodotti e sistemi riutilizzabili e sostenibili in luogo dei prodotti di plastica monouso, con l'obiettivo principale di ridurre la quantità di rifiuti prodotti.

• **La direttiva 2019/904/UE**

La direttiva è volta a prevenire e ridurre l'impatto sull'ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un'economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche compreso un divieto a livello dell'UE sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta sono disponibili alternative.

Sancisce pertanto il divieto di alcuni prodotti di plastica tra cui: posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette); piatti; cannuce; bastoncini cotonati; agitatori per bevande.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa (tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato) e a monitorare il consumo di tali prodotti monouso e le misure adottate e riferire alla Commissione europea sui progressi compiuti.

La direttiva prevede poi una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026 (rispetto all'anno di riferimento 2022).

Fissa un obiettivo di raccolta pari al 90% per il riciclaggio di bottiglie di plastica entro il 2029 (con un obiettivo intermedio del 77% entro il 2025). Inoltre, stabilisce che la produzione di queste bottiglie debba prevedere un contenuto di almeno il 25% di plastica riciclata a partire dal 2025 (per le bottiglie in PET), e il 30% a partire dal 2030 (per tutte le bottiglie).

La direttiva definisce poi dei requisiti di marcatura al fine di comunicare, per una serie di prodotti, alcune informazioni riguardanti le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto o, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, nonché la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione.

Basata sul principio "chi inquina paga", definisce le responsabilità dei produttori che dovranno coprire i costi della gestione e rimozione dei rifiuti, della raccolta dei dati e delle misure di sensibilizzazione.

Il termine per il recepimento è fissato al 3 luglio 2021, salvo alcune eccezioni. Le disposizioni riguardanti i requisiti di progettazione del prodotto per le bottiglie dovranno essere recepite a partire dal 3 luglio 2024 e le misure relative alla responsabilità estesa del produttore a partire dal 31 dicembre 2024.

Secondo la relazione illustrativa, pertanto, la **finalità delle disposizioni** consiste nella promozione, attraverso lo strumento della leva fiscale, di un'inversione di tendenza nell'utilizzo comune dei prodotti di materiale plastico, promuovendo al contempo la progressiva riduzione della produzione e quindi del consumo di manufatti di plastica monouso. Il Governo infatti, come si legge nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, ha sottolineato l'importanza, in un'ottica di sostenibilità, di riorientare il sistema produttivo verso un'economia circolare che diffonda la cultura del riciclo e dismetta definitivamente la cultura del rifiuto. In questo contesto si è impegnato a perseguire la riduzione del consumo di plastica monouso e ha annunciato misure specifiche per limitare i rifiuti marini (marine litter) e favorire il loro recupero. Al riguardo si ricorda che è stato approvato in prima lettura dalla Camera il ddl cosiddetto "SalvaMare", ora A.S. 1571.

In particolare, il **comma 634** dispone l'**istituzione di un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI)**, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di **merci o di prodotti alimentari**. La disposizione specifica i

requisiti dei MACSI ai fini dell'applicazione dell'imposta: sono realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

In base alle **modifiche introdotte durante l'esame in sede referente**, sono **esclusi dall'imposta** i MACSI che risultino **compostabili** in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, che definisce le caratteristiche in base alle quali un materiale può definirsi compostabile. Sono altresì esclusi dall'imposta i **dispositivi medici** classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002, nonché i MACSI adibiti a **contenere e proteggere preparati medicinali**.

Nella formulazione originale dell'articolo in esame, l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta era limitata alle siringhe anziché a tutti i dispositivi medici.

La relazione illustrativa chiarisce che rientrano tra i prodotti soggetti all'imposto, a solo **titolo esemplificativo**, le bottiglie, le buste e le vaschette per alimenti in polietilene, i contenitori in tetrapak utilizzati per diversi prodotti alimentari liquidi (latte, bibite, vini, ecc.) nonché i contenitori per detersivi realizzati in materiali plastici. Tra i manufatti utilizzati per la protezione o per la consegna delle merci quali elettrodomestici, apparecchiature informatiche, ecc., invece, rientrano, tra l'altro, gli imballaggi in polistirolo espanso, i rotoli in plastica *pluriball* e le pellicole e film in plastica estensibili.

Non rientrano invece nella categoria dei manufatti monouso, ad esempio, le taniche e i secchi destinati al contenimento dei liquidi aventi un uso duraturo nonché i contenitori utilizzati per la custodia di oggettistica varia.

Il **comma 635** precisa che ai fini dell'applicazione dell'imposta, sono **considerati MACSI** anche i **dispositivi**, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 634, che consentono la **chiusura, la commercializzazione o la presentazione** dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i **prodotti semilavorati**, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Il **comma 636** definisce il **momento in cui sorge l'obbligazione tributaria**, corrispondente al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea. L'imposta diviene esigibile

all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 639, nel territorio nazionale.

Il **sogetto passivo** dell'imposta è specificato dal **comma 637**:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il **fabbricante**;
- per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il **sogetto che acquista** i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il **cedente** qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'**importatore**.

Il **comma 638** specifica che **non è considerato fabbricante** il sogetto che produce MACSI **utilizzando**, come materia prima o semilavorati, **altri MACSI** sui quali l'**imposta** di cui al comma 1 sia dovuta da un altro sogetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 634.

Il **comma 639** specifica il **momento** in cui si considera verificata l'**immissione in consumo** dei MACSI nel territorio nazionale. Durante l'esame in **sede referente** si è precisato che il comma si riferisce anche ai **MACSI che contengano merci o prodotti alimentari**:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri sogetti nazionali;
- per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea;
- all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;
- all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

Il **comma 640** fissa l'**ammontare** dell'imposta sul consumo di MACSI nella misura di **0,45 euro** (era invece 1 euro nella formulazione originaria) **per chilogrammo** di materia plastica contenuta nei MACSI medesimi.

Il **comma 641** stabilisce che l'**accertamento** dell'imposta dovuta avvenga sulla base di **dichiarazioni trimestrali** contenenti tutti gli **elementi necessari** per determinare il debito d'imposta. In base al **comma 644**, in tale dichiarazione sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 1 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta risulti già versata da altri sogetti obbligati.

La dichiarazione è presentata dai sogetti obbligati di cui al comma 637, lettere *a*) e *b*) **all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** (Agenzia delle

Entrate nella formulazione originaria) entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 644. **Entro il termine** di cui al presente comma è effettuato il **versamento dell'imposta dovuta**.

Ai sensi del **comma 642**, l'imposta di cui al comma 634 non è dovuta per i **MACSI ceduti** direttamente dal fabbricante per il consumo **in altri Paesi dell'Unione europea** ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento.

Durante l'esame **in sede referente**, si è **disposto** che l'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 634, contenuta nei MACSI, che **provenga da processi di riciclo**.

Il **comma 643** fissa un **importo dovuto minimo di 10 euro** in corrispondenza o al di sotto del quale l'imposta non deve essere versata e non si è altresì dovuti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 641.

Il **comma 645** specifica le **modalità di pagamento**, il quale dovrà avvenire, fatto salvo quanto previsto al comma 646, entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la dichiarazione di cui al comma 641 ed esclusivamente tramite il versamento unitario (**modello F24**) previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con possibilità di **compensazione con altre imposte e contributi**. Ai fini del pagamento dell'imposta i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.

Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in deroga a quanto disposto dai commi 641 e 645, il **comma 646** specifica che l'imposta è **accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli** con le modalità previste per i diritti di confine. L'imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) n.1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.

Il **comma 647** attribuisce ai **funzionari** dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nella disposizione originaria anche a quelli dell'Agenzia delle

entrate) il compito di svolgere le **attività di accertamento, verifica e controllo** dell'imposta, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La Guardia di Finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo, effettua le attività di controllo avvalendosi delle facoltà e dei poteri per l'espletamento delle funzioni di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza). Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ai sensi del **comma 648**, per l'imposta di cui al comma 634 trovano applicazione le disposizioni in materia di **riscossione coattiva** di cui al decreto legislativo n. 112 del 1999. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta di cui al comma 634, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,00. Durante l'esame **al Senato** si è **specificato** che prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli **notifica un avviso di pagamento** fissando per l'adempimento un **termine di trenta giorni**, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.

Il **comma 649** stabilisce che l'imposta è **rimborsata** quando risulta **indebitamente pagata**, purché il rimborso sia richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni, ma la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10,00.

Il **comma 650** riguarda la **disciplina sanzionatoria**:

- per il mancato pagamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500,00;
- in caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00;
- per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 8 e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00;

- per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo n. 472 del 1997, ai sensi del quale le sanzioni sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Il **comma 651** demanda a un **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (nella disposizione originaria si demandava a un provvedimento interdirezionale emanato anche dall'Agenzia delle entrate), da pubblicare, **entro il mese di maggio 2020**, nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle **modalità di attuazione** della presente disposizione con particolare riguardo:

- alla identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea;
- al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641;
- alle modalità per il versamento dell'imposta;
- alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati;
- alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità;
- all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI;
- alle modalità di rimborso dell'imposta previsto dal comma 642;
- allo svolgimento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché da parte della Guardia di Finanza, di cui al comma 647;
- alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648.

Con provvedimento interdirezionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate.

Il **comma 652** fissa la **decorrenza** del presente articolo a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirezionale di cui al comma 651.

Il **comma 653** riconosce, in coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati dal **Piano nazionale sulla plastica sostenibile**, un

credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Il credito d'imposta è stabilito nella misura del **10 per cento delle spese sostenute**, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'**adeguamento tecnologico** finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

Il **comma 654** limita il credito d'imposta di cui al comma 653 a un **importo massimo di euro 20.000** per ciascun beneficiario e ne consente l'utilizzo esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il comma stabilisce inoltre che tale beneficio può essere concesso entro il **limite complessivo di 30 milioni** di euro per l'anno 2021.

Ai sensi del **comma 655**, il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta **non si applicano i limiti annuali di utilizzo** dei crediti d'imposta di 250.000 euro (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007) e il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili (articolo 34 della legge 23 n. 388 del 2000).

Il **comma 656**, come **modificato in sede referente**, stabilisce che alle **spese in attività di formazione** svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 20, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 23 (**Credito d'imposta per la formazione 4.0**). All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al predetto articolo 23 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio (articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009).

Il **comma 657** stabilisce che i crediti d'imposta di cui ai commi 653 e 656 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per **gli aiuti «de minimis»**, cioè quegli aiuti di piccola entità non suscettibili di incidere sugli scambi tra gli Stati membri né di falsare in misura significativa la concorrenza. L'importo totale massimo degli

aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa da parte di uno Stato membro non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro.

Il **comma 658**, infine, rinvia a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'individuazione delle **disposizioni applicative** necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti e compostabili.

Articolo 1, commi 736-737 (Royalties idrocarburi)

Il **comma 736** dispone che le **esenzioni dal pagamento delle royalties** previste a legislazione vigente per i concessionari di coltivazione di idrocarburi, si applichino, **a decorrere dal 1 gennaio 2020, unicamente ai concessionari di coltivazione** con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc di gas in mare.

Per **le concessioni di coltivazione superiori alle predette soglie**, relativamente al **triennio 2020-2022**, l'articolo prevede invece il **versamento per l'intero all'entrata del bilancio dello Stato** del valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.

Il **comma 737** dispone che quanto previsto dal comma 736 entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame.

Si ricorda che il testo originario della norma in esame sterilizzava *tout court* le esenzioni dal pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare (*royalties*), relativamente al triennio 2020-2022.

Il **comma 736** prevede ora – sempre nei termini di una novella all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 - che:

- a decorrere **dal 1° gennaio 2020**, le **esenzioni** dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3, 6, 6-*bis* e 7, del medesimo articolo 19 **si applicano unicamente** alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a **10 milioni di Smc di gas** in terraferma e con una produzione inferiore o pari a **30 milioni di Smc gas** in mare (**nuovo comma 7-*bis*** all'articolo 19, D. Lgs. n. 625/1996);
- per i **versamenti** dovuti per gli **anni dal 2020 al 2022**, per ciascuna **concessione con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e a 30 milioni di Smc di gas in mare**, nonché per ciascuna concessione di coltivazione di **olio in terraferma e in mare**, il valore dell'**aliquota** di prodotto **corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di**

olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato.

In Italia, le imprese private che, in dipendenza dell'attribuzione di una concessione, effettuano la produzione di idrocarburi corrispondono **aliquote di tali produzioni (Royalties)** allo Stato, alle Regioni e ai Comuni interessati.

Ai sensi dell'articolo **19 del D.Lgs. n. 625/1996**, le *royalties* sono dunque un'aliquota del prodotto della coltivazione.

Per le produzioni di idrocarburi (liquidi e gassosi) in terraferma, compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le *royalties* sono pari al 10 per cento del valore della produzione.

Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e tali somme sono interamente riassegnate al Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi (art. 1, comma 45, L. n. 99/2009).

Per le **produzioni in mare**, le *royalties* sono del 7% per il gas e del 4% per il petrolio, e sono applicate sul valore di vendita delle quantità prodotte.

Il d.lgs. n. 625/1996 prevede, inoltre, un'articolata **disciplina delle esenzioni**.

Segnatamente, il **comma 3** dispone che, per ciascuna concessione siano **esenti dal pagamento dell'aliquota**, al netto delle produzioni di cui al comma 2 (produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento), **i primi 20 milioni di Smc di gas e 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare**.

Il **comma 5-bis**, per le produzioni ottenute a decorrere **dal 1° gennaio 2002**, determina i valori unitari dell'aliquota di coltivazione con specifico riferimento a olio e gas.

Il **comma 6-bis** precisa che, per le produzioni di gas ottenute a decorrere **dal 1° gennaio 2002**, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni già previste dal comma 6¹³, **l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione è stabilita in**

¹³ Il **comma 6** prevede una serie di casi in cui il **valore unitario dell'aliquota è ridotto**. In particolare:

- in terraferma, nel caso di vettoriamento il valore unitario è ridotto dei costi fatturati di vettoriamento fino al punto di riconsegna, mentre nel caso di trasporto mediante sistema di proprietà del concessionario la riduzione è pari a 1 lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla centrale di raccolta e trattamento, con esclusione dei primi 30 km e con un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo di olio;
- per produzioni di idrocarburi con caratteristiche di marginalità economica causata da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni a specifiche di commerciabilità, ai concessionari può essere riconosciuta dal Ministero, a determinate condizioni, una ulteriore detrazione, in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti; tale detrazione può essere altresì riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio di olii pesanti.

25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare.

Secondo quanto disposto dal **comma 7**, le **riduzioni per gli anni successivi** sono determinate, tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria, con **decreto** del Ministero di concerto col Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote (*cfr.* [D.M. 11 aprile 2019](#)).

Per quanto d'interesse, infine, il **comma 10, primo periodo** dispone che i versamenti dovuti allo Stato sono effettuati, in forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali è titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il calcolo delle *royalties* dovute è effettuato in controvalore, calcolato sul prezzo dell'olio e del gas definito dall'ARERA per mezzo dell'indice QE (quota energetica costo materia prima gas) espresso in euro/MJ e calcolato per ciascun trimestre dell'anno di riferimento (*cfr., da ultimo, Comunicato ministeriale 14 maggio 2019*).

Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati.

Per il gettito delle *royalties* nell'anno 2019 si rinvia al [sito istituzionale del MISE](#).

Il **comma 737** dispone che quanto previsto dal comma 736 entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame.

2. LA SECONDA SEZIONE

Disciplina contabile

Come sopra accennato, seguito della riforma operata nel 2016, la parte contabile del bilancio – che nella passata concezione di tale provvedimento come legge meramente formale si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare¹⁴ - contenuta nella Sezione II, è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo variare direttamente, attraverso **rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni**, gli stanziamenti previsti a legislazione vigente¹⁵.

Il **comma 1-sexies dell'articolo 21 della legge di contabilità** stabilisce dunque che le previsioni di entrata e di spesa della **Sezione II**:

- sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno e delle **rimodulazioni di cui all'articolo 23 della legge di contabilità** che interessano anche i fattori legislativi;
- evidenziano, **per ciascuna unità di voto, gli effetti** delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella **I sezione**.

In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “**integrate**” riguardo alle scelte allocative contenute nei **programmi di spesa**, che costituiscono l'**unità di voto**.

I **programmi di spesa**, ai sensi dell'art. 21, comma 2, sono aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Le unità di voto parlamentare

La classificazione del bilancio per missioni e programmi è volta a mettere in evidenza la **relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche**, e a rendere più agevole l'attività di verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. A tal fine, la legge di contabilità prevede la **corrispondenza** tra le **risorse** e il **livello amministrativo/responsabile** con l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i **contenuti**, l'unità di voto deve indicare:

¹⁴ Compito invece spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.

¹⁵ Nella nuova articolazione della legge di bilancio, la modifica dei parametri sottostanti l'andamento delle entrate e delle spese è riservata alla sezione normativa, cioè la Sezione I, mentre tutta la restante funzione di rideterminazione degli stanziamenti a legislazione vigente è affidata alle possibilità di intervento nella Sezione II.

- l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), **nell'anno** cui il bilancio si riferisce;
- le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Si ricorda che per il versante dell'entrata, le **unità di voto** sono individuate con riferimento alla **tipologia**¹⁶.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative sia all'anno cui il bilancio si riferisce sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. **Soltanto le previsioni del primo anno** costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Si evidenzia che la *classificazione delle spese del bilancio statale* – disciplinata dall'articolo 25 della legge di contabilità pubblica – contempla al di sotto delle missioni e dei programmi di spesa, un terzo livello costituito dalle **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** -, eventualmente ripartite in articoli (i quali, in analogia con quanto ora previsto per i capitoli, corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).

Con il **D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90** si è provveduto all'**introduzione delle azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni - adottate a partire dall'esercizio finanziario 2017 in via sperimentale e in prospettiva destinate, dopo un periodo transitorio, a sostituire gli attuali capitoli del bilancio statale - sono rappresentate in un apposito **prospetto** dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza¹⁷.

Fino ad allora, le unità elementari di bilancio (collocate come detto al di sotto dei programmi di spesa) continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, secondo l'oggetto della spesa; ed i programmi di spesa manterranno anche la

¹⁶ A titolo esemplificativo, le voci dell'entrata che costituiscono l'unità di voto sono rappresentate, per le entrate tributarie, dai tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), ovvero da raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad es. imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad es. proventi speciali, redditi da capitale, ecc.)

¹⁷ Le azioni del bilancio dello Stato sono state individuate con DPCM del 14 ottobre 2016. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti. La Prima Relazione è stata presentata al Parlamento il 12 ottobre 2018 (Doc. XXVII, n. 2). Con successivo DPCM sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.

suddivisione in **macroaggregati** per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale).

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali **classificazioni economica e funzionale (COFOG)**.

Classificazione delle voci di spesa

Le spese del bilancio dello Stato sono **classificate** in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La classificazione della spesa nelle tre categorie si fonda sulla **natura** dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**.

Per ciascun programma, la quota della spesa per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi **allegati** agli stati di previsione.

Flessibilità di bilancio

Con la c.d. **flessibilità di bilancio** si dà la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi, per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'**articolo 23, comma 3**, della legge n. 196 consente, nella Sezione II, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

- a) la rimodulazione in via compensativa tra dotazioni di spesa relative a fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. **rimodulazione verticale**).

La rimodulazione è consentita anche sulle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 196, il quale, alla lett. a), prevede la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, o, nel caso

di spese a carattere permanente, degli stanziamenti autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione; e, alla lett. b) consente, per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio. In via sperimentale per gli esercizi, 2019, 2020 e 2021, tale previsione si applica anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali (articolo 30, comma 2, lett. b) e D.L. n. 32/2019, articolo 4-*quater*, comma 1, lett. b))

La rimodulazione è consentita dall'articolo 23, comma 3, lett. a) anche per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa al Cronoprogramma dei pagamenti: in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. **rimodulazione orizzontale**);

- b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni degli stanziamenti di autorizzazioni legislative di spesa, non compensativi, concorrono alla manovra di finanza pubblica¹⁸.

Delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa è data esplicita evidenza contabile in appositi allegati al deliberativo di ciascuno stato di previsione della spesa, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2020, lo stato di previsione del MISE è interessato da:

- **rimodulazioni compensative verticali** di spese per fattori legislativi di cui all'articolo 23, comma 3, lett. a)
- **rimodulazioni compensative orizzontali** per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti di cui alla medesima disposizione e all'articolo 30, comma 2, lett. a), nonché
- da **rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni**, di cui all'articolo 23, comma 3, lett. b) della legge di contabilità (cfr. *infra*).

Si ricorda inoltre che con il DLB opera la reiscrizione - all'esito dell'attività di **riaccertamento annuale** della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato (residui passivi perenti) - delle risorse corrispondenti al

¹⁸ Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti Tabelle C, D, E della legge di stabilità. I rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni erano, infatti, prima della riforma ex legge n. 163/2016, operati con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e venivano recepite nella legge di bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano variazioni precluse alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale.

valore dei **residui perenti eliminati** (di cui è data evidenza in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato)¹⁹ Tale reiscrizione ha interessato anche il MISE.

La struttura della Sezione II del bilancio di previsione

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri, il quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

Ciascuno stato di previsione della spesa, riporta i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative **verticali** di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett. a) – Allegato n. 587;
- **Rimodulazioni** compensative **orizzontali** di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett. a) e art. 30, co. 2, lett. a) – Allegato n. 589;
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett. b) – Allegato n. 588;
- Dettaglio, per unità di voto, delle **spese** per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4) – Allegato n. 670;
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2) – Allegato n. 585.

L'articolo 21 della legge di contabilità dispone l'**approvazione**, con **distinti articoli**, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa, dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

Ciascuno stato di previsione della spesa nelle singole **Tabelle allegare** al ddl di bilancio è inoltre corredato dei seguenti **elementi informativi**:

- la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* riferiti alle entrate e alle spese, il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti, con indicazione delle risorse finanziarie per il triennio con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni; il *piano degli obiettivi*, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, e i relativi *indicatori di risultato* in termini di livello dei servizi e di interventi, con riferimento;
- per ogni programma, viene presentata la ripartizione in **unità elementari di bilancio** dei relativi stanziamenti;
- per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo **l'analisi economica e funzionale**;

¹⁹ Tali somme **possono essere in tutto o in parte reiscritte** in bilancio su appositi Fondi da istituire, con la medesima legge di bilancio, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e tenendo conto della natura delle partite debitorie cancellate. Tali risorse sono state dunque reiscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del MISE.

- il *budget* dei costi della relativa amministrazione.

Di tali elementi informativi è richiesto l'aggiornamento al momento dell'approvazione della legge di bilancio. Per il *budget* dei costi, è previsto l'aggiornamento anche sulla base del disegno di legge di assestamento (art. 33, co. 4-*octies*).

L'articolo 21 dispone inoltre:

- la predisposizione della **nota di variazioni** in caso di variazioni apportate al disegno di legge di bilancio (sia in I che in II Sezione) nel corso della discussione parlamentare;
- l'approvazione, con apposite norme, dei **fondi di riserva**, iscritti nell'ambito del MEF: Fondo di riserva per le spese obbligatorie, Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale, Fondo di riserva per le spese impreviste e Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa;
- la fissazione, con apposita norma, **dell'importo massimo di emissione di titoli dello Stato**, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale;
- l'annessione agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, secondo le rispettive competenze, degli **elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce** in via ordinaria.

Si ricorda, infine, che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, le **unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio** (capitoli) ai fini della gestione e della rendicontazione,

2.1. Le previsioni di spesa di competenza della X Commissione nel disegno di legge di bilancio

Nel presente capitolo si dà conto delle parti della II Sezione del **disegno di legge di Bilancio 2020** (A.C. 2305) di interesse della X Commissione Attività Produttive.

Si tratta in via prevalente dello stato di previsione del **Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3)**, ma occorre considerare anche altri quattro Ministeri nei cui stati di previsione sono ricomprese Missioni e sottostanti programmi di interesse della X Commissione: il **Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)**, il **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7)**, il **Ministero beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13)** e il **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella n. 6)**.

2.1.1. Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tab. 3)

Il ruolo e le funzioni del Ministero dello sviluppo economico hanno subito, negli ultimi anni, varie modifiche²⁰. Da ultimo, il processo di riorganizzazione che ha interessato il Ministero dello sviluppo economico – con l'adozione del nuovo **Regolamento di organizzazione del MISE - D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93** – ha avuto un conseguente impatto sulla composizione e articolazione dello stato di previsione della spesa del Ministero. Il citato D.P.C.M. ha ridotto a **12 le Direzioni Generali** rispetto

²⁰ La più rilevante di tali riorganizzazioni attiene allo scorporo del Dipartimento delle politiche di coesione a seguito della creazione dell'apposita Agenzia per la gestione dei fondi per lo sviluppo e la coesione (Agenzia per la coesione territoriale) sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (**D.L. n. 101/2013**, articolo 10, commi 5 e 8 e relativo successivo D.P.C.M. attuativo del 15 dicembre 2014). Lo **scorporo delle competenze dell'ex Dipartimento delle politiche di coesione** e la creazione dell'Agenzia ha avuto un sensibile effetto sullo stato di previsione della spesa del MISE, che, **dall'esercizio 2015**, non reca più al suo interno le risorse relative alla Missione 28 "Sviluppo e riequilibrio della finanza territoriale", missione che gestisce i fondi per lo sviluppo e la coesione attraverso il capitolo Fondo sviluppo e coesione (ex FAS, ora sul capitolo 8000/MEF) e che si qualificava come la missione più consistente all'interno dello stato di previsione del Ministero. Con **[D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158](#)** è stata ridefinita l'organizzazione del Ministero, prevedendo **15 Uffici di livello dirigenziale generale**, che costituiscono autonomi centri di responsabilità, in luogo della precedente struttura organizzata per dipartimenti, coordinati da un **Segretario generale**, che opera alle dirette dipendenze del Ministro. A seguito di tale riorganizzazione si è dunque proceduto a riallocare le risorse del Ministero in **17 centri di responsabilità amministrativa (CDR)**, rappresentati dai 15 uffici di livello dirigenziale generale, dal Segretariato generale e dal Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione del Ministro, coinvolti nella definizione degli obiettivi del Ministero.

alle precedenti 15 ²¹. Il coordinamento dell'azione amministrativa, l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza sono invece assicurati dal Segretario Generale.

In conseguenza di tale riorganizzazione, a DLB 2020 risultano soppressi i seguenti **programmi di spesa**:

- **Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati**, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico del Ministero dello sviluppo economico (10.6) - Missione Energia e diversificazione delle fonti energetiche
- **Politica commerciale in ambito internazionale del Ministero dello sviluppo economico (16.4). – Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.**

La soppressione del programma di spesa Politica commerciale in ambito internazionale (16.4) e l'**unificazione delle finalità della Missione nell'unico Programma** ridenominato Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione *del Made in Italy* (16.5) è effetto della concentrazione – operata dal citato D.P.C.M. - delle funzioni in materia ad un'unica **Direzione generale per il commercio internazionale** in luogo delle due precedenti direzioni.

Successivamente al D.P.C.M. di giugno 2019, entrato in vigore il 5 settembre 2019, è intervenuto il **D.L. n. 104 del 21 settembre 2019** (cd. "D.L. Ministeri"²²), il quale ha disposto importanti modifiche agli assetti organizzativi - e conseguentemente finanziari – del MISE. In particolare, l'articolo 2 del D.L. ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della

²¹ Gli Uffici di livello dirigenziale generale sono i seguenti: a) Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese; b) Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi; c) Direzione generale per gli incentivi alle imprese; d) **Direzione generale per il commercio internazionale**; e) Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica; f) Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; g) Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; h) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; i) Direzione generale per le attività territoriali; l) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica; m) Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale; n) Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio.

²² D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 recante "disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei ministeri per i Beni e le Attività culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione ruoli delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate per la continuità delle funzioni dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni

Cooperazione Internazionale le funzioni esercitate dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese, ivi incluse le inerenti risorse umane strumentali e finanziarie e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico. Cfr. infra, il paragrafo *Analisi della spesa per Missioni e Programmi del MiSE*.

Con un emendamento approvato in prima lettura al Senato al Disegno di legge di bilancio (A.S. 1586) sono state attuate le variazioni contabili disposte dal citato Decreto legge n. 104/2019.

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (**A.C. 2305 - Tab.3**) si articola dunque nell'A.C. 2305 in **6 missioni e 14 programmi**.

Nel disegno di legge di bilancio 2020-2021, il numero e la denominazione dei **programmi di spesa** iscritti nello stato di previsione del **MiSE** dunque **varia** rispetto allo scorso anno (in cui le missioni erano 7 e i programmi 17).

Ciascun programma è gestito da un unico **centro di responsabilità amministrativa**. I **programmi di spesa** rappresentano le **unità di voto parlamentare**.

I contenuti della Nota integrativa: gli obiettivi e gli indicatori

Con le Note integrative al Bilancio di previsione - allegate al disegno di legge del Bilancio e aggiornate con legge di Bilancio - le amministrazioni individuano gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai programmi di spesa ed i relativi indicatori di risultato in coerenza con le risorse finanziarie a disposizione sui programmi di pertinenza (ai sensi dell'art. 21 comma 11, lett. a) della legge 196/2009).

Nel Disegno di legge di bilancio 2020, **Sezione II, la Nota integrativa** allo stato di previsione della spesa del MISE²³, riporta le **schede illustrative dei programmi di spesa**.

²³ Si ricorda che, ai sensi della disciplina contabile (articolo 21, comma 11 della legge n. 196/2009, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 116/2018), la Nota integrativa è il documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche, che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del Bilancio e del Rendiconto generale dello Stato. In particolare, la Nota, su versante della spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel DEF e nel DPCM di definizione degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio, ai sensi dell'art. 22-bis della legge di contabilità.

Per ciascun programma è data indicazione del relativo Piano degli obiettivi.

Ai sensi della legge di contabilità pubblica, infatti, nella Nota, le amministrazioni devono dare indicazione degli **obiettivi** perseguiti sottostanti ai programmi di spesa e dei relativi **indicatori di risultato** in coerenza con le risorse finanziarie a disposizione sui programmi stessi (ai sensi dell'art. 21 comma 11, lett. a) della legge 196/2009).

In particolare, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lett. a) della legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009), nella Nota, il contenuto di ciascun programma di spesa è esposto con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni.

La nota integrativa riporta il **piano degli obiettivi**, intesi come **risultati** che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna **azione**, e i relativi **indicatori²⁴ di risultato** in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 91/2011 (attuato con DPCM 18 settembre 2012, articolo 3, commi 1 e 2 e articolo 4 "*Linee guida generali per la costruzione di un sistema di indicatori per la misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio*").


Il sistema degli obiettivi/indicatori è finalizzato a rendere conto, a fine esercizio, dei **risultati ottenuti tramite l'attuazione delle politiche** e delle attività previste dalle amministrazioni **attraverso l'utilizzo delle risorse autorizzate con l'approvazione dei programmi di spesa**. Le Note integrative sono in tal senso elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica (D.Lgs. 286/1999), nonché con il ciclo della *performance* (D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 74).

La Nota indica i contenuti e gli obiettivi delle diverse voci di bilancio e fornisce i criteri con cui sono state formulate le previsioni. Per ciò che riguarda le entrate viene specificata la quota ricorrente e quella non ricorrente di ciascun titolo. Per gli stati di previsione della spesa le Amministrazioni individuano gli obiettivi perseguiti con i programmi di spesa e i relativi indicatori che quantificano i risultati attesi in coerenza con le risorse a disposizione dei programmi stessi. Si veda, sul punto, il sito istituzionale della [Ragioneria generale dello Stato](#).

²⁴ Il D.P.C.M. 18 settembre 2012 dispone che **gli indicatori sono grandezze che esprimono in sintesi «un fenomeno relativo alla gestione o al suo risultato** e meritevole di attenzione delle amministrazioni pubbliche, degli utenti dei servizi o della collettività. Devono sempre essere specifici, misurabili, realizzabili e pertinenti» (art. 4): possono essere classificati **nei quattro tipi previsti dall'art. 6, comma 1**, (indicatori di realizzazione fisica, di risultato, di impatto, di realizzazione finanziaria): l'utilizzo degli indicatori di **realizzazione finanziaria** «deve avvenire in combinazione con altri indicatori di diverso tipo» (art. 6, comma 1) si possono individuare «specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili» (art. 6, comma 2).

Come evidenzia la **RGS**, nella **Linee guida per la compilazione delle Note integrative agli stati di previsione nel DLB 2020-2020**, allegata alla Circolare n. 17/2019 ([Nota Tecnica n. 2](#)) per garantire l'integrazione tra il ciclo del bilancio, della programmazione strategica e della *performance*, le Amministrazioni devono dotarsi di un quadro strategico di riferimento unico. Un ciclo coordinato prende dunque avvio dall'individuazione delle finalità della spesa pubblica e delle priorità politiche coerenti con la programmazione finanziaria del Documento di economia e finanze per il successivo triennio. Tali indicazioni, eventualmente rafforzate dagli indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 286/1999 e da Atti di indirizzo dei singoli Ministeri, consentono di individuare gli obiettivi strategici. L'assegnazione delle risorse finanziarie alle Amministrazioni tramite il bilancio riguarda il perseguimento degli obiettivi strategici collegati alle priorità politiche e degli obiettivi strutturali dell'Amministrazione. Tali obiettivi dovrebbero riguardare, in particolare, l'erogazione di servizi alla collettività e gli effetti finali degli interventi sull'economia e sulla società. (Cfr. Tabella successiva).

Posto poi che a decorrere dall'anno 2017 sono state introdotte in via sperimentale le azioni come unità elementari del bilancio gestionale, in conseguenza, il Piano degli obiettivi delle Note integrative è correlato a ciascun programma e formulato con riferimento a ciascuna azione. Un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a una azione può essere associato un solo obiettivo.



Fonte: RGS

Come risulta dalla citata, nell'elaborare le schede-obiettivo non è stato considerato necessario per l'amministrazione quantificare le risorse finanziarie destinate alla realizzazione di ciascun obiettivo, mentre è stata richiesta l'associazione delle azioni agli obiettivi.

*Si rileva che, sebbene la Circolare stabilisca che gli obiettivi debbono essere identificati da taluni indicati elementi informativi²⁵, tra i quali un attributo che identifica se l'obiettivo è collegato ad una o più priorità politiche (**obiettivo strategico**) o meno (**obiettivo strutturale**), tale dato non compare nelle Note integrative del MISE 2020-2022, posto anche che, come indicato dalle stese, l'Atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2020 risulta in fase di adozione.*

²⁵ Missione programma di riferimento, codice numerico, denominazione sintetica, descrizione.

A **DLB 2020-2022** gli **obiettivi** sono **24**, ma tre di questi obiettivi “Internazionalizzazione delle imprese” “Piano straordinario del *Made in Italy*” e “Favorire una maggiore penetrazione dell’export delle imprese italiane, in particolare PMI sui mercati internazionali” - collocati nel Programma di spesa Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione *del Made in Italy* (16.5) della Missione Commercio internazionale - pertengono alle competenze del Ministero in materia politica commerciale e promozionale con l’estero e di sviluppo dell’internazionalizzazione del sistema Paese, trasferite dal D.L. n. 104/2019 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ai predetti 24 obiettivi sono ricondotte **30 azioni**. Vi sono poi **altre 2 azioni**, svincolate dagli obiettivi:

- l’azione “spese per il personale” che si ripete per ciascuno dei 7 programmi ed è trasversale a tutti gli obiettivi sottesi a ciascun programma
- l’azione “Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti”. Tale azione si trova collocata al di sotto del Programma 7.1 “indirizzo politico”.

A ciascun obiettivo identificato devono essere associati uno o più indicatori significativi, fino ad un massimo di quattro, al fine di quantificare l’obiettivo stesso tramite un valore *target* e di misurare, nel corso del tempo, il grado di raggiungimento dei risultati²⁶.

Infine, in conseguenza del rafforzamento del ruolo della cassa (*cf.* D.lgs. n. 93/2016), le Note integrative includono sia gli stanziamenti di competenza che quelli di cassa.

Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2020-2022

Per lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), il DDL di bilancio 2020-2022 (**A.C. 2305**), **come modificato nel corso dell’esame al Senato**, autorizza **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a **5.232,1 milioni di euro nel 2020**, a **7.028,7 milioni di euro per il 2021** e **6.369,6 milioni di euro per il 2022**, come si evince dalla tabella che segue.

²⁶ Come afferma la circolare, il tipo indicatore, da scegliere fra i quattro previsti dal citato DPCM 18/9/2012 : realizzazione fisica (cioè le attività svolte), risultato (output), impatto (outcome), di realizzazione finanziaria; indicatori di quest’ultimo tipo possono essere utilizzati per misurare il raggiungimento di obiettivi nei quali l’erogazione della spesa - in genere di trasferimenti ad altri soggetti - costituisce elemento essenziale della prestazione, ma ne è consentito l’utilizzo solo se in presenza di indicatori di altro tipo, che si focalizzino sugli esiti dell’intervento in termini di risultato, impatto o di realizzazione fisica; essendo comunque auspicabile che gli obiettivi inseriti nelle note integrative siano descritti prevalentemente da indicatori di risultato (output) e di impatto (outcome).

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2019	PREVISIONI			
		DDL DI BILANCIO 2020	DIFF. BIL 2020/ BIL 2019	DDL DI BILANCIO 2021	DDL DI BILANCIO 2022
Spese correnti	796,3	523,8	-272,5	491,6	440,4
Spese in c/capitale	3.818,4	4.708,3	889,9	6.537,1	5.929,2
SPESE FINALI	4.614,7	5.232,1	617,4	7.028,7	6.369,6
<i>Spese MINISTERO in % spese finali STATO</i>	<i>0,7</i>	<i>0,8</i>		<i>1,1</i>	<i>1,0</i>
Rimborso passività finanziarie	296,6	242,9		172,8	99,7
SPESE COMPLESSIVE	4.911,3	5.475,0	563,7	7.201,5	6.469,3

In termini di **cassa**, le **spese finali** del Ministero sono pari a **5.416,8 milioni di euro** nel 2020, a **7.156,0 milioni di euro** nel 2021 e a **6.544,6 milioni di euro** nel 2022.

Rispetto alla legge di bilancio 2019, il disegno di legge di bilancio 2020-2022 espone dunque per il MISE, **nel triennio di riferimento**, un **andamento** della spesa **crescente nel biennio 2020-2021** e in contrazione rispetto al *trend* nel 2022.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il **2020**, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in **aumento** rispetto al **2019**, in termini assoluti, in misura pari a **617,4 milioni di euro (+13,4 per cento)**.

Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di una **diminuzione** delle **spese di parte corrente** pari a **272,5 milioni di euro** e di un sensibile **aumento** delle spese di **parte capitale** pari a **889,9 milioni di euro**.

Le previsioni di spesa del MiSE per il 2020

L'**articolo 4** del disegno di legge di bilancio autorizza, al **comma 1**, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (**Tabella n. 3**).

Il **comma 2** dell'articolo dispone che le somme impegnate in relazione agli interventi di sostegno nelle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 1 del D.L. 410/1993 (L. n. 513/1993), resesi disponibili a seguito dei provvedimenti di revoca, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2020, con decreti del Ministero dell'economia e finanze-RGS, allo stato di previsione del MISE ai fini di cui al medesimo articolo 1 del D.L. n. 410/1993²⁷.

²⁷ Il D.L. n. 120 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3 del DDL), espone, a **legislazione vigente** (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2020 pari a **5.271,3 milioni di euro**.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2020 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio, **come modificato nel corso dell'esame al Senato**, determina complessivamente una lieve **diminuzione delle spese finali** di **39,2 milioni** di euro.

La **riduzione è ascrivibile alla spesa in conto corrente** (– 98,5 milioni di euro), mentre la spesa in conto capitale registra un lieve incremento (+ 59,2 milioni di euro), come evidenziato nella tabella che segue:

SPI (allora Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia, ora Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA) la realizzazione di un Piano di promozione industriale. Successivamente a tale decreto, il **D.L. 9 ottobre 1993 n. 410** convertito con modificazioni in legge 10 dicembre 1993, n. 513 ha disposto, all'articolo 1, che la SPI, previa autorizzazione dell'allora Ministero dell'industria, ora Ministero dello sviluppo economico, potesse utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nel programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 120), nonché taluni fondi (di cui alla legge n. 408/1989 e al D.L. n. 415/1989), già assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, **per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud in crisi siderurgica (indicate dal medesimo D.L. n. 120/1989)**, nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI. Per le stesse finalità, è stato consentito alla SPI di utilizzare anche ulteriori risorse rese disponibili per lo scopo, comprese quelle da revoche o riprogrammazioni di cui alla legge sugli interventi straordinari del Mezzogiorno (Legge n. 64/1986). Infine l'**articolo 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83** (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) ha riordinato la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Anche la nuova disciplina si alimenta con i "rientri" (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA vengono versati in entrata per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa del **MISE**. Si tratta del **capitolo 7483** p.g.1) per le finalità di cui alla L.181/89. Le risorse sono successivamente trasferite al **Fondo crescita sostenibile** (iscritto in contabilità speciale 1201).

(dati di competenza, in milioni di euro)

	2019	2020					
	LEGGE DI BILANCIO	BLV*	MANOVRA				DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II (A.C.2305)
			MODIFICHE SEZ. II		EFFETTI SEZ. I		
			DLB originario (A.S. 1586)	A.C.2305	DLB originario (A.S. 1586)	A.C.2305	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
Spese correnti	796,3	622,3	-15,2	-101,1	+8	+9,8	523,8
Spese conto capitale	3.818,4	4.649	-149,5	-81,3	+125	+165,0	4.708,3
SPESE FINALI	4.614,7	5.271,3	-164,7	-182,4	+133	174,8	5.232,1
<i>Rimborso debito pubblico</i>	296,6	242,9	0	0	0	0	242,9
SPESE COMPLESSIVE	4.911,3	5.514,2	-164,7	-182,4	+133	+174,8	5.475
<i>Spese finali MiSE in % STATO</i>	<i>0,7</i>	<i>0,8</i>					<i>0,8</i>

In particolare, i principali effetti finanziari della manovra sono ascrivibili alla **Sezione I** che determina una **riduzione della spesa pari a circa 347 milioni di euro**, prevalentemente di conto capitale (*cfr.* par. successivo),

Gli interventi di **Sezione I** determinano invece effetti positivi e pari a 307,8 milioni di euro, prevalentemente di conto capitale.

Il **DDL di bilancio integrato** con gli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a **5.475 milioni** per il **2020**.

Gli stanziamenti si attestano allo **0,8%** della spesa finale **del bilancio statale**.

Analisi per categorie economiche delle previsioni di competenza

Come si evince nella Tabella successiva, il **disegno di legge di bilancio integrato** conferma per il 2020, rispetto alla legge di bilancio 2019, la netta prevalenza delle spese in conto capitale, che **assorbono il 90 % delle spese finali del Ministero** (rispetto all'83,1% della legge di bilancio 2019).

stanziamenti di competenza – milioni di euro

	2019	2020					
	LEGGE DI BILANCIO	BLV*	MANOVRA				DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II (A.C.2305)
			MODIFICHE SEZ. II		EFFETTI SEZ. I		
			DLB originario (A.S. 1586)	A.C.2305	DLB originario (A.S. 1586)	A.C.2305	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
Spese correnti , di cui:	796,3	622,3	-15,2	-101,1	+8	+9,8	523,8
- <i>funzionamento</i>	188,7	186	0	-6,5	0	3,8	183,3
- <i>interventi</i>	490,7	332,3	-15,2	-94,3	+8	+6	236,9
Spese conto capitale , di cui:	3.818,4	4.649	-149,5	-81,3	+125	+165,0	4.708,3
<i>investimenti</i>	3.758	4.629,1	-130	-81,3	+125	+165,0	4.707,9
SPESE FINALI	4.614,7	5.271,3	-164,7	-182,4	+133	174,8	5.232,1
SPESE COMPLESSIVE	4.911,3	5.514,2	-164,7	-182,4	+133	+174,8	5.475

*La colonna BLV è tratta dal DDL di bilancio originario (A.S. 1586) e rappresenta la legislazione vigente nel periodo precedente all'entrata in vigore della manovra in esame. La colonna (B) sulle modifiche derivanti dalla sezione II contiene sia le rimodulazioni che i rifinanziamenti, definanze e riprogrammazioni ai sensi dell'art 23, comma 3 della legge di contabilità;

Le **spese correnti** costituiscono - a bilancio integrato 2020 - il residuo 10 % degli stanziamenti finali del MISE.

Buona parte delle spese correnti del Ministero (circa il 45%) viene assorbita dagli **interventi**.

Le **modifiche** apportate dalla I e dalla II Sezione incidono soprattutto sulla spesa in conto capitale.

Analisi della spesa per Missioni e Programmi del MiSE

Il numero delle **Missioni di spesa** iscritte nello stato di previsione del MiSE, dopo l'esame in prima lettura del Disegno di legge di bilancio presso il Senato, si è ridotto da 7 a 6. I **programmi di spesa** dello stato di previsione

del MISE, che costituiscono le **unità di voto**, sono conseguentemente passati da 15 a 14.

La riduzione ha interessato la **Missione Commercio internazionale** con il sottostante **Programma di spesa Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del Made in Italy (16.5)**. Nella versione originaria del DLB 2020-2022, come presentata in prima lettura al Senato, la Missione in questione risultava ancora allocata nello stato di previsione del MISE, in quanto il DLB non scontava gli effetti del D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 (cd. "D.L. Ministeri"²⁸), convertito in legge, con modificazioni a novembre (L. 18 novembre 2019, n. 132).

Il Decreto legge n. 104 ha disposto importanti modifiche agli assetti organizzativi - e conseguentemente finanziari - del MISE. In particolare, l'articolo 2 del D.L. ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni esercitate dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico.

Essendo le conseguenti modifiche allo stato di previsione del MISE subordinate - come afferma la Nota integrativa al DLB 2020 per il medesimo Ministero - a futuri provvedimenti amministrativi, i tempi di adozione di tali provvedimenti attuativi non hanno consentito di tener conto, *ab initio*, degli effetti derivanti dalle norme previste nel citato D.L. n. 104 del 2019 entro il termine indicato per la presentazione in Parlamento del DDL di bilancio.

Con un **emendamento approvato in prima lettura al Senato** al Disegno di legge di bilancio (A.S. 1586) sono state attuate le variazioni contabili disposte dal citato Decreto legge n. 104/2019. Con la **I Nota di variazione** approvata dal Senato, dunque, la **Missione Commercio internazionale** viene allocata nello stato di previsione del ministero degli affari esteri e la cooperazione internazionale, con il sottostante **Programma di spesa Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy**.

²⁸ D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 recante "disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei ministeri per i Beni e le Attività culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione ruoli delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate per la continuità delle funzioni dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni

La tabella seguente indica le **previsioni di bilancio integrate** per il **2020** per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del Ministero, a **raffronto** con i dati dell'esercizio **2019**.

Nel dettaglio, la tabella indica gli effetti che il disegno di legge di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2020**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO									
Missione/Programma	CDR	2019	2020						
		LEGGE DI BILANCIO	BLV *	DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO		
				Sez II	Sez I	DLB INTEGRATO A.S. 1586	Sez II	Sez I	BIL. INTEGRATO A.C.2305
1. Competitività e sviluppo delle imprese (11)									
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5) di cui:	Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI	3.204,6	3.424	-100	0	3.324	0,1	0	3.324,1
- rimborso passività finanziarie		296,6	242,9	0	0	242,9	0	0	242,9
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6))	Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale	20,8	17,2	0	0	17,2	7,8	0	25,0
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	Direzione generale per gli incentivi alle imprese	754,1	742	-30	125	837	0	170,0	1.007
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - ufficio italiano brevetti e marchi UIBM	60,2	110,1	0	0	110,1	0	0	110,1
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11)	Segretariato generale	1,2	2,5	0	0	2,5	0	0	2,5
SPESA COMPLESSIVA MISSIONE 11		4.040,9	4.295	-130	+125	4.290,8	7,9	170	4.468,8
SPESA FINALE MISSIONE 11 (spesa complessiva-rimborso passività)		3.744,3	4.052,9	-130	+125	4.047,9	7,9	170	4.225,9
2. Regolazione dei mercati (12)									
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	45,3	44,9	0	0	44,9	0	0	44,9
SPESA FINALE MISSIONE 12		45,3	44,9	0	0	44,9	0	0	44,9

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO									
Missione/Programma	CDR	2019	2020						
		LEGGE DI BILANCIO	BLV *	DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO		
				Sez II	Sez I	DLB INTEGRATO A.S. 1586	Sez II	Sez I	BIL. INTEGRATO A.C.2305
3. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)									
Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)	Direzione generale per la politica commerciale internazionale	5,0							
Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del Made in Italy (16.5)	Direzione generale per il commercio internazionale	259,3	192,6	0	0	192,6	-192,6	0	SOPPRESSO (AL MAECT)
SPESA FINALE MISSIONE 16		264,2	192,6	0	0	192,6	-192,6	0	SOPPRESSO (AL MAECT)
4. Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)									
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6)	Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	3,4							
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica	51,8	185,1	-15,2	0	170	0	0	170
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)	Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari	164,5	186,1		0	186,1	0	0	186,1
SPESA FINALE MISSIONE 10		219,7	371,2	-15,2	0	356,1	0	0	356,1
5. Comunicazioni (15)									
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	11,2	11,2	0	0	11,2	0	0	11,2
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	165,7	467,5	0	8	475,5	0	1	476,5
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	Direzione generale per le attività territoriali	41,8	41,3	0	0	41,3	0	0	41,3
SPESA FINALE MISSIONE 15		218,7	520		8	528	0	1	529,0
6. Ricerca e innovazione (17)									
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	8,8	10,1	0	0	10,1	0	0	10,1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO									
Missione/Programma	CDR	2019	2020						
		LEGGE DI BILANCIO	BLV *	DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO		
				Sez II	Sez I	DLB INTEGRATO A.S. 1586	Sez II	Sez I	BIL. INTEGRATO A.C.2305
SPESA FINALE MISSIONE 17		8,8	10,1	0	0	10,1	0	0	10,1
7. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)									
Indirizzo politico (32.2)	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	76,6	37,9	-19,5		18,4	0	0	18,4
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio	37,1	41,5			41,5	2,2	3,8	47,5
SPESA FINALE MISSIONE 32		113,7	79,4	-19,5	0	59,9	2,2	3,8	65,9
<i>In % su spesa finale MISE</i>		2,5	1,5			1,1			
SPESA COMPLESSIVA MISE		4.911,3	5.514	-164,7	+133	5.482,6	-182,4	174,8	5.475
SPESA FINALE MISE		4.614,7	5.271,3	-164,7	+133	5.239,7	-182,4	174,8	5.231,1

tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

Come si evince dalla Tabella, la Missione “**Competitività e sviluppo delle imprese**” (n. 11), condivisa con il Ministero dell'economia e finanze, è la più consistente, recando a **BLV 2020** uno stanziamento di **4.052,9 milioni** di euro, pari al **74,7 percento delle spese finali del Ministero**. Su tale Missione è poi allocato l'intero importo del rimborso delle passività finanziarie del Ministero.

Considerando gli effetti della manovra, le **spese finali** della Missione (11) sono pari a DLB integrato per il 2020 a **4.225,9** di euro - il **77,9** percento delle spese finali del MISE - importo dunque sostanzialmente stabile rispetto al BLV.

Tale missione è comunque quella maggiormente interessata dalla manovra contenuta nel Disegno di legge in esame.

Nel dettaglio, la Sezione II ha operato, sul Programma “*Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo*” (11.5):

- una **riprogrammazione** di risorse stanziare per il 2020 per i programmi tecnologici per la difesa aerea nazionale (EUROFIGHTER) al 2022 e 2023 (L. n. 266/1997, art. 4, co.3 - cap. 6421/20/MISE).

In particolare, la riprogrammazione determina una **riduzione di 60 milioni** di euro per il **2020** ed un conseguente incremento di 20 milioni di euro per il 2022 e 40 milioni per il 2023;

- una **riprogrammazione** di risorse stanziare per il 2020 agli anni 2022 e 2023 per gli interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (L. n. 808/1985, art. e, comma 1,

lett.a). cap. 7432/2/MISE). Nel dettaglio la riprogrammazione determina una **riduzione di 40 milioni** di euro per il **2020** ed un conseguente incremento di 20 milioni di euro per il 2022 e 20 milioni per il 2023.

Sempre nella stessa Missione, la Sezione II ha operato, sul Programma “*Incentivazione del sistema produttivo*” (11.7), un definanziamento di **30 milioni** di euro per il **2020** delle risorse – già assegnate dal riparto del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese - per la risoluzione delle crisi d’impresa (Incentivi alle imprese ubicate nelle aree di crisi) (cap. 7342/8/MISE).

Il Ministero si è poi avvalso della **flessibilità** concessa dalla legge di contabilità (articolo 23, comma 3, lettera a)) per rimodulare le dotazioni finanziarie in senso “orizzontale” (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell’autorizzazione di spesa), per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti.

In particolare, la rimodulazione è intervenuta sulle risorse della **Missione Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)**, Programma *Promozione dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)*, e nel dettaglio sull’autorizzazione di spesa per far fronte agli Oneri per indennizzi e risarcimenti connessi alla predisposizione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI) (cap.3598/1/MISE), con una **riduzione di 15 milioni di euro per il 2020** e un correlativo aumento delle risorse stanziato per il 2021.

Nel corso dell’esame **al Senato**, il capitolo 2515/MISE, allocato nella Missione 11, Programma 11.6 ha subito un **incremento di 7,8 milioni** di euro per il 2020 (e di 5,8 milioni per il 2021 e 2022).

Sempre nel corso dell’esame al Senato, come si è sopra descritto, sono state attuate le variazioni contabili disposte dal Decreto legge n. 104/2019, con il trasferimento della **Missione Commercio internazionale** e del sottostante **Programma di spesa Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy** dallo stato di previsione del MISE nello stato di previsione del MAECI. Dunque, la riduzione di 192,6 milioni di euro per il 2020 (nonché di 120,6 milioni per il 2021 e di 120,1 milioni per il 2022) è ascrivibile a tale passaggio.

2.1.2. Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione

Interventi di competenza del MEF

Come già accennato, la **Missione “Competitività e sviluppo delle imprese” (11)** è condivisa tra MiSE e MEF e vede all'interno dello stato di previsione di quest'ultimo Ministero, **due programmi**, interamente gestiti dallo stesso MEF, i quali sono peraltro i più consistenti dell'intera missione. Si tratta del **programma *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)*** e del **programma *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)***.

Nel **programma *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)*** si segnala il capitolo 1900 relativo ai Contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, istituito in applicazione delle disposizioni della legge n. 311/2004, art. 1, commi 354 e ss.

Tale capitolo a BLV espone una previsione di competenza di 85 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il DLB in esame **apporta** variazioni alle dotazioni a legislazione vigente con interventi di sezione II (ai sensi dell'art. 23, co. 3, lett. *b*) della legge di contabilità nazionale). In particolare, la **dotazione** viene **definanziata di 35 milioni** per il 2020 rispetto agli 85 milioni a legislazione vigente.

Per ciò che concerne il **programma *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)***, nel quale sono allocate le risorse per diversi crediti di imposta, a legislazione vigente, reca una dotazione di **17,3 miliardi per il 2020**, di 16,6 miliardi per il 2021 e di 15,1 miliardi per il 2022.

Con l'effetto cumulato delle variazioni di Sezione I e di Sezione II, il **DLB integrato**, come modificato dal Senato, espone per il predetto programma, uno stanziamento complessivo pari a **circa 17,9 miliardi di euro per il 2020**, a 15,9 miliardi per il 2021 e a 15,2 miliardi per il 2022.

La gestione della **Missione (28) Sviluppo e riequilibrio territoriale**, prima iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2015 è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. La Missione è costituita da un solo **programma *Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)***.

Le risorse sono pressoché interamente iscritte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000). Gli stanziamenti del capitolo in questione, integrati con gli effetti della manovra espongono circa **6,9 miliardi** per il **2020**, **7,3 miliardi** per il **2021** e **7,9 miliardi** per il **2022**.

Nell'ambito della **Missione “Ricerca e innovazione”**, programma **Ricerca di base e applicata (17.15)**, il **capitolo 7380** è relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'**Istituto Italiano di Tecnologia**, ed è dotato a BLV di 93,6 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022, che non subiscono variazioni per il periodo con il DLB in esame.

Nella **Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica” (29)**, programma **Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)** il **capitolo 3822** è relativo alle somme occorrenti per la compensazione a favore delle regioni degli **oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate di energia elettrica e gas** per le famiglie svantaggiate (ai sensi del D.L. 185/2008, articolo 3, comma 9). Tale capitolo – che non viene modificato dal DLB in esame - espone per uno stanziamento di **57,3 milioni** per ciascun anno del triennio 2020-2022.

Interventi di competenza del MIUR

Capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, sono allocati nella **Missione “Ricerca e Innovazione” (17) Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.22)**. Si segnalano in particolare i seguenti stanziamenti:

- il **capitolo 1678**, "Contributo dello Stato per la ricerca scientifica". Una parte dello stanziamento di tale capitolo (quella iscritta nel piano gestionale 1) riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (**PRORA**), istituito in applicazione della legge n. 46/1991 e successivamente rifinanziato da una serie di autorizzazioni legislative di spesa. Il capitolo - che non viene modificato dal DLB in esame – espone, al piano gestionale 1, una dotazione di **21,9 milioni** per il **2020**, di 21,9 milioni per il 2021 e di 21,9 milioni per il 2022.
- il **capitolo 7236**, relativo al **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca**, la cui dotazione di competenza risulta a DLB in esame pari a 1,8 miliardi per ciascun anno del triennio 2020-2021, subisce un definanziamento di Seconda Sezione, pari a 9 milioni per il 2020 e 11 milioni per ciascun anno del biennio 2021-2022. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, il capitolo in questione registra un incremento di 1,3 milioni per il 2020 e di 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

- il **capitolo 7238** che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'**Agenzia spaziale europea** e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. La dotazione del capitolo a BLV è pari a 311 milioni per il **2020**, e di 20 milioni per il 2021 e 30 milioni per il 2022 e non viene modificato dalla manovra in esame.

Interventi di competenza del MIBACT

Il già citato decreto legge n. 104/2019, convertito con modificazioni, a novembre scorso (legge n. 132/2019) **ha nuovamente trasferito al** Ministero per i beni e le attività culturali MIBACT – che conseguentemente ha assunto la denominazione di Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo **MIBACT** - le funzioni in materia di turismo già esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali²⁹.

Nel dettaglio la norma ha autorizzato il MIBACT ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2019 delle competenti strutture e dotazioni organiche del MIPAAFT per le funzioni in materia di turismo e ha, altresì, disposto il trasferimento, **a decorrere dal 1° gennaio 2020**, dal dicastero agricolo a quello culturale, delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie (individuate dal DPCM 12 novembre 2018).

A decorrere, quindi, **dall'esercizio finanziario 2020, la missione Turismo**, con le relative risorse, transita nuovamente dallo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a quello del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Si evidenzia che, nelle more della conversione del citato decreto-legge n. 104 del 2019, il disegno di legge di bilancio presentato al Senato (A.S. 1586) presentava ancora – per il triennio 2020-2022 - la suddetta Missione Turismo, con le relative risorse, nello stato di previsione del dicastero agricolo.

Il trasferimento delle **risorse destinate al turismo nello stato di previsione del dicastero culturale è avvenuto - dopo la conversione in legge del suddetto decreto-legge n. 104 del 2019** – con l'approvazione al Senato della I nota di Nota di variazioni del disegno di legge di bilancio 2020.

La **missione (31) "Turismo"** è rappresentata dall'**unico programma "Sviluppo e competitività del turismo" (31.1)**. Le dotazioni di spesa a legislazione vigente sono pari a circa **43,2 milioni per ciascun anno del**

²⁹ L'art.1 del [decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 \(legge n. 97 del 2018\)](#) – come noto - aveva trasferito le **funzioni in materia di turismo** dal Ministero dei beni e delle attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che - da allora - aveva assunto la denominazione di **Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo** (MIPAAFT). Con decorrenza **1° gennaio 2019**, al MIPAAFT erano state altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale turismo dell'ex MIBACT, nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

triennio 2020-2022. Il provvedimento in esame vi apporta variazioni pari a 100 mila euro per ciascuno degli anni 2020-2022.

Interventi di competenza del MAECI

Nel richiamare quanto già commentato in ordine al trasferimento della **Missione *Commercio internazionale*** e dell'unico sottostante **Programma di spesa *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*** dallo stato di previsione del MISE nello stato di previsione del MAECI, operato con la I Nota di variazione approvata al Senato, si evidenzia che il programma in questione espone ora, a seguito delle modifiche apportate in prima lettura e in considerazione degli interventi di potenziamento del Piano Made in Italy, disposti dalla Sezione I, uno stanziamento di competenza pari a **286,3 milioni** di euro per il **2020**, a **195,8 milioni** di euro per il **2021** e a **192,8 milioni per il 2022**.

Risulta infatti opportuno segnalare che i rifinanziamenti al Piano per il *Made in Italy* per gli anni 2020-2021 sono stati – già dal DLB originario (Sez. I) - disposti all'interno dello stato di previsione del MAECI (*cf.* art. 1, commi 297-298 dell'attuale A.C. 2305).